

La produzione normativa regionale nel 2025

a cura dell'Istituto sui Sistemi Territoriali e di Governo
"Massimo Severo Giannini" CNR-ISTeG

3.1 Analisi quantitativa e contenuti principali delle leggi regionali¹

3.1.1 Le leggi regionali per numero e dimensione fisica

Nel 2025, le Regioni hanno approvato complessivamente 593 leggi (cfr. [tabella 1](#)): 589 leggi ordinarie e 4 leggi statutarie (cfr. [tabelle 1a](#) e [1b](#)).

Si registra, dunque, un leggero aumento rispetto alle 581 leggi promulgate nel 2024 (12 unità in più). Sia nel 2023 che nel 2022 le leggi erano, invece, 623².

Più nel dettaglio, le leggi diminuiscono di 17 unità nelle Regioni ordinarie (435 contro 452) mentre aumentano di 29 unità nelle specialità (158 contro 129).

Si conferma, pertanto, il progressivo ridimensionamento del ricorso a tale strumento normativo, già evidenziato nel precedente *Rapporto*. I primi segnali di questa tendenza erano già emersi in seguito alla riforma del c.d. "federalismo amministrativo", quando la produzione legislativa si attestava mediamente su meno di 500 leggi annue nelle Regioni ordinarie e in circa 600 leggi annue considerando l'insieme delle Regioni.

¹ Di Aida Giulia Arabia, ricercatrice in Diritto pubblico, CNR-ISTeG.

² Tutti i dati, anteriori al 2025 e richiamati di seguito nel testo, sono estratti dai *Rapporti sulla legislazione* dei vari anni. I Rapporti si possono leggere sui siti della Camera dei deputati e del CNR-ISTeG.

Più di recente, la contrazione del numero delle leggi incomincia a registrarsi a partire dal 2021 quando venivano promulgate complessivamente 671 leggi, mentre negli anni precedenti le leggi superavano anche di molto le 700 unità (ad esempio, nel 2020 le leggi erano 708, nel 2019 699, nel 2018 767).

Guardando alle dimensioni fisiche degli atti, nel 2025 si registra, invece, una certa stabilizzazione della complessiva produzione legislativa. Si passa, infatti, dai 7.050 articoli del 2024 ai 7.098 del 2025 e dai 18.783 commi del 2024 ai 19.794 del 2025 (cfr. [tabella 1](#)). Molto meno, dunque, rispetto al 2023 quando gli articoli erano 7.467 e i commi 21.629.

Anche per l'anno in esame, come già sottolineato nelle precedenti rilevazioni, va segnalato che – al di là della tendenza messa in luce in generale per il complesso delle Regioni – i dati sulla produzione legislativa variano notevolmente da Regione a Regione, testimoniando, dunque, la presenza di situazioni politico-istituzionali specifiche e diverse.

In particolare, il confronto con i dati del 2024 evidenzia un incremento, più o meno marcato, dell'attività legislativa in alcune Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Friuli Venezia Giulia, P.a. di Bolzano, Sardegna, Sicilia e Trentino-Alto Adige), una diminuzione, più o meno significativa, in altre (Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto) e una certa stabilizzazione in Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, P.a. di Trento e Valle d'Aosta.

Il rallentamento dell'attività normativa è legato, molto probabilmente, al cambio di legislatura avvenuto in alcune Regioni nel 2025³ (ad esempio, Puglia e Veneto che passano, rispettivamente, da 43 e 34 a 20 e 26 leggi promulgate nel 2025), mentre la stabilizzazione o il leggero incremento della produzione legislativa di altre – ad esempio, Emilia-Romagna soprattutto nel periodo dell'emergenza sanitaria (anni 2021-2023) – fanno, comunque, seguito al costante e progressivo decremento che si registra ormai da molti anni. Infatti, come si legge nel Rapporto sulla legislazione della Regione, “la tendenza alla diminuzione del numero delle leggi approvate è costante [...] sintomo della scelta dell'Assemblea legislativa di voler puntare

³ Nel 2025 sono andate al voto le Regioni Valle d'Aosta, Marche, Calabria, Toscana, Campania, Puglia e Veneto; nel 2024 le Regioni Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Umbria; nel 2023 le Regioni Lazio, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Molise e Trentino-Alto Adige.

più alla qualità che alla quantità della produzione legislativa, nonché alla delegificazione⁴.

Tra le Regioni che registrano, almeno negli ultimi due anni, una certa stabilizzazione (ma comunque un aumento rispetto alle rilevazioni degli anni anteriori al 2024) del ricorso alla legge figura la Toscana. La Regione, infatti, dalle 44 leggi del 2023, passa alle 53 leggi del 2024 e alle 51 del 2025 con una certa stabilizzazione anche delle dimensioni fisiche (dagli 829 articoli e dai 1.886 commi del 2024 si passa agli 806 articoli e ai 1.907 commi del 2025).

Il caso della Toscana risulta senz'altro degno di nota, trattandosi della Regione che tradizionalmente registra i più elevati livelli di produzione legislativa. Sebbene la produzione legislativa non abbia ancora raggiunto i livelli del 2020 (82 leggi), il dato assume particolare rilievo se confrontato con il *trend* decrescente registrato negli anni successivi (49 leggi nel 2021, 43 nel 2022 e 44 del 2023). Per tale ragione, l'andamento osservato nel 2024 e nel 2025 farebbe ipotizzare un nuovo incremento del ricorso alla legge e dovrà essere oggetto di ulteriore monitoraggio negli anni futuri. Nonostante la tendenza ad un nuovo, sia pur lieve, incremento della produzione normativa, il dato complessivo della legislatura terminata nel 2025 evidenzia, comunque, una diminuzione della produzione normativa. Nella X legislatura, infatti, erano state approvate 297 leggi contro le 201 leggi promulgate nella XI legislatura. Quest'ultima, "con 96 leggi in meno rispetto alla produzione della legislatura precedente, conferma come proprio carattere distintivo la tendenza alla riduzione del corpo normativo regionale, nonostante il quarto anno della legislatura, con una produzione in crescita, spezzi la linea di tendenza di decremento"⁵.

Nel 2025, tra le Regioni ordinarie, oltre alla Toscana, ha il primato delle leggi più pesanti l'Abruzzo con 585 articoli e 1.475 commi (390 articoli

⁴ Regione Emilia-Romagna, Assemblea legislativa, XXIV *Rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna - XII legislatura Anno 2025*, aprile 2026, pp. 10-11. La Regione fornisce anche il dato della "delegificazione", vale a dire il ricorso, in alcuni importanti ambiti materiali, ad atti amministrativi cui la legge rinvia: nel 2025 a fronte di 13 leggi sono state adottate dall'Assemblea 33 delibere di cui 7 atti di programmazione. Il Rapporto è disponibile sul sito dell'Assemblea legislativa (www.assemblea.emr.it).

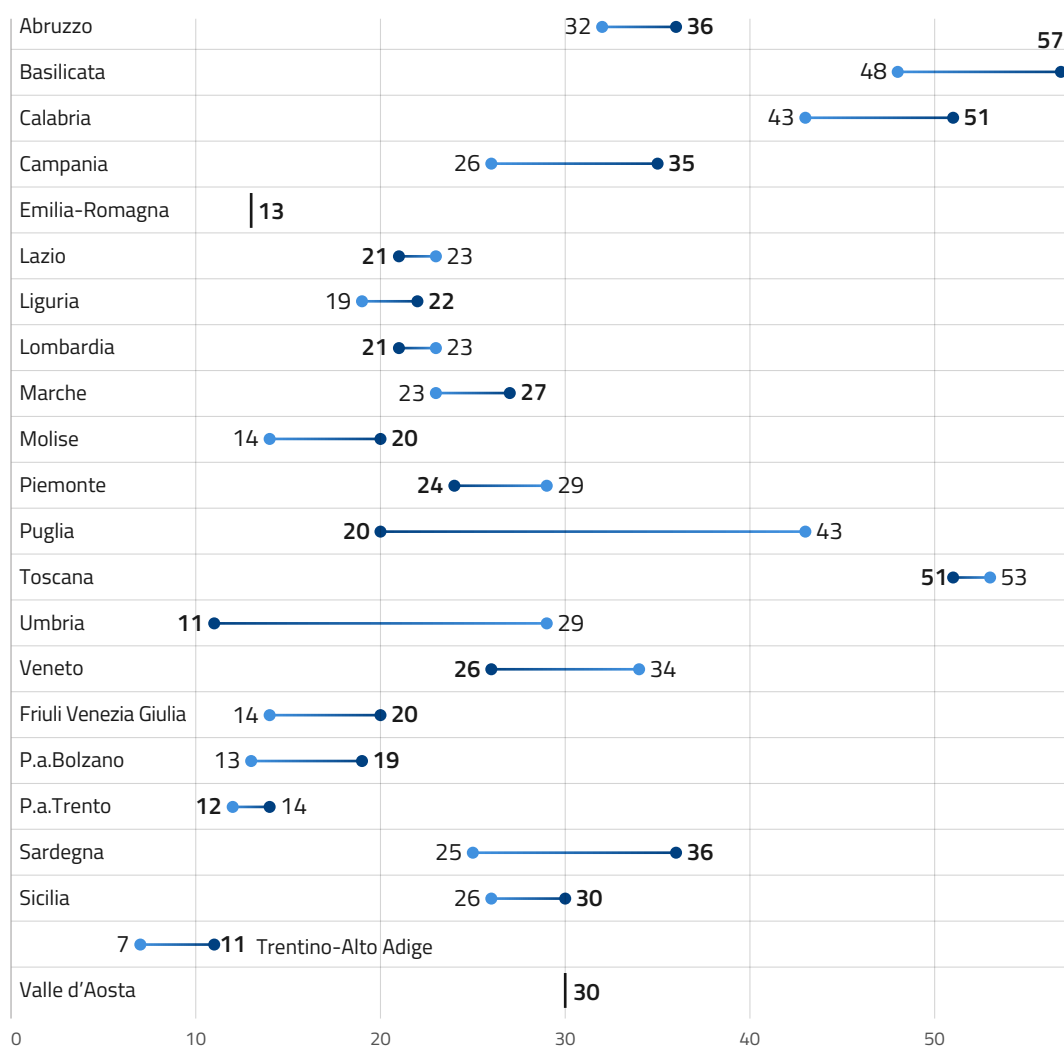
⁵ Regione Toscana, Consiglio regionale, *Rapporto sulla legislazione - Anno 2024. Cenni sulle leggi di fine legislatura (gennaio-settembre 2025)*, settembre 2025, p. 191. Il testo è disponibile sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.regione.toscana.it).

e 1.002 commi nel 2024; 982 articoli e ben 2.852 commi nel 2023). Tra le Regioni a Statuto speciale, è sempre la Regione Friuli Venezia Giulia a mantenere alte le dimensioni fisiche delle leggi con 550 articoli e 4.037 commi (440 articoli e 3.236 commi nel 2024; 282 articoli e 2.722 commi nel 2023), seguita dalla Valle d'Aosta con 537 articoli e 1.224 commi (460 articoli e 1.133 commi nel 2024; 403 articoli e 1.026 commi nel 2023).

Grafico 1 **Produzione legislativa**

Anni 2024-2025; Valori assoluti

2024 ● 2025



3.1.2

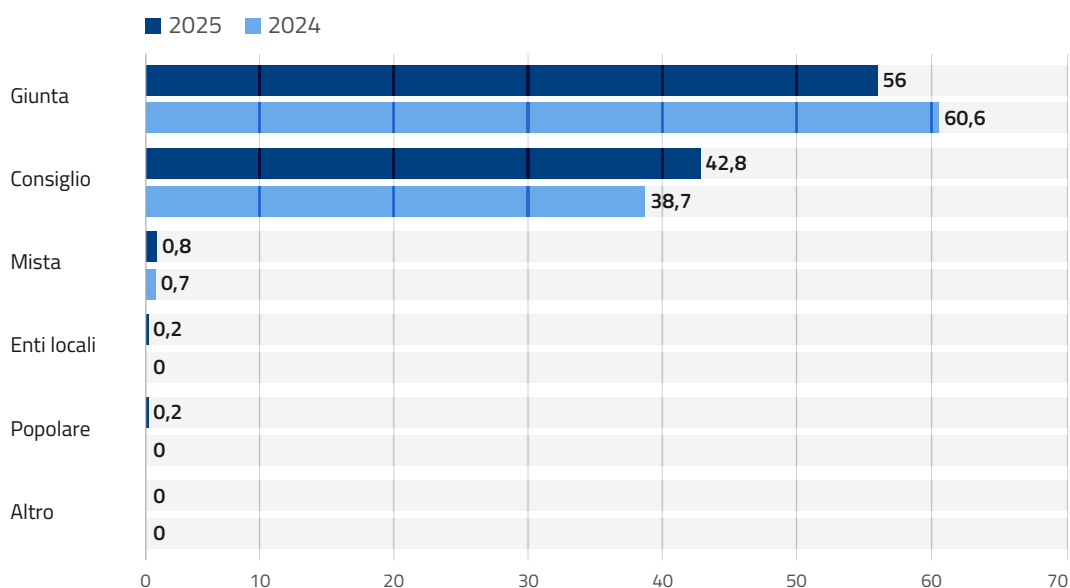
Le leggi regionali per soggetto proponente e durata dell'iter

Guardando al soggetto proponente (cfr. [tabelle 2, 2a](#) e grafico 2), l'iniziativa delle leggi del 2025 si distribuisce principalmente tra i due attori principali (Giunta e Consiglio); 5 leggi sono di iniziativa mista (frutto cioè dell'unificazione di testi proposti dai due organi), 1 legge è originata da iniziativa popolare e 1 legge proviene da Enti locali (entrambe sono leggi della Regione Toscana)⁶.

La maggior parte delle leggi promulgate risulta essere di iniziativa dell'Esecutivo. Infatti, su 593 leggi regionali, 332, pari al 56,0%, sono di iniziativa della Giunta e 254, pari al 42,8%, sono di iniziativa del Consiglio.

Grafico 2 **Iniziativa legislativa delle leggi promulgate**

Anni 2024-2025; Valori percentuali



⁶ Si tratta, in particolare, della l.r. 16/2025 (disciplina le modalità organizzative per il suicidio medicalmente assistito) — che la Corte costituzionale, con sentenza 204/2025, pur respingendo le censure statali sull'intera legge regionale, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni — e della l.r. 44/2025 (disciplina la rete pediatrica regionale e il ruolo dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCSS).

Lo stesso rapporto si mantiene considerando separatamente Regioni ordinarie e Regioni a Statuto speciale (rispettivamente 51,5% e 68,4% di iniziativa dell'Esecutivo; 46,9% e 31,6% di iniziativa dell'Assemblea legislativa).

Naturalmente anche per questo dato sono presenti differenze tra Regioni; nel 2025, tra le altre, l'Emilia-Romagna (100%), la Valle d'Aosta (90,0%), la P.a. di Bolzano (84,2%), la Liguria, l'Umbria e il Trentino-Alto Adige (81,8%) sono le Regioni ove maggiore è l'incidenza delle leggi di iniziativa della Giunta; la Calabria (82,4%), la Campania (74,3%) e la Sardegna (61,1%) sono gli enti nei quali è più alta l'incidenza delle leggi di iniziativa assembleare.

Anche nel 2024, la maggior parte delle leggi promulgate proveniva dalle Giunte. Infatti, su 581 leggi regionali, 352, pari al 60,6%, erano di iniziativa della Giunta e 225, pari al 38,7%, erano di iniziativa del Consiglio. Lo stesso rapporto si manteneva considerando separatamente Regioni ordinarie e Regioni a Statuto speciale (rispettivamente 57,7% e 70,5% di iniziativa dell'Esecutivo; 41,6% e 28,7% di iniziativa dell'Assemblea legislativa).

Naturalmente anche nell'anno da ultimo richiamato emergevano differenze tra Regioni; nel 2024, tra le altre, il Friuli Venezia Giulia (92,9%), il Molise (92,9%), la P.a. di Bolzano (92,3%) e la Liguria (78,9%) erano le Regioni con maggiore incidenza delle leggi di iniziativa della Giunta; la Calabria (83,7%), la Sardegna (64,0%) e la Campania (61,5%) erano gli enti nei quali dominavano le leggi di iniziativa assembleare.

Come si ricava dal grafico 2, aumenta lievemente, nel 2025, il dato dell'iniziativa mista. In genere si tratta di iniziativa Giunta-Consiglio.

Considerando il complesso delle Regioni, la percentuale dell'iniziativa mista è dello 0,8% (era dello 0,7% nel 2024): è dell'1,1% nelle Regioni ordinarie (era dello 0,7% nel 2024), mentre non si segnalano leggi di iniziativa mista nelle specialità (era dello 0,8% nel 2024). Il dato evidenzia, dunque, una lieve crescita nelle Regioni ordinarie.

La prevalenza dell'iniziativa dell'Esecutivo è dovuta alla circostanza che molte leggi, per espressa previsione statutaria (e di legge ordinaria)⁷, sono a iniziativa vincolata. Si tratta per lo più di atti legati a passaggi legislativi obbligati, quali la manovra di bilancio (rendiconto, assestamento, stabilità, bilancio) e la legislazione di riordino e

⁷ Ad esempio, in Toscana, lo Statuto (art. 23) prevede espressamente che l'iniziativa sia riservata alla Giunta solo per i bilanci e il rendiconto; la disposizione in base alla quale la Giunta può presentare un progetto di legge finanziaria (contestualmente alla legge di bilancio) è stata introdotta, invece, con legge ordinaria (l.r. 36/2001, art. 13).

manutenzione (riordino normativo e collegato)⁸. In particolare, le leggi legate al bilancio occupano il 28,2% delle leggi del 2025 — il 32,0% delle leggi del 2024, il 29,4% delle leggi del 2023, il 29,2% delle leggi del 2022, il 28,8% delle leggi del 2021 e il 29,1% delle leggi del 2020 — sulle quali però è fervente l'attività emendativa dell'Assemblea e, spesso, dei consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

Per contro, alcune Regioni rilevano non solo l'incremento costante negli anni dei progetti di legge presentati dai consiglieri rispetto a quelli presentati dalla Giunta⁹ ma anche un buon tasso di successo¹⁰.

Le leggi di iniziativa dei consiglieri, poi, continuano a interessare non solo temi affidati tradizionalmente all'iniziativa assembleare (come, ad esempio, profili istituzionali e organizzativi del proprio assetto e delle proprie strutture) ma si caratterizzano anche per occupare spazi afferenti agli altri settori di intervento regionale. Ad esempio, la Regione Lombardia, nel Rapporto sulla legislazione 2025 già citato, pur evidenziando, nella XII legislatura “la generale predominanza dell'Esecutivo in quasi tutte le aree di intervento”, segnala come “nei macrosettori Sviluppo economico e attività produttive e Servizi alla persona e alla comunità [...] l'iniziativa consiliare delle leggi è stata pressoché esclusiva”¹¹.

⁸ Cfr. Regione Lombardia-II Consiglio, *Rapporto 2025 sulla legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale, gennaio-dicembre 2025*, 2026, pp. 44-51. Il testo è disponibile sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.regione.lombardia.it)

⁹ Dalle risposte al questionario 2025, infatti, risultano presentati 970 progetti di iniziativa consiliare (con la Sicilia e la Basilicata che fanno la parte del leone con 171 e 122 progetti) e 658 di iniziativa della Giunta (con i 248 progetti della Puglia). Anche dalle risposte al questionario 2024 emergeva che la maggior parte dei progetti proveniva dai consiglieri (884) mentre 660 erano di iniziativa della Giunta (con i 257 progetti della Puglia) e lo stesso avveniva nel 2023 con 1.157 progetti presentati dai consiglieri e 639 di iniziativa della Giunta (che presentava così quasi il 50% in meno dei progetti presentati dai consiglieri).

¹⁰ Nel Rapporto sulla legislazione della Regione Toscana relativo al 2022 si leggeva che il successo dei progetti di iniziativa consiliare origina dal fatto che “in molti casi l'iniziativa parte dall'Ufficio di presidenza e quindi è espressione sia della maggioranza che dell'opposizione, entrambe componenti dell'Ufficio di presidenza” (Regione Toscana-Consiglio Regionale, *Rapporto sulla legislazione-anno 2022*, maggio 2023, p. 162, in www.consiglio.regione.toscana.it). Nell'ultimo Rapporto pubblicato si legge che “l'iniziativa consiliare continua ad essere presente con un buon indice di successo, in linea con gli anni precedenti al 2023 che aveva rilevato una sua diminuzione” (Regione Toscana, Consiglio regionale, *Rapporto sulla legislazione - Anno 2024. Cenni sulle leggi di fine legislatura (gennaio-settembre 2025, cit., p. 217)*.

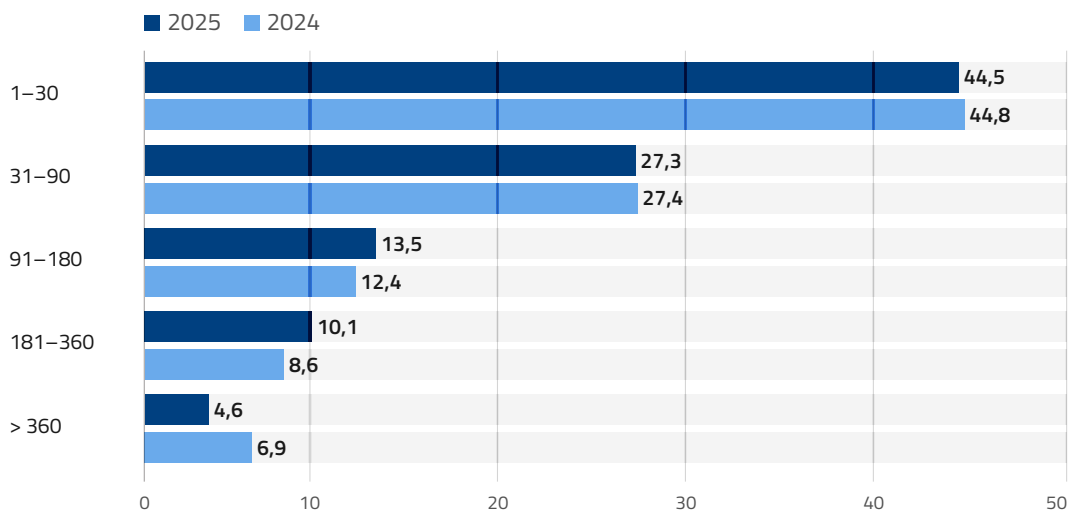
¹¹ Cfr. Regione Lombardia-II Consiglio, *Rapporto 2025 sulla legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale*, cit., p. 22.

La medesima considerazione era stata segnalata dalla Regione Toscana nel Rapporto sulla legislazione 2024: le leggi di iniziativa consiliare, oltre a toccare ambiti materiali afferenti all'“Ordinamento istituzionale” (tra gli altri, enti locali e decentramento) hanno riguardato principalmente il territorio, l'urbanistica e la protezione civile per il “Territorio ambiente e infrastrutture”; la tutela della salute, i servizi sociali, i beni e le attività culturali e lo sport per il macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità”¹².

Infine, guardando al periodo intercorrente tra la data della prima seduta consiliare della Commissione competente per materia e la data della seduta consiliare nella quale il progetto è approvato definitivamente (cfr. [tabelle 3, 3a](#) e grafico 3), si può constatare che il maggior numero di leggi ha un iter compreso tra 1 e 30 giorni (264 leggi, pari al 44,5% del totale); seguono le leggi approvate tra 31 e 90 giorni (162 leggi, pari al 27,3%); tra 91 e 180 giorni (80 leggi, pari al 13,5%), tra i 181 e 360 (60, pari al 10,1%), oltre i 360 giorni (27 leggi, pari al 4,6%). Anche in questo caso le differenze tra Regioni sono sensibili.

Grafico 3 **Durata (in giorni) dell'iter di approvazione delle leggi**

Anni 2024-2025; Valori percentuali



¹² Regione Toscana-Consiglio Regionale, *Rapporto sulla legislazione-Anno 2024*, cit. p. 211.

Ad esempio, nelle Regioni Emilia-Romagna l'84,6% delle leggi ha avuto un *iter* compreso tra 1 e 30 giorni; nella P.a. di Trento il 58,3% tra 31-90 giorni; in Calabria il 23,5% tra 91 e 180; in Abruzzo il 27,8% tra 181 e 360 e in Veneto il 30,8% oltre i 360 giorni.

Situazione simile nel 2024 quando il maggior numero di leggi aveva un *iter* compreso tra 1 e 30 giorni (260 leggi, pari al 44,8% del totale) a cui seguivano le leggi approvate tra 31 e 90 giorni (159 leggi, pari al 27,4%); tra 91 e 180 giorni (72 leggi, pari al 12,4%); tra i 181 e 360 (50, pari all'8,6%); oltre i 360 giorni (40 leggi, pari al 6,9%). Anche in questo caso le differenze tra Regioni erano sensibili. Ad esempio, nelle Regioni Molise e Friuli Venezia Giulia il 100,0% delle leggi aveva avuto un *iter* compreso tra 1 e 30 giorni; in Emilia-Romagna il 53,8% tra 31-90 giorni; in Sicilia il 34,6% tra 91 e 180; in Umbria il 24,1% tra 181 e 360 e ancora in Umbria, il 24,1% oltre i 360 giorni.

Tra quelle che hanno un *iter* più lungo rientrano sicuramente le leggi di stabilità e i bilanci di previsione, anche a causa dell'esame in più Commissioni di merito delle parti di competenza. Hanno spesso un *iter* lungo anche alcune leggi di riordino nuove o di modifica, alcune leggi istituzionali e le leggi statutarie che richiedono un procedimento di approvazione rafforzato (approvazione nel medesimo testo con due deliberazioni votate ad intervallo non inferiore a due mesi; pubblicazione sul BUR per un periodo di tre mesi prima della sua promulgazione che avverrà in caso di mancata richiesta di referendum da parte dei soggetti legittimati). Ad esempio, il testo della legge statutaria della Liguria (1/2025), presentato al Consiglio regionale nel mese di dicembre 2024, approvato dalla I Commissione consiliare nel mese di marzo 2025, esaminato e approvato in prima lettura dall'Assemblea legislativa nel mese di giugno 2025 e in seconda lettura nel mese di settembre 2025, è stato definitivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale nel mese di dicembre 2025 (sul testo di legge non era stata presentata alcuna richiesta di referendum).

Infine, accanto a leggi caratterizzate da un *iter* particolarmente articolato, possono essere adottati interventi legislativi mediante procedura abbreviata, istituto previsto da alcuni Statuti regionali che consente la presentazione della proposta direttamente in 'Aula, senza l'esame preventivo da parte delle Commissioni di merito.

In particolare, dell'istituto richiamato ha fatto un largo uso la Regione Toscana, soprattutto negli anni delle legislature anteriori a quella terminata nel 2025. Secondo quanto riportato nell'ultimo Rapporto

sulla legislazione regionale, il numero delle proposte di legge presentate direttamente in Aula si attesta su valori significativamente più contenuti rispetto a quelli osservati nelle legislature precedenti.

Tale andamento testimonia una sostanziale adesione al procedimento legislativo ordinario, fondato sul coinvolgimento delle Commissioni competenti e sulla partecipazione dei consiglieri alle diverse fasi di formazione della legge.

Il ricorso a un *iter* abbreviato è, infatti, generalmente giustificato dall'esigenza di fornire risposte tempestive a situazioni sopravvenute che richiedono interventi urgenti. Tuttavia, i dati relativi alla precedente legislatura avevano suscitato alcuni dubbi circa l'effettiva sussistenza di tale necessità in tutti i casi esaminati. La costante diminuzione registrata negli ultimi anni, culminata nel 2024 (e nel 2025) con il mancato utilizzo dell'istituto, sembra invece confermare la possibilità di ricondurre l'approvazione delle leggi entro il quadro procedurale ordinario delineato dallo Statuto e dal Regolamento dell'Assemblea, riservando il ricorso all'*iter* abbreviato alle sole ipotesi in cui ragioni di effettiva urgenza rendano necessario derogare all'esame preventivo delle Commissioni di merito¹³.

3.1.3

Le leggi regionali per tipologia normativa

Come si ricava dalle rilevazioni precedenti, le leggi regionali sono distribuite, con alcune oscillazioni, principalmente su tre tipologie normative: leggi settoriali, leggi di manutenzione e leggi di bilancio. Mentre fino al 2022 la tipologia prevalente era stata quella delle leggi di manutenzione, gli anni successivi hanno segnato una inversione di tendenza registrando una prevalenza di leggi di settore nel 2023 e di leggi di

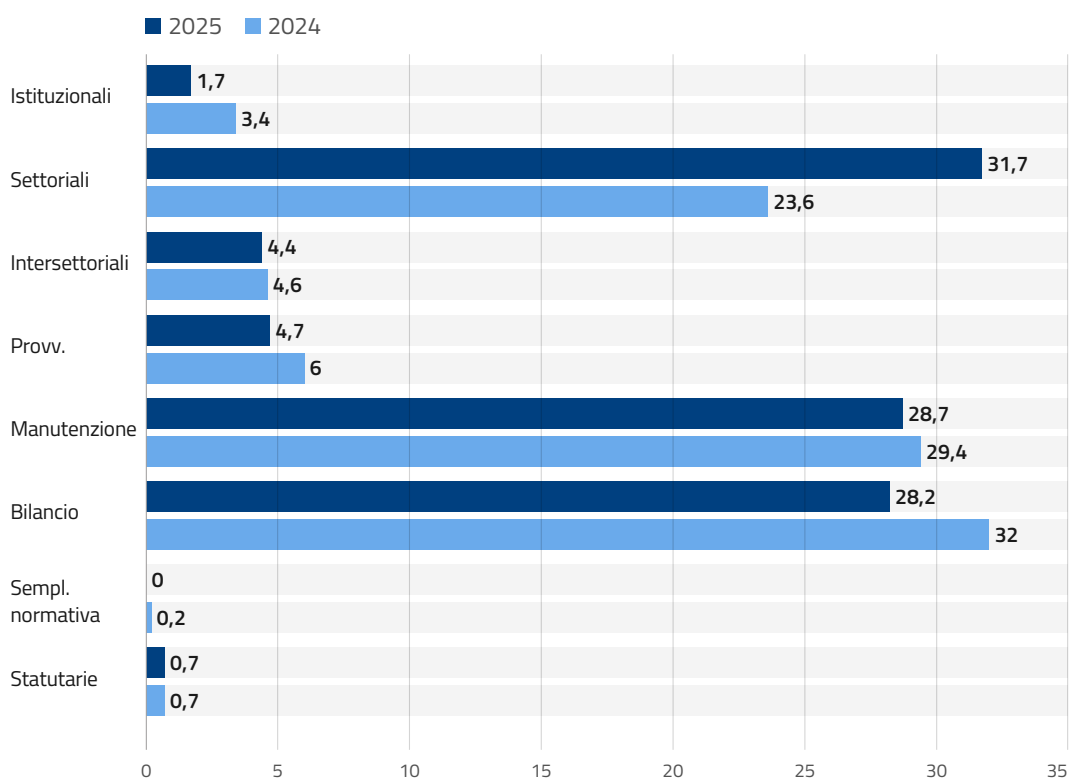
¹³ Cfr Regione Toscana-Consiglio Regionale, *Rapporto sulla legislazione-Anno 2024*, cit. p. 193, dove si legge che i valori massimi sono stati raggiunti nel 2014 con 18 proposte (5 di iniziativa della Giunta e 13 del Consiglio) e nel 2015 con 14 proposte (2 di Giunta e 12 di Consiglio). Negli anni successivi il ricorso a tale modalità procedurale si è progressivamente ridotto, attestandosi su livelli che possono essere considerati fisiologici e tornando a crescere soltanto nel 2019 e nel 2020, quando le leggi approvate direttamente dall'Aula sono state rispettivamente 10 e 11. A partire dal 2021 si osserva, invece, una nuova e costante contrazione: dalle 3 leggi approvate direttamente dall'Assemblea nel 2021 si è passati a un solo testo nel 2023, sino ad arrivare all'assenza totale di casi nel 2024 (e nel 2025).

bilancio nel 2024. Nel 2025 il primato spetta nuovamente alle leggi settoriali a cui seguono, con percentuali quasi uguali, le leggi di manutenzione e di bilancio (cfr. [tabelle 4, 4a](#) e grafico 4).

Nel 2025, le leggi settoriali sono, infatti, 188 (pari al 31,7% del totale); continuano a mantenere un posto significativo anche le leggi di manutenzione (170 leggi, pari al 28,7% del totale) e le leggi di bilancio (167, pari al 28,2%)¹⁴. Poco rilevante è il numero degli interventi legislativi collocabili nelle altre categorie. Infatti, 28 – pari al 4,7% del totale – rientrano nelle leggi provvedimento; 26 – pari al 4,4% del totale – interessano

Grafico 4 Tipologia normativa

Anni 2024-2025; Valori percentuali



¹⁴ Le leggi di bilancio classificate per tipologia normativa (167) non coincidono con le leggi di bilancio classificate per materia (168) perché una legge della Regione Piemonte (LR 24/2025) nella [tabella 4](#) è classificata in “provvedimento” mentre nella [tabella 7](#) è classificata in “bilancio”.

più settori e, di conseguenza, sono collocate nella categoria delle leggi intersettoriali¹⁵; 10 – pari all'1,7% del totale – sono leggi istituzionali e 4 – pari allo 0,7% del totale – sono leggi statutarie. Nel 2025 non sono state promulgate leggi di abrogazione generale.

Nel 2024, invece, 186 leggi erano collocate nella tipologia delle leggi di bilancio (pari al 32,0% del totale), 171 nelle leggi di manutenzione (pari al 29,4% del totale) e 137 nelle leggi settoriali (pari al 23,6%). Sempre poco rilevante era il numero degli interventi legislativi inseriti nelle altre categorie: 35 – pari al 6,0% del totale – rientravano nelle leggi provvedimento; 27 – pari al 4,6% del totale – erano leggi plurisettoriali; 20 – pari al 3,4% del totale – erano leggi istituzionali; 4 – pari allo 0,7% del totale – erano leggi statutarie e 1 – pari allo 0,2% del totale – rientrava nella categoria delle leggi di semplificazione normativa.

3.1.3.1

Uno sguardo alle leggi di riordino

Fino al 2022, come già messo in luce, la categoria maggiormente sfruttata dalle Regioni era quella delle leggi di manutenzione, cui seguivano le leggi di bilancio e le leggi settoriali, mentre sempre poco spazio era occupato dalle altre tipologie normative (leggi provvedimento, inter-settoriali, istituzionali, semplificazione normativa e statutarie).

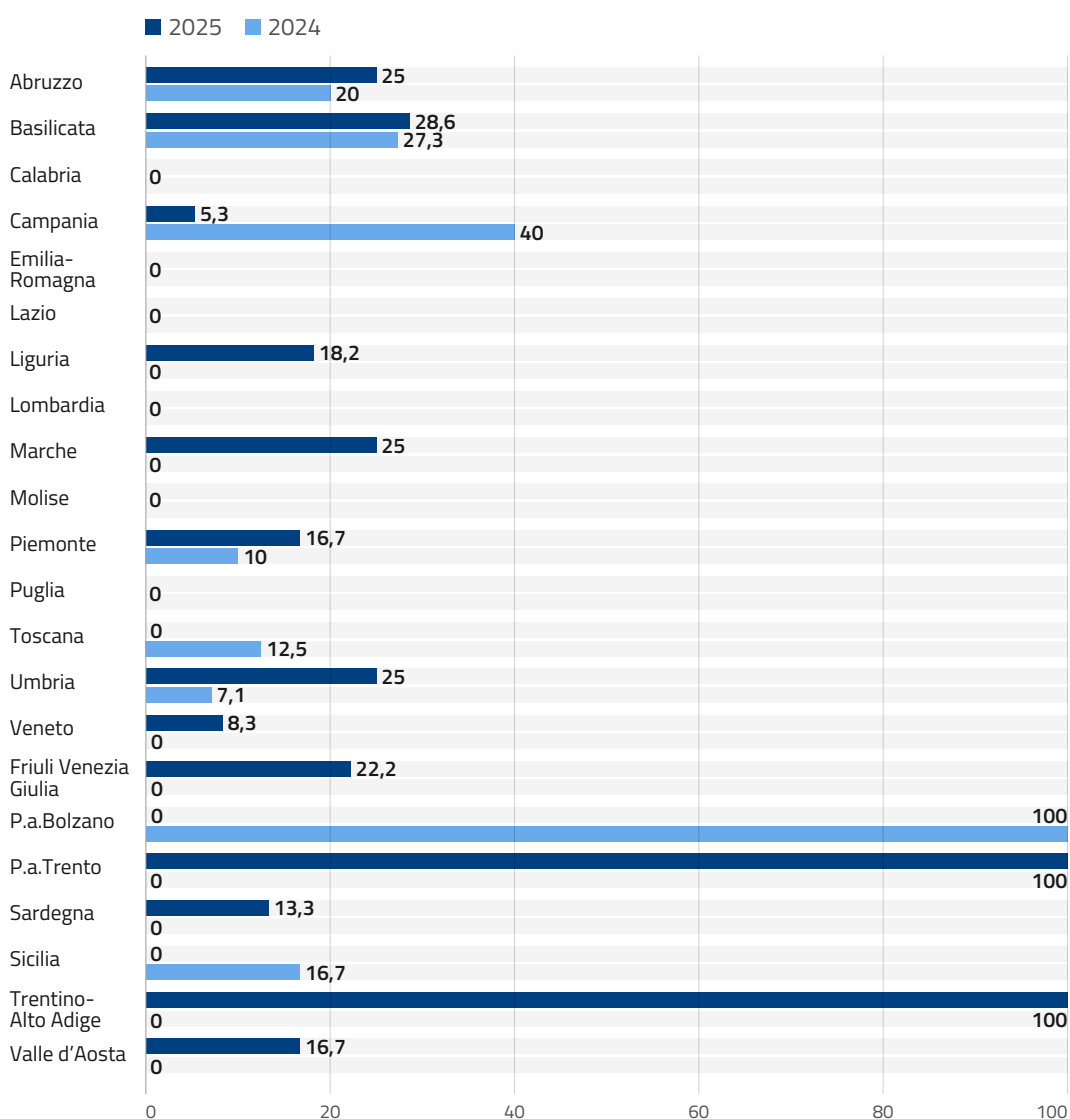
Tralasciando le leggi di bilancio che, anche nel 2025 risultano significative, e focalizzando l'attenzione sulle leggi settoriali, si segnalano sia alcune leggi classificabili come normative di riforma e/o di riordino di intere materie o di interi campi di attività o parti significative di essi, che talvolta dispongono anche l'abrogazione di leggi ormai superate, sia alcune leggi che intervengono a disciplinare ambiti materiali mai disciplinati o, comunque, di notevole rilevanza per le politiche regolate.

Le leggi di riordino nuove e quelle adottate secondo tecnica mista del 2025 – in alcuni casi le Regioni hanno fornito i dati anche delle leggi di modifica che, innestandosi sulla legge originale sono però da

¹⁵ Le leggi plurisettoriali della [tabella 4](#) non coincidono con le leggi classificate nel "multisetto" della [tabella 7](#) perché nella tabella per tipologia alcune leggi trovano collocazione nelle leggi di manutenzione (ad esempio, i collegati che contengono solo modifiche sono inseriti in manutenzione, quelli che contengono anche disposizioni nuove sono classificate come intersettoriali). Nella tabella per macrosettori e materie, invece, le leggi (nuove e di manutenzione) sono collocate tutte nel "multisetto".

Grafico 5 **Leggi di riordino sul totale delle leggi istituzionali e settoriali**

Anni 2024-2025; Valori percentuali



considerare esclusivamente tra le leggi di manutenzione — calcolate sul totale delle leggi istituzionali e settoriali risultano essere 23 su 198, pari all'11,6% del totale: 10,2% nelle Regioni ordinarie e 17,1% nelle specialità (cfr. [tabella 5](#) e grafico 5).

Situazione leggermente diversa nella rilevazione dell'anno precedente quando su 157 leggi, 13, pari all'8,3% del totale, erano leggi di riordino. Analoghe percentuali nel 2023 con l'8,7% di leggi ascrivibili alla categoria delle leggi di riordino (20 leggi su 229).

In valori assoluti, il dato maggiormente significativo risulta essere, nel 2025, quello delle Regioni Abruzzo e Marche con 5 e 3 leggi di riordino sul totale delle leggi istituzionali e settoriali (nel 2024, invece, facevano la parte del leone le Regioni Campania e Basilicata con 4 e 3 di riordino).

Per richiamare solo qualche esempio e tralasciando le leggi di novellazione di leggi di riordino, tra le leggi "organiche" settoriali e istituzionali, rientrano le ll.rr. 18 e 27/2025 della Regione Abruzzo che, con i 26 articoli e un allegato della prima, è intervenuta a disciplinare l'attività normativa regionale e la qualità della normazione, mentre con i 35 articoli della seconda ha dettato la disciplina organica delle relazioni tra la Regione e le Comunità di abruzzesi nel mondo; le ll.rr. 13 e 17/2025 della Basilicata che, con i 33 articoli della prima, ha istituito il Difensore civico, il Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per il diritto alla salute e degli anziani, nonché dei Garanti per l'infanzia e l'adolescenza, delle persone con disabilità e della natura, mentre, con i 19 articoli della seconda, ha disciplinato il Servizio di cittadinanza attiva per la cultura e la coesione sociale (S.C.A.C.CO); la l.r. 12/2025 della Campania che in 22 articoli ha riunito in un unico testo, coordinandole, le leggi in materia di cultura della legalità, promuovendo così un sistema integrato di iniziative e progetti volti ad attuare politiche educative, culturali e sociali che mirano alla diffusione della cultura della legalità, alla prevenzione della criminalità e al sostegno delle vittime innocenti della criminalità; le ll.rr. 7 e 23/2025 della Regione Marche che, con i 37 articoli della prima, ha disciplinato l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di protezione civile, mentre con i 26 articoli della seconda ha dettato norme per il sostegno e la promozione del Terzo settore, dell'attivismo civico e dell'economia sociale nella Regione; la l.r. 9/2025 dell'Umbria che ha semplificato e riordinato la legislazione volta a disciplinare le figure dei Garanti regionali al fine di rendere più efficiente e più efficace la garanzia e la tutela dei diritti dei cittadini, confermando l'istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (già istituito dall'art. 360, co.1, del TU in materia di sanità e servizi sociali

(l.r. 11/2015), del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale (già istituito dall'art. 360, co. della l.r. 11/2015), del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità (già istituito dall'art. 1 della LR 1/2022); le ll.rr. 14 e 17/2025 del Friuli Venezia Giulia che, con i 41 articoli della prima, ha promosso l'attuazione di un programma organico finalizzato allo sviluppo, al coordinamento e all'armonizzazione degli interventi di innovazione sociale, intesa quale capacità di innescare i cambiamenti necessari ad affrontare le sfide della società contemporanea, al fine di assicurare alle persone migliori condizioni di vita individuale, familiare e lavorativa e favorire la permanenza e l'attrazione nella Regione di giovani, famiglie e lavoratori, e con i 147 articoli della seconda legge indicata ha disciplinato l'ordinamento del settore del commercio e del turismo in attuazione dell'art. 4, co. 1, nn. 6), 8) e 10), dello Statuto speciale (legge costituzionale 1/1963) e in conformità alla normativa europea e statale di recepimento in materia di commercio e turismo, perseguendo il fine della promozione integrata del territorio attraverso interventi coordinati di sviluppo economico, di progettazione universale e di valorizzazione delle risorse materiali e immateriali della Regione e sostenendo la qualità, la stabilità, la sicurezza e la tutela del lavoro; la l.r. 6/2025 della Valle d'Aosta che, in 30 articoli, ha fissato la disciplina della materia dell'artigianato di beni durevoli e semidurevoli prodotti nella Regione nelle sue espressioni storiche, tradizionali, territoriali e artistiche con l'obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e identitario rappresentato dall'artigianato valdostano.

Inoltre, tra le leggi settoriali di particolare interesse che intervengono per la prima volta a regolare ambiti materiali non ancora disciplinati sono da richiamare, ad esempio, le ll.rr. 3 e 17/2025 della Lombardia che introducono, la prima, interventi mirati a promuovere l'ascolto attivo delle giovani generazioni e a supportare iniziative educative per prevenire e contrastare il disagio giovanile, con attenzione particolare ai contesti urbani, la seconda, disposizioni specifiche per il contrasto alla povertà sanitaria, regolando la promozione e il sostegno delle attività solidali di recupero e donazione di medicinali, prodotti farmaceutici e presidi sanitari inutilizzati; la l.r. 5/2025 del Piemonte che prevede misure di sostegno per le vittime di truffe e delitti informatici contro il patrimonio legati alla dipendenza affettiva; la l.r. 4/2025 della Puglia che promuove l'innovazione aperta e

l'uso dell'intelligenza artificiale nel sistema produttivo e nella pubblica amministrazione, puntando alla crescita digitale delle piccole e medie imprese e dei servizi ai cittadini in linea con le regole europee; le ll.rr. 16/2025 della Toscana e 26/2025 della Sardegna che hanno disciplinato, entrambe, le modalità organizzative per l'accesso alle procedure di suicidio medicalmente assistito.

3.1.3.2 e alle leggi di manutenzione

La tipologia delle leggi di modifica, come anticipato, cede il primato alle leggi di settore nel 2025 (e già prima nel 2023) e alle leggi di bilancio nel 2024.

Nel 2025, 170 leggi, pari al 28,7% del totale, intervengono a modificare, integrare o sostituire parte della normativa vigente (cfr. [tabella 4](#), [4a](#) e grafico 4)¹⁶. Si registra, dunque, il decremento di un punto percentuale delle leggi di novellazione rispetto alla rilevazione del 2024: allora le leggi di manutenzione erano 171, pari al 29,4%, del totale delle leggi promulgate.

Le Regioni che registrano il più alto numero di leggi di novellazione sono tra le ordinarie la Toscana (41,2%) e la Calabria (39,2%), mentre con il minor numero figura la Liguria (4,5%). Nelle specialità, invece, il primato spetta alla P.a. di Trento con il 58,3% di leggi ascrivibili a tale tipologia normativa.

Anche nel 2024, alcune Regioni avevano dedicato la maggior parte dell'attività legislativa alla sua manutenzione. Così era stato sempre

¹⁶ Analizzando la produzione legislativa delle Regioni ordinarie e delle specialità in base alla tecnica redazionale — cfr. [tabella 6](#) — si evidenzia la prevalenza di leggi nuove rispetto alle leggi di novellazione. Il dato delle novelle (di alcune Regioni) si discosta dal numero delle leggi di manutenzione classificate nella [tabella 4](#) per tipologia normativa (anche se di solito le voci "manutenzione" e "novellazione" tendono a coincidere) perché, ad esempio, le leggi di variazione di bilancio e le leggi di manutenzione delle leggi finanziarie, in coerenza con la classificazione per materia, sono incluse nella tabella per tipologia alla voce bilancio (e non alla voce manutenzione). Facendo riferimento a tutte le Regioni si può constatare che, nel 2025, su 593 leggi, 311 (pari al 52,4%) sono testi nuovi, 194 sono novelle e 88 sono leggi redatte secondo tecnica mista. Le novelle costituiscono, dunque, il 32,7% del totale delle leggi regionali con percentuali leggermente più alte nelle Regioni ordinarie rispetto alle specialità (33,6% contro 30,4%). Nel 2024, invece, su 581 leggi, 293 (pari al 50,4%) erano testi nuovi, 194 novelle e 93 leggi redatte secondo tecnica mista. Le novelle costituivano il 33,4% del totale delle leggi regionali con percentuali leggermente più alte nelle specialità rispetto alle Regioni ordinarie (33,4% contro 32,3%).

per la Toscana (60,4%), la Lombardia (47,8%) e la P.a. di Trento (57,1%), mentre la manutenzione non aveva occupato alcuno spazio in Molise e molto poco in Friuli Venezia Giulia con il 7,1% e in Puglia con il 16,3% di leggi di novellazione.

Il dato riportato, però, non esaurisce quello degli interventi di manutenzione. Per averne il peso complessivo, a questi interventi andrebbero sommati, infatti, le altre novelle inserite in leggi che introducono nuove disposizioni.

Molto spesso, poi, le leggi di manutenzione intervengono ripetutamente sui medesimi atti, anche se su diverse disposizioni.

Inoltre, all'alto numero di interventi manutentivi concorrono, in molte Regioni, i grandi contenitori variamente definiti quali la legge annuale di manutenzione (Campania, Toscana e Valle d'Aosta), la legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale (Piemonte), la legge di adeguamento ordinamentale generale e settoriale (Liguria e Veneto), la legge di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale o anche di adeguamento della legislazione regionale (Marche), la legge di semplificazione settoriale e plurisettoriale (Friuli Venezia Giulia e Lombardia), la legge di revisione normativa ordinamentale (ancora Lombardia).

Tali leggi sono nate con l'obiettivo di contenere il ricorso eccessivo a leggi di mera modifica anche al fine di contribuire al miglioramento della qualità dell'intero complesso normativo.

Accanto a queste tipologie, molte Regioni – oltre che attraverso singole leggi che si limitano a modificare la normativa vigente in una data materia – operano la manutenzione del sistema con le leggi di stabilità (ma anche con quelle di assestamento o di variazione del bilancio) e, soprattutto, con i c.d. collegati.

Per restare alle ultime leggi di stabilità promulgate, in quasi tutti i provvedimenti del 2025 (81%)¹⁷ si ritrovano disposizioni di modifica testuale della normativa vigente. Per citare qualche esempio di leggi di stabilità (per il 2025 e per il 2026), promulgate nel periodo di riferimento, che hanno novellato leggi vigenti di vari settori di competenza regionale, si richiamano la l.r. Abruzzo 1/2025 che è intervenuta a modificare disposizioni di 10 leggi regionali; la l.r. Lazio 20/2025 che ha

¹⁷ Cfr. *Le leggi di stabilità regionali e gli interventi attuativi del federalismo fiscale* nell'Appendice al Rapporto (relativa al 2025) disponibile sul sito della Camera.

modificato 26 leggi regionali; la l.r. Marche 25/2025 che ha apportato modifiche a 6 leggi regionali e la l.r. Friuli Venezia Giulia 19/2025 che ha operato su ben 44 leggi, apportando modifiche (e abrogazioni) anche su più disposizioni dello stesso intervento legislativo.

Per quanto riguarda i collegati, nel 2025, la Regione Emilia-Romagna ha modificato, con la l.r. 11, 19 leggi regionali in materia di sviluppo economico, governo del territorio, ambiente, agricoltura, economia solidale, organizzazione di enti regionali, sanità e politiche sociali; la Regione Liguria ha modificato 15 leggi regionali con la l.r. 20 e la Lombardia 20 con la l.r. 19.

Spesso la manutenzione passa anche attraverso le leggi europee o comunitarie regionali, sede naturale per l'adeguamento della normativa all'ordinamento europeo e anche attraverso leggi ad esse collegate. Ad esempio, ha modificato numerose disposizioni di 19 leggi regionali la l.r. 9/2025 della Regione Emilia-Romagna, recante appunto modifiche (e abrogazioni) di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2025.

Come già evidenziato nei precedenti Rapporti, tutti questi esempi confermano che l'attività di manutenzione degli ordinamenti regionali non si esaurisce nelle sole leggi espressamente qualificate come di manutenzione, ma si manifesta in misura significativa anche attraverso altri provvedimenti legislativi. Emblematico è il caso della Toscana, dove alle 21 leggi classificate come leggi di manutenzione, che hanno inciso complessivamente su 65 leggi regionali intervenendo non solo più volte sui medesimi testi nel corso dell'anno, ma anche su disposizioni già oggetto di precedenti modifiche, si aggiungono ulteriori 9 leggi che, pur non rientrando formalmente in tale categoria, hanno comunque introdotto modifiche a numerose disposizioni vigenti. Analoga situazione si riscontra nel Lazio, dove accanto alle 3 leggi di manutenzione figurano altre 10 leggi che hanno novellato ben 81 leggi regionali vigenti, e nelle Marche, dove alle 9 leggi di manutenzione si affiancano ulteriori 8 interventi legislativi che hanno modificato complessivamente altre 26 leggi.

Tali esempi evidenziano come il dato relativo alle sole leggi di manutenzione fornisca una rappresentazione soltanto parziale del fenomeno. Una sua analisi più compiuta richiederebbe, infatti, di considerare non solo l'insieme delle leggi modificanti, ma anche, e soprattutto, il numero e l'entità delle disposizioni e delle leggi effettivamente interessate dagli interventi di modifica.

3.1.4

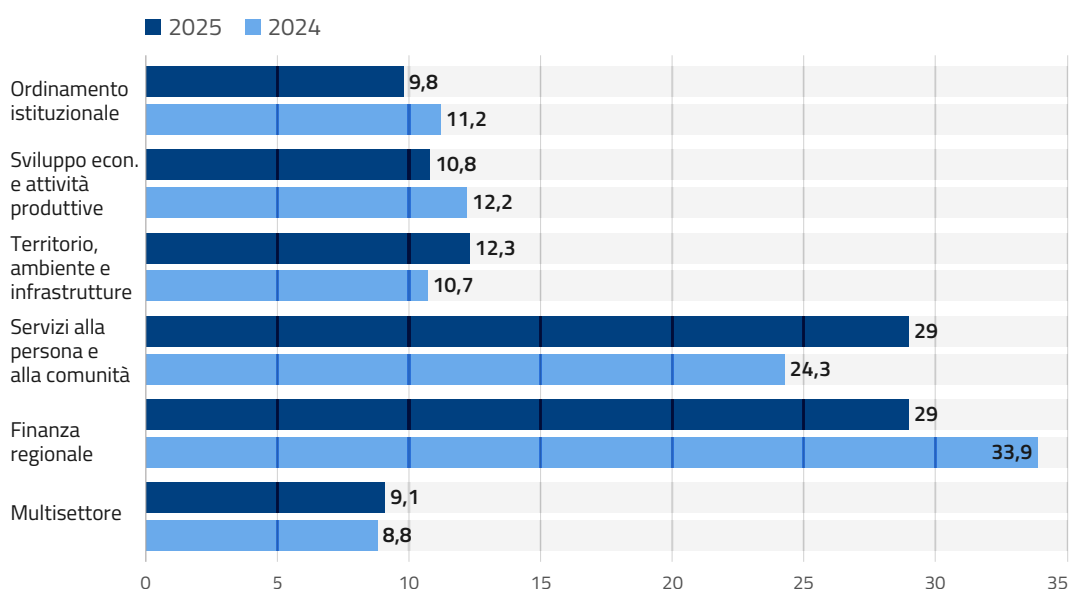
L'impegno legislativo delle Regioni nei diversi macrosettori e nelle materie

I dati relativi alla distribuzione delle leggi regionali tra i macrosettori evidenziano che nel 2025, su 593 leggi promulgate, i macrosettori maggiormente sfruttati sono la “finanza regionale” e i “servizi alla persona e alla comunità” con entrambi 172 leggi (pari al 29,0% del totale), seguiti dal “territorio, ambiente e infrastrutture” con 73 leggi (12,3%), dallo “sviluppo economico e attività produttive” con 64 leggi (10,8%), dall’“ordinamento istituzionale” con 58 leggi (9,8%). Infine, altre 54 leggi, pari al 9,1%, sono classificate nel “multisetore”: in genere leggi di semplificazione, di abrogazione, collegati alle finanziarie (o alle leggi europee) che riguardano più macrosettori (cfr. [tabella 7](#) e grafico 6).

Comparando il dato con l'anno precedente emerge un ordine di prevalenza parzialmente diverso. Infatti, su 581 leggi, il primo macrosettor di intervento era, nel 2024, sempre quello della “finanza regionale” con 191 leggi (pari al 32,9% del totale), seguito dai “servizi alla persona e alla comunità” con 141 leggi (24,3%), dallo “sviluppo economico e attività produttive” con 71 leggi (12,2%), dall’“ordinamento istituzionale” con 65 leggi (11,2%), dal “territorio, ambiente e infrastrutture” con 67 leggi (11,5%), e infine, altre 50 leggi, pari al 8,6%, sono classificate nel “multisetore”.

Grafico 6 **Distribuzione delle leggi per macrosettori**

Anni 2024-2025; Valori percentuali



(11,2%), dal “territorio, ambiente e infrastrutture” con 62 leggi (10,7%). Infine, altre 51 leggi, pari all’ 8,8%, erano classificate nel “multisetore”.

Rispetto alle tendenze riscontrate negli anni precedenti, si può osservare, dopo la contrazione registrata nel 2010, la tenuta e, in alcuni anni, l’incremento sostanziale della produzione legislativa nel campo dei “servizi alla persona e alla comunità”. La crescita costante e significativa del macrosettore, già registrata da tempo (basti ricordare le 195 del 2009), sembra rispondere al bisogno delle Regioni di svolgere funzioni dirette a fornire servizi alle loro comunità e di far fronte, con interventi puntuali e tempestivi, ai problemi derivanti dalla crisi economica e occupazionale ampliata, soprattutto negli ultimi anni, anche dall’emergenza sanitaria.

L’analisi della distribuzione delle leggi tra le diverse materie ricomprese nei singoli macrosettori non evidenzia elementi di particolare novità rispetto a quanto emerso negli anni precedenti.

Nel 2025, all’interno del macrosettore “ordinamento istituzionale”, gli interventi normativi riguardano prevalentemente le materie “enti locali e decentramento” e la voce “altro”, entrambe con 14 leggi, seguite da “personale e amministrazione” con 13 leggi. Analoga è la situazione registrata nel 2024, quando, nel medesimo macrosettore, le materie maggiormente interessate dall’intervento legislativo erano “personale e amministrazione” (16 leggi), “enti locali e decentramento” (15 leggi) e la voce “altro” (12 leggi).

La materia “enti locali e decentramento” raggruppa sia leggi nuove che di manutenzione prevalentemente relative a interventi di sostegno a favore degli enti locali a seguito di emergenze ambientali¹⁸, alla disciplina del Consiglio delle Autonomie locali¹⁹, alla disciplina delle unioni di comuni e all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali²⁰, alla classificazione dei comuni capoluogo di Provincia ai fini dell’assegnazione dei segretari comunali²¹, alla modifica della denominazione dei comuni²², alla disciplina dello svolgimento contestuale delle elezioni regionali e comunali²³.

¹⁸ Cfr. l.r. Liguria 16/2025, l.r. Valle d’Aosta 12/2025.

¹⁹ Cfr. l.r. Toscana 26/2025.

²⁰ Cfr. l.r. Toscana 31/2025.

²¹ Cfr. l.r. Sardegna 3/2025, l.r. Valle d’Aosta 15/2025.

²² Cfr. l.r. Sicilia 25/2025, l.r. Trentino-Alto Adige 3/2025.

²³ Cfr. l.r. Valle d’Aosta 4/2025.

Quanto alla voce “altro”, essa comprende, oltre a interventi legislativi in materia di referendum²⁴ e di sistema informativo integrato regionale²⁵, anche leggi concernenti la democrazia diretta, la partecipazione e la formazione politica²⁶, la virtualizzazione della Gazzetta ufficiale²⁷, il procedimento amministrativo e il diritto di accesso²⁸, nonché l’istituzione dell’Osservatorio sulla desertificazione bancaria²⁹.

Rientrano nella voce “personale e amministrazione” alcune leggi relative alla proroga della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni del personale regionale, degli enti strumentali e delle Aziende sanitarie³⁰, ai criteri di selezione del personale delle segreterie degli organismi politici e delle strutture di supporto del Presidente del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari³¹, all’organizzazione amministrativa e alla dirigenza regionale³², alla valorizzazione del titolo di dottorato di ricerca nell’ambito dei concorsi pubblici per l’assunzione di personale da parte della Regione³³.

Nel macrosettore “sviluppo economico e attività produttive” si registra ancora una volta quanto già emerso nei Rapporti precedenti, ovvero la decisa prevalenza del numero di leggi regionali nel campo che sinteticamente può definirsi dello sviluppo rurale: le materie “agricoltura e foreste” (14 leggi) e “caccia, pesca e itticoltura” (3 leggi), infatti, totalizzano insieme 17 leggi sul totale di 64 leggi (pari al 26,6%). Nel 2024, il medesimo settore occupava il 29,6% della produzione legislativa: 15 leggi in “agricoltura e foreste” e 6 in “caccia, pesca e itticoltura” (21 leggi su di 71).

Nella prima voce rientrano, ad esempio, le leggi sulla multifunzionalità dell’azienda agricola e sull’agricoltura sociale³⁴, quelle sulla qualificazione delle imprese agromeccaniche³⁵, sulla valorizzazione e

²⁴ Cfr. l.r. Calabria 45/2025.

²⁵ Cfr. l.r. Calabria 17/2025.

²⁶ Cfr. l.p. Bolzano 16/2025.

²⁷ Cfr. l.r. Sicilia 28/2025.

²⁸ Cfr. l.r. Valle d’Aosta 2/2025.

²⁹ Cfr. l.r. Basilicata 36/2025.

³⁰ Cfr. l.r. Calabria 3/2025, l.r. Molise 10/2025, l.r. Sardegna 36/2025.

³¹ Cfr. ll.rr. Toscana 43 e 60/2025.

³² Cfr. l.r. Liguria 15/2025.

³³ Cfr. l.r. Marche 10/2025.

³⁴ Cfr. l.r. Marche 18/2025, l.r. Calabria 7/2025, l.r. Campania 21/2025, l.r. Molise 1/2025, l.r. Veneto 9/2025.

³⁵ Cfr. l.r. Marche 14/2025.

promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale³⁶ e sulla tutela del patrimonio olivicolo³⁷.

Sono classificate nella seconda voce, le leggi nuove e di modifica sulla protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e sulla disciplina del prelievo venatorio³⁸, sulla delega ai Consorzi di bonifica per la manutenzione dei compendi ittici regionali³⁹.

Seguono, poi, le materie “turismo” (con 13 leggi) e “sostegno all'innovazione per i settori produttivi” e “ricerca, trasporto e produzione di energia” (entrambe con 7 leggi). Situazione simile nel 2024 con 20 leggi nella prima materia richiamata e 9 nella seconda voce.

Le leggi, nuove o di novellazione, rientranti nel “turismo” disciplinano in generale le strutture turistico-ricettive e i complessi turistico-ricettivi all'aria aperta⁴⁰, la rete dei borghi⁴¹, la valorizzazione e il sostegno alle Pro Loco⁴², la promozione del cicloturismo⁴³, la disciplina dell'oleoturismo⁴⁴.

Le leggi della materia “ricerca, trasporto e produzione di energia”, invece, sono dirette a individuare le aree e le superfici idonee e non idonee all'installazione e alla promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile⁴⁵ e alla promozione dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile⁴⁶, nonché a dettare misure per la transizione energetica⁴⁷ e all'istituzione di Agenzie per l'energia⁴⁸.

Infine, se si escludono le 5 leggi classificate nella voce “multimateria”, molto limitato è il numero delle leggi negli altri campi materiali.

Con riferimento al macrosettore “territorio, ambiente e infrastrutture”, prevalgono nettamente gli interventi legislativi in materia di “territorio e urbanistica” cui sono riconducibili 26 leggi e “protezione della

³⁶ Cfr. l.r. Toscana 34/2025.

³⁷ Cfr. l.r. Calabria 47/2025.

³⁸ Cfr. l.r. Lombardia 16/2025, l.r. Veneto 15/2025.

³⁹ Cfr. l.r. Sardegna 7/2025.

⁴⁰ Cfr. l.r. Sicilia 6/2025, l.r. Calabria 14/2025.

⁴¹ Cfr. l.r. Calabria 22/2025.

⁴² Cfr. l.r. Campania 32/2025, l.r. Marche 3/2025, l.r. Toscana 54/2025.

⁴³ Cfr. l.r. Campania 2/2025.

⁴⁴ Cfr. l.r. Puglia 9/2025.

⁴⁵ Cfr. l.r. Abruzzo 8/2025, l.r. Sardegna 31/2025.

⁴⁶ Cfr. l.r. Piemonte 22/2025.

⁴⁷ Cfr. l.r. Umbria 7/2025.

⁴⁸ Cfr. l.r. Calabria 18/2025.

natura e dell'ambiente" con 21 leggi. Situazione simile nel 2024 anche se ribaltata nell'ordine di priorità: "protezione della natura e dell'ambiente" con 21 leggi e "territorio e urbanistica" con 19 leggi.

In particolare, quanto alla prima materia, si tratta di interventi legislativi concernenti la tutela, il governo e l'uso del territorio⁴⁹, la disciplina e la semplificazione urbanistica ed edilizia⁵⁰, nonché la regolazione di interventi nelle aree sismiche e le misure volte alla riduzione del rischio sismico⁵¹.

In relazione alla seconda voce, si tratta di leggi che contengono la disciplina della gestione dei rifiuti e di quelli contenenti amianto⁵², l'istituzione di riserve naturali⁵³, di aree protette, di parchi urbani e di ampliamento di parchi regionali⁵⁴, l'istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica⁵⁵, la tutela, la conservazione e la valorizzazione della flora autoctona regionale⁵⁶.

Altre 8 leggi sono classificate nella voce "trasporti" (ancora 8 nel 2024) e 6 in "risorse idriche e difesa del suolo"; poco rilevanti gli altri dati.

Nel macrosettore "servizi alla persona e alla comunità", si può constatare, ancora una volta, l'assoluta prevalenza della materia "tutela della salute" con 56 leggi (37 nel 2024, 47 nel 2023, 45 nel 2022, 39 nel 2021, 55 nel 2020, 47 nel 2019 e 54 nel 2018). Seguono, poi, le materie "servizi sociali" e "beni e attività culturali", rispettivamente, con 38 e 24 leggi. Nel 2024, alla "tutela della salute" seguivano, invece, le voci "beni e attività culturali" e "servizi sociali", rispettivamente con 36 e 28 leggi (nel 2023 erano 28 e 39, nel 2022 33 e 32, nel 2021 34 e 31, nel 2020 36 e 31, nel 2019 32 e 29).

Rientrano nella "tutela della salute" l'organizzazione, il funzionamento e il finanziamento del servizio sanitario regionale (compresa la riforma o la costituzione di nuove Aziende sanitarie)⁵⁷ e, poi, una serie

⁴⁹ Cfr. l.r. Calabria 38/2025, l.r. Lazio 12/2025, l.r. Piemonte 7/2025, l.p. Trento 3/2025.

⁵⁰ Cfr. l.r. Emilia-Romagna 5/2025, l.r. Toscana 51/2025, l.r. Friuli Venezia Giulia 9/2025, l.r. Sardegna 18/2025, l.r. Valle d'Aosta 17/2025.

⁵¹ Cfr. l.r. Marche 4/2025, l.r. Molise 9/2025.

⁵² Cfr. l.r. Basilicata 6/2025, l.r. Marche 17/2025.

⁵³ Cfr. ll.rr. Calabria 26, 27 e 28/2025.

⁵⁴ Cfr. l.r. Campania 25/2025, l.r. Lombardia 14/2025, l.r. Toscana 50/2025.

⁵⁵ Cfr. l.r. Lazio 16/2025.

⁵⁶ Cfr. l.r. Sardegna 4/2025.

⁵⁷ Cfr. ll.rr. Liguria 7, 9 e 18/2025, l.r. Marche 15/2025, l.p. Trento 8/2025.

di interventi legislativi che incidono su diritti e interessi particolari quali, ad esempio, le leggi che disciplinano le procedure e i tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito⁵⁸ o istituiscono servizi per la tutela della salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie⁵⁹, quelle che dettano disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale delle malattie reumatiche⁶⁰ e della fibromialgia⁶¹, o che istituiscono il Registro regionale dei pazienti diabetici⁶² o l'Osservatorio regionale delle persone con disturbo dello spettro autistico⁶³, quelle che disciplinano l'onco-nutrizione e l'onco-riabilitazione⁶⁴, e quelle che prevedono interventi a favore di soggetti affetti da malattia celiaca⁶⁵ o dirette alla promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo⁶⁶ e, ancora, quelle che intervengono a contrastare la povertà sanitaria anche con il recupero e la donazione di medicinali⁶⁷.

Nella voce "servizi sociali" ricadono le leggi che disciplinano in generale la riforma del terzo settore, dell'attivismo civico e del volontariato⁶⁸, nonché alcuni interventi che impattano su ambiti particolari, quali ad esempio, quelli relativi alla promozione e alla valorizzazione della famiglia e della genitorialità⁶⁹, alla prevenzione della violenza di genere e alla prevenzione dello sfruttamento e degli abusi in danno di minori⁷⁰, alla promozione del benessere affettivo e dell'educazione sentimentale e relazionale dei giovani⁷¹, all'istituzione dell'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze⁷², al riconoscimento e al

⁵⁸ Cfr. l.r. Toscana 16/2025, l.r. Sardegna 26/2025.

⁵⁹ Cfr. l.r. Abruzzo 31/2025.

⁶⁰ Cfr. l.r. Calabria 35/2025.

⁶¹ Cfr. l.r. Campania 27/2025.

⁶² Cfr. l.r. Calabria 24/2025.

⁶³ Cfr. l.r. Puglia 12/2025.

⁶⁴ Cfr. ll.rr. Campania 29 e 31/2025.

⁶⁵ Cfr. l.r. Lazio 7/2025, l.r. Lombardia 6/2025, l.r. Marche 1/2025.

⁶⁶ Cfr. l.r. Valle d'Aosta 14/2025.

⁶⁷ Cfr. l.r. Lombardia 17/2025.

⁶⁸ Cfr. l.r. Marche 23/2025, l.r. Puglia 11/2025, l.p. Bolzano 7/2025, l.p. Trento 9/2025.

⁶⁹ Cfr. l.r. Marche 8/2025.

⁷⁰ Cfr. ll.rr. Calabria 34 e 32/2025.

⁷¹ Cfr. l.r. Campania 19/2025.

⁷² Cfr. l.r. Lazio 5/2025.

sostegno dei caregiver familiari⁷³, alle politiche a favore dei diritti delle persone anziane con l'introduzione del Garante regionale a loro tutela⁷⁴ e l'istituzione della Giornata dell'ascolto per la prevenzione e il contrasto alla solitudine e all'abbandono sociale⁷⁵.

Anche nella voce “beni e attività culturali”, i dati sulla produzione normativa evidenziano un costante dinamismo delle Regioni. Si tratta, di alcuni interventi organici, nuovi o di modifica, che promuovono la cultura e i beni culturali⁷⁶ e di leggi che valorizzano in generale l'identità culturale regionale⁷⁷ o specifiche attività culturali o beni immateriali e identitari delle singole comunità quali, ad esempio, i cori e i gruppi folk regionali⁷⁸, le rievocazioni storiche⁷⁹, la musica classica e lirica⁸⁰, le attività oratoriali⁸¹, o di leggi che promuovono la collaborazione istituzionale tra la Regione e la rete degli istituti storici della Resistenza⁸², o istituiscono Giornate celebrative o anniversari di artisti locali⁸³.

Nel complesso, si conferma l'assenza di mutamenti significativi nella distribuzione delle leggi tra le diverse materie all'interno dei macrosettori. Pur registrandosi, in alcuni casi, lievi variazioni nell'ordine di rilevanza delle singole materie, il quadro che emerge risulta sostanzialmente in linea con quello delineato nei Rapporti sulla legislazione degli anni precedenti.

3.1.5 L'esercizio delle potestà legislative

Considerando ora la fonte giuridica della potestà legislativa, nel 2025, su 435 leggi delle Regioni ordinarie risulta ancora una volta decisamente prevalente l'esercizio della potestà concorrente con 254 leggi

⁷³ Cfr. l.r. Molise 13/2025, l.r. Toscana 55/2025.

⁷⁴ Cfr. l.r. Molise 11/2025.

⁷⁵ Cfr. l.r. Piemonte 14/2025.

⁷⁶ Cfr. l.r. Puglia 1/2025, l.r. Valle d'Aosta 1/2025.

⁷⁷ Cfr. l.r. Valle d'Aosta 9/2025.

⁷⁸ Cfr. l.r. Lombardia 5/2025.

⁷⁹ Cfr. l.r. Friuli Venezia Giulia 16/2025.

⁸⁰ Cfr. l.r. Campania 34/2025.

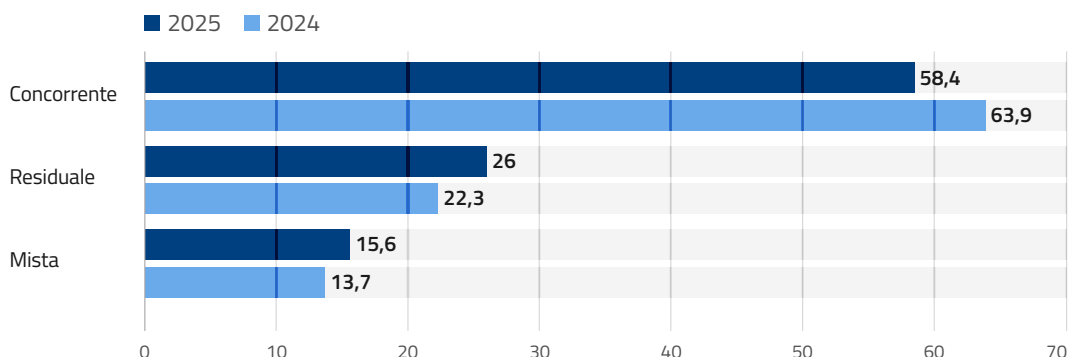
⁸¹ Cfr. l.r. Toscana 17/2025.

⁸² Cfr. l.r. Veneto 23/2025.

⁸³ Cfr. ll.rr. Campania 4 e 9/2025, l.r. Marche 6/2025.

Grafico 7 Fonte giuridica della potestà legislativa

Anni 2024-2025; Valori percentuali



(58,4% del totale). Sono, invece, 113 (26,0% del totale) le leggi ascrivibili alla potestà generale/residuale, mentre altre 68 leggi (15,6% del totale) sono classificate nella potestà legislativa mista. Si tratta di leggi che esercitano le due potestà principali congiuntamente (*cfr. [tabella 8](#) e grafico 7*).

Anche nel 2024, figurava il medesimo ordine di priorità: su 452 leggi delle Regioni ordinarie risultava prevalente l'esercizio della potestà concorrente con 289 leggi (63,9% del totale), mentre 101 leggi (22,3% del totale) erano ascrivibili alla potestà generale/residuale e altre 62 leggi (13,7% del totale) erano classificate nella potestà legislativa mista.

Si può, dunque, osservare che, nel periodo in esame, le leggi ascrivibili alla potestà residuale, nel complesso delle Regioni ordinarie, sono aumentate di circa 4 punti percentuali rispetto al 2024 (erano, infatti, il 22,3%). La Campania e il Veneto sono le Regioni che hanno fatto maggiore ricorso a tale potestà (rispettivamente 74,3% e 57,7%), mentre il Lazio detiene il primato del minor utilizzo della stessa (4,8%).

La potestà concorrente diminuisce di 5 punti percentuali (passa, infatti, dal 63,9% del 2024 al 58,4% del 2025); la potestà mista aumenta, invece, di 2 punti percentuali (passa dal 13,7% al 15,6%) (*cfr. [tabella 8](#) e grafico 7*).

Va comunque considerato, come già evidenziato nelle precedenti rilevazioni, che il rapporto tra la potestà legislativa residuale e quella concorrente presenta differenze significative a seconda dei macrosettori esaminati. Inoltre, almeno in alcune Regioni, assume particolare rilievo l'esercizio congiunto delle due potestà.

Quanto al primo punto, la prevalenza della potestà residuale si manifesta soprattutto nei macrosettori “ordinamento istituzionale” e “sviluppo economico e attività produttive” dove soprattutto alcune materie ad essi afferenti sono molto sfruttate⁸⁴, mentre il rapporto è completamente ribaltato a favore della potestà concorrente nei macrosettori “territorio, ambiente e infrastrutture”, “servizi alla persona e alla comunità” e “finanza regionale”. Soprattutto in questi due ultimi settori, le leggi in materia di tutela della salute e le leggi di bilancio incrementano in modo significativo il dato sull'esercizio della potestà in esame.

Quanto al secondo punto, le leggi classificabili come leggi di potestà mista, in alcuni casi continuano a superare il dato delle leggi afferenti alle due potestà principali o, comunque, delle leggi emanate in forza della potestà residuale. Ad esempio nelle Regioni Liguria, Marche, Puglia e Toscana — secondo un *trend* che, almeno per alcune di esse, si registra già da anni — la potestà mista (40,9%, 33,3%, 35,0% e 49,0%) supera di molto la potestà residuale (13,6%, 22,2%, 30,0% e 19,6%). Nel 2024 anche la Regione Lombardia evidenziava un ricorso più frequente alla potestà mista rispetto a quella residuale, con percentuali pari, rispettivamente, al 52,2% e al 21,7%.

3.1.6

Le abrogazioni e le leggi vigenti

La semplificazione e la razionalizzazione normativa sono obiettivi inseriti da molti anni nell'agenda politica delle Regioni che, anche nel periodo in esame, si sono fatte carico di combattere l'eccesso di regolazione soprattutto attraverso le leggi regionali di settore, le leggi di stabilità e i collegati (e, in alcuni casi, anche attraverso le leggi collegate alla sessione europea regionale e le leggi di semplificazione normativa).

In tutte queste tipologie di atti legislativi è frequente il ricorso ad abrogazioni espresse, totali o parziali, di leggi e regolamenti. Ciò conferma il consolidarsi della buona prassi volta a evitare formule abrogative generiche, poco compatibili con le esigenze di chiarezza del quadro normativo e di certezza del diritto. Al contrario, il ricorso alle abrogazioni implicite, formulate attraverso clausole del tipo “sono

⁸⁴ Si pensi, ad esempio, alle voci “organi della Regione”, “personale e amministrazione” ed “enti locali e decentramento” nel primo; “agricoltura e foreste”, “caccia, pesca e itticoltura”, e “turismo” nel secondo.

abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con la presente legge”, in passato particolarmente diffuso, appare oggi sensibilmente ridimensionato.

Nel 2025 non sono state promulgate leggi di “disboscamento” normativo, contenente appunto l’abrogazione generale ed espressa di leggi regionali già tacitamente o implicitamente abrogate o, comunque, non più operanti o applicate, in quanto hanno esaurito i propri effetti, anche se le Regioni hanno continuato l’opera di “ripulitura” dei rispettivi ordinamenti con le leggi di settore, i collegati e le “leggi europee”. Così, ad esempio, ha fatto l’Emilia-Romagna con la l.r. 9/2025, recante disposizioni collegate alla sessione europea 2025, classificata tra le leggi di manutenzione per un criterio di prevalenza che — finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella l.r. 18/2011 e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione⁸⁵ — è intervenuta ad abrogare espressamente 15 leggi regionali e alcune disposizioni di altre 2 leggi regionali.

I dati sul “disboscamento” degli ordinamenti regionali, monitorata nei Rapporti degli anni precedenti, è evidente dai dati riportati nella [tabella 9](#) attinente alle abrogazioni contenute nelle leggi 2025 ma, soprattutto, da quelli che figurano nella [tabella 9a](#), relativa agli interventi abrogativi dalla prima legislatura al 31 dicembre 2025.

Più in particolare, nell’anno in esame, le 593 leggi complessivamente approvate abrogano espressamente 84 leggi per intero, alcune partizioni (interi capi e sezioni) e numerose disposizioni soprattutto di leggi settoriali.

L’opera di “disboscamento”, monitorata nei Rapporti degli anni precedenti, oltre che con gli interventi richiamati in precedenza, è proseguita nel 2025 anche con le abrogazioni contenute nelle leggi di settore e, in particolare, in quelle di riordino. Le Regioni che sono intervenute ad abrogare un numero significativo di leggi — cfr. [tabella 9](#) — sono state, nel 2025, come già messo in evidenza, l’Emilia-Romagna (15 leggi), il Friuli-Venezia Giulia (13 leggi) e le Marche (8 leggi).

⁸⁵ “Regulatory Fitness and Performance Programme” (REFIT)) di cui alla Comunicazione COM (2012) 746 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 12 dicembre 2012 (Adeguatezza della regolamentazione dell’Unione europea).

Più in particolare, tra le leggi di settore (o di riordino) particolarmente rilevanti, contengono abrogazioni le ll.rr. Marche 19 e 23/2025, rispettivamente, in materia di politica industriale e di sostegno e promozione del Terzo settore, che hanno abrogato 3 leggi la prima e 2 la seconda; la l.r. Molise 9/2025, recante il riordino delle funzioni in materia sismica, che ha abrogato 2 leggi regionali e alcune disposizioni di un'altra legge regionale; e ancora la l.r. 15/2025 della Regione Friuli Venezia Giulia, relativa alla disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale e del rinnovo degli organi amministrativi, che ha abrogato 4 leggi e alcune disposizioni di altre 6 leggi vigenti; la l.r. Valle d'Aosta 26/2025, recante disposizioni in materia di competitività, dinamicità e internazionalizzazione delle imprese industriali e artigiane, che ha abrogato 3 leggi regionali e alcune disposizioni di altre 12 leggi regionali vigenti.

Come si vede, poi, dalla [tabella 9a](#), risulta sostanzialmente confermato quanto evidenziato nei Rapporti precedenti. Laddove il totale delle leggi abrogate risulta essere molto alto, si è in presenza di rilevanti interventi abrogativi avvenuti nel corso degli anni. Ad esempio, per quanto riguarda le Regioni ordinarie, in Lombardia su 2.544 leggi promulgate ne sono state formalmente abrogate il 76,5% (1.947), in Toscana su 3.823 il 72,7% (2.781), in Piemonte su 2.502 il 59,6% (1.491) e in Abruzzo su 3.966 il 59,0% (2.341) (cfr. grafico 8).

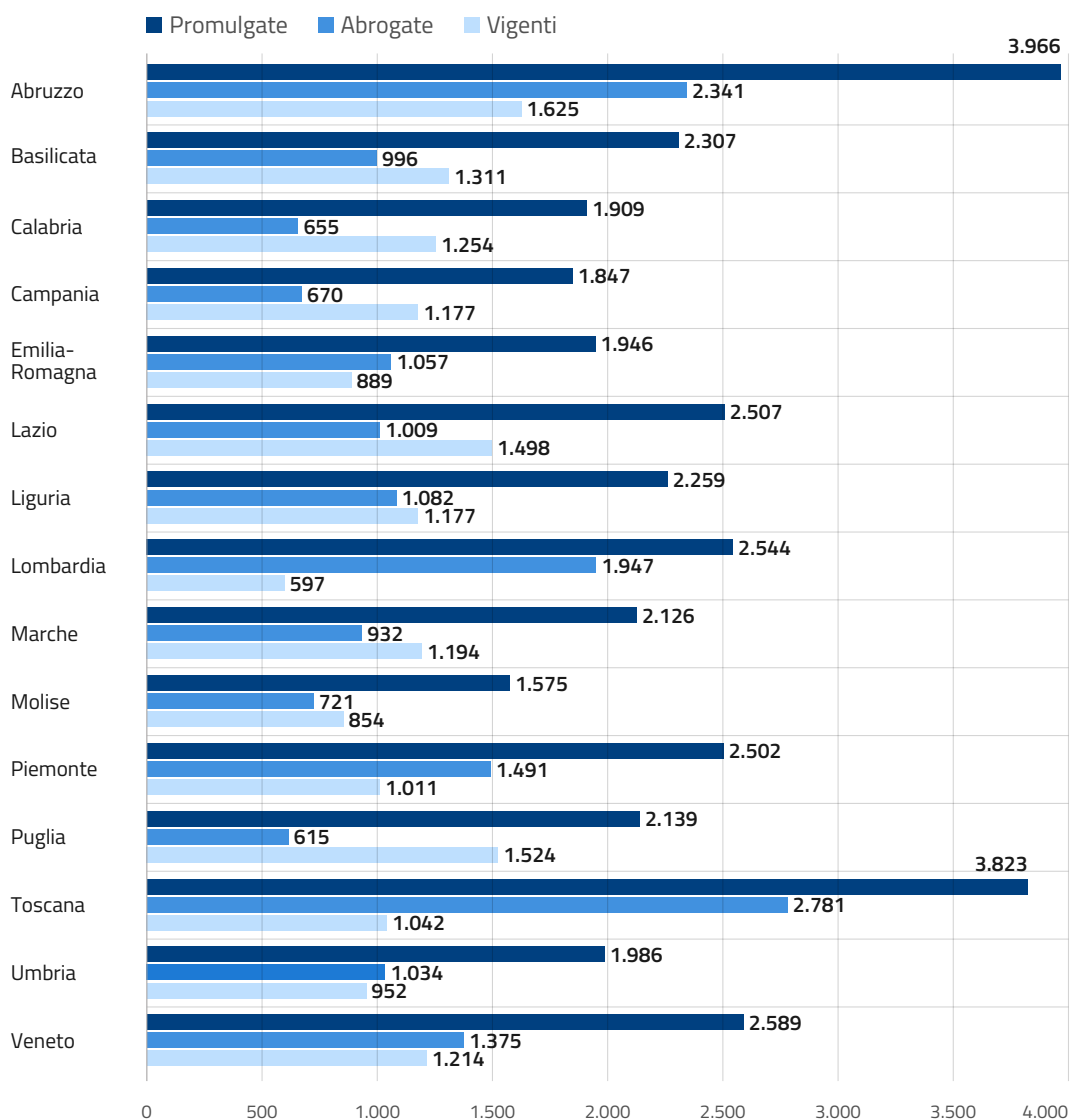
Per quanto riguarda, invece, le specialità, in Valle d'Aosta su 3.160 leggi promulgate ne sono state abrogate espressamente il 61,6% (1.947), nella P.a. di Trento su 1.535 il 61,3% (941) e in Friuli Venezia Giulia su 2.652 il 50,0% (1.326).

Il dato delle leggi formalmente in vigore (ottenuto sottraendo dalle leggi promulgate le leggi formalmente abrogate) non coincide con le leggi sostanzialmente in vigore, dato che si ricava sottraendo dal dato formale, le leggi di bilancio, comprese le variazioni, le leggi di rendicontazione annuale, e il numero delle leggi che contengono solo modifiche testuali confluite, quindi, nel testo base. Applicando questo criterio e operando queste sottrazioni, le leggi sostanzialmente in vigore negli ordinamenti regionali risulterebbero ancora di meno⁸⁶.

⁸⁶ Ad esempio, in Toscana le leggi formalmente in vigore al 31 dicembre 2024 risultavano 1.495. La determinazione delle leggi in vigore avviene sul piano formale sottraendo al numero complessivo delle leggi emanate dal 1971 al 31 dicembre 2024 (3.772) il numero delle leggi espressamente abrogate (2.277). Applicando la sottrazione delle tipologie di leggi indicate nel testo (bilanci, rendiconti e leggi di modifiche

Grafico 8 Leggi promulgate, abrogate e vigenti al 31 dicembre 2025

Valori assoluti



testuali), alla fine del 2024 l'ordinamento toscano risultava composto, invece, da circa 802 leggi ritenute sostanzialmente in vigore. Il dato è riportato in Regione Toscana-Consiglio Regionale, *Rapporto sulla legislazione - Anno 2024. Cenni sulle leggi di fine legislatura (gennaio-settembre 2025)*, cit., p. 214.

Infine, numerose abrogazioni, però di singole disposizioni e solo raramente di leggi nella loro interezza, si rinvennero anche nelle leggi di stabilità per il 2025 e per il 2026. Ad esempio, nel 52% delle leggi del 2025⁸⁷ sono presenti abrogazioni di singole disposizioni legislative⁸⁸. Si osserva, pertanto, una riduzione di sei punti percentuali rispetto al 2024, anno in cui la quota di leggi di stabilità contenenti abrogazioni (60%) si collocava su livelli analoghi a quelli registrati nel 2019 e nel 2020 (64% e 65%). Il valore del 2025 (52%) appare invece più vicino a quello del 2021 (50%), segnando un allontanamento dai livelli più elevati riscontrati negli anni immediatamente precedenti.

3.1.7

Considerazioni conclusive

L'analisi dei dati riportati nel Rapporto in esame conferma tendenze ormai consolidate da diversi anni e particolarmente evidenti in alcune Regioni, caratterizzate da una significativa riduzione del ricorso alla legge quale strumento di intervento normativo. Tale andamento emerge con ancora maggiore chiarezza se si confrontano i dati più recenti con quelli relativi al periodo 2017-2021, durante il quale la produzione legislativa regionale si attestava su livelli decisamente più elevati, superando nella maggior parte dei casi le 700 leggi annue. Si ricordano, infatti, le 777 leggi approvate nel 2017, le 767 del 2018, le 699 del 2019, le 712 del 2020 e le 671 del 2021.

Dopo una fase di sostanziale stabilizzazione del dato complessivo, attestatosi a 623 leggi approvate sia nel 2022 sia nel 2023, il 2025 registra 593 leggi promulgate, confermando la tendenza già emersa nel 2024 (581 leggi). Si conferma, pertanto, nonostante il lieve incremento rispetto all'anno precedente, il generale ridimensionamento della produzione legislativa regionale. La media annua delle leggi approvate per Regione si attesta infatti a 27, in aumento rispetto al 26,4 del 2024, ma ancora inferiore ai valori registrati negli anni precedenti: 28,3 nel 2023 e nel 2022; 30,5 nel 2021; 32,4 nel 2020; 31,8 nel 2019; 34,9 nel 2018 e 35,3 nel 2017.

⁸⁷ Cfr. *Le leggi di stabilità regionali e gli interventi attuativi del federalismo fiscale* nell'Appendice al Rapporto in oggetto (relativa al 2025) disponibile sul sito della Camera.

⁸⁸ Cfr., ad esempio, l.r. Calabria 49/2025 (v. art. 5, co. 1, lett c); l.r. Lazio 20/2025 (v. art. 22, co. 80); l.r. Friuli Venezia Giulia 19/2025 (v. art. 2, co. 36, art. 3, co. 16 e 61, art. 7, co. 15); l.r. Sicilia 1/2025 (v. art. 5, co. 1 e art. 9, co. 10).

La maggior parte delle Regioni, nel 2025, ha registrato una diminuzione o stabilizzazione — più o meno significativa — del ricorso alla legge: accanto a queste Regioni però ve ne sono alcune che ne hanno registrato un aumento, in alcuni casi rilevante (ad esempio, la Basilicata passa dalle 48 leggi del 2024 alle 57 del 2025 così come la Campania che passa dalle 26 leggi del 2024 alle 35 del 2025 e la Sardegna che aumenta la produzione legislativa di 11 unità (36 leggi nel 2025 contro le 25 del 2024).

Quanto, invece, alla contrazione del dato, è molto significativo quello delle Regioni Puglia e Veneto che passano dalle 43 alle 20 leggi la prima e dalle 34 alle 26 leggi la seconda. Tale rallentamento dell'attività normativa dovrà essere monitorato negli anni seguenti perché quello del 2025 è legato, molto probabilmente, al cambio di legislatura, mentre resta ancora significativo quello dell'Abruzzo che dopo le 65 leggi del 2023 riesce, già da alcuni anni, a contrarre di molte unità il numero delle leggi prodotte (36 leggi nel 2025 e 32 nel 2024).

Allargando lo sguardo ai contenuti, nell'anno in esame — a differenza del periodo precedente e soprattutto degli anni 2020-2022 che aveva visto i legislatori regionali impegnati principalmente ad emanare misure volte a sostenere i settori colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e a favorire la ripresa con l'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza — PNRR o dal Piano nazionale degli investimenti complementari — PNC — ha visto i Consigli regionali tornare ad occuparsi di discipline settoriali e di più ampio respiro anche se non è mancata la promulgazione di numerosi interventi di novellazione di leggi vigenti.

Continua, infatti, ad essere sempre significativo — anche se nell'anno di riferimento non prevalente sulle altre tipologie normative — il dato delle leggi di manutenzione; come messo in luce a partire dal Rapporto 2010, si tratterebbe, da un lato, di un fenomeno fisiologico — le Regioni, negli anni immediatamente successivi alle riforme (inizio degli anni duemila) hanno prodotto numerose leggi nuove, che necessitano di continui interventi di adeguamento — dall'altro, e soprattutto con riferimento agli ultimi anni, dell'urgenza di dover rispondere a bisogni e situazioni contingenti non solo con leggi (o provvedimenti) *ad hoc* ma anche con interventi di "aggiornamento" della legislazione vigente.

Volendo ipotizzare una risposta del perché tale tipologia di leggi già da alcuni anni ha perso il primato sulle altre (soprattutto su quelle settoriali e di bilancio) viene da pensare (ma da monitorare nei prossimi anni) che, forse, stiano producendo effetti i grandi contenitori che

raccogliono, in un unico intervento normativo, le modifiche alle leggi vigenti utilizzati ormai nella quasi generalità delle Regioni (leggi annuali di manutenzione variamente definiti e collegati alle leggi di stabilità e alle “leggi europee”).

Accanto a questa lettura positiva del fenomeno però “l’elevata percentuale delle modifiche” è anche il “sintomo di un ordinamento magmatico, dove le persone non possono fare affidamento sulla stabilità delle norme”⁸⁹, e questo soprattutto perché in molti casi si tratta “di operazioni profondamente modificative dei testi previgenti, che delineano una normativa diversa rispetto a quella inizialmente contenuta nella legge alla sua prima entrata in vigore”⁹⁰.

Il fenomeno di leggi modificate con grande frequenza è molto diffuso in quasi tutti gli ordinamenti regionali e riguarda soprattutto alcune leggi settoriali.

In Toscana, ad esempio, la legge su cui si continua a intervenire maggiormente è quella sul servizio sanitario regionale (l.r. 40/2005) che, dal 2005 al 2025 è stata modificata da 60 leggi regionali, intervenendo su più articoli e disposizioni. È avvenuto altrettanto per il testo unico in materia di organizzazione del personale (l.r. 1/2009), interessato da 40 leggi di modifica; per la l.r. 65/2014, recante norme per il governo del territorio, modificata da 33 leggi (da ultimo con 2 leggi nel 2024 e 1 nel 2025); per la l.r. 32/2002, in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, che fino al 2024 ha raggiunto le 40 leggi di modifica⁹¹.

Come già evidenziato a partire dalla rilevazione relativa al 2012, continua a essere sempre di molto inferiore alla potestà concorrente il dato relativo alle leggi riconducibili alla potestà generale delle Regioni anche se, nel 2025, si è registrato un lieve incremento. Soprattutto in alcune Regioni la potestà in esame è stata esercitata in modo significativo rispetto all’altra potestà principale. Così è stato per le Regioni Campania (74,3%) e Veneto (57,7%). Nel 2024 era la Regione Emilia-Romagna ad

⁸⁹ Consiglio della Provincia autonoma di Trento, *Rendiconto sociale 2022*, p. 44. Il testo è disponibile sul sito del Consiglio provinciale (www.consiglio.provincia.tn.it).

⁹⁰ Regione Toscana-Consiglio Regionale, *Rapporto sulla legislazione-anno 2024*, cit. p. 215.

⁹¹ Gli esempi riportati, aggiornati però in base alle risposte al questionario relativo al 2025, sono tratti da Regione Toscana-Consiglio Regionale, *Rapporto sulla legislazione-anno 2024*, cit. pp. 214-215.

intervenire prevalentemente su settori ascrivibili alla potestà residuale regionale (53,8%) e nel 2023, il primato spettava ancora alla Regione Campania (72,0%) così come nel 2022 (52,6%). Anche nel 2021 l'Emilia-Romagna (47,6%) registrava il maggior numero di leggi ascrivibili alla potestà residuale, mentre nel 2020 era sempre la Campania a fare la parte del leone (41,2%). Infine, nel 2019, la potestà residuale superava la potestà concorrente in Campania (53,6%), Lombardia (46,2 %) e Veneto (47,2%), mentre nel 2018 in Emilia-Romagna (46,2%) e Lombardia (51,7%).

La contrazione del dato complessivo potrebbe essere legata, come già messo in luce nei Rapporti precedenti, anche al conteggio della potestà mista che ha acquisito una veste autonoma nella rilevazione solo da alcuni anni, mentre a ridosso della revisione costituzionale del 2001 le leggi venivano distribuite, in base ad un criterio di prevalenza, tra le due potestà principali. Come sopra evidenziato, in alcune Regioni — Puglia e Toscana — il dato della potestà mista è addirittura uguale o maggiore a quello della potestà concorrente, mentre in altre — Liguria e Marche — supera di molti punti percentuali la potestà residuale (cfr. [tabella 8](#)).

Quanto alla ripartizione delle leggi tra i macrosettori, si registra una diminuzione dell'incidenza di quelle riconducibili all'“ordinamento istituzionale” (9,8% nel 2025 rispetto all'11,2% nel 2024), allo “sviluppo economico e attività produttive” (10,8% nel 2025 contro il 12,2% nel 2024) e alla “finanza regionale” (29,0% nel 2025 a fronte del 32,9% nel 2024). Di contro, aumenta il peso delle leggi afferenti al macrosettore “servizi alla persona e alla comunità”, che passa dal 24,3% del 2024 al 29,0% del 2025 e di quelle relative al “territorio, ambiente e infrastrutture” (12,3% nel 2025 e 10,7% nel 2024). Rimane, invece, sostanzialmente stabile l'incidenza delle leggi afferenti al “multisetore” (9,1% nel 2025 e 8,8% nel 2024).

Limitando l'analisi alle sole Regioni ordinarie, si osserva una contrazione, seppur di entità diversa, dell'incidenza delle leggi riconducibili ai macrosettori “ordinamento istituzionale”, che passa dal 9,7% del 2024 all'8,0% del 2025, “sviluppo economico e attività produttive”, che scende dal 13,3% all'11,5%, e “finanza regionale”, che diminuisce dal 31,0% al 27,1%. Cresce, invece, il peso del macrosettore “servizi alla persona e alla comunità”, che registra un incremento di quasi 5 punti percentuali, passando dal 26,5% del 2024 al 31,3% del 2025. Risultano in aumento anche le leggi ascrivibili al macrosettore “territorio, ambiente e infrastrutture”, la cui incidenza sale dal 10,6% al 12,4%, nonché quelle ricomprese nel “multisetore”, che passano dall'8,8% del 2024 al 9,7% del 2025.

Escludendo il settore della “finanza regionale” che, nonostante il calo registrato, continua a rappresentare uno degli ambiti maggiormente interessati dall'attività legislativa delle Regioni, risultano prevalenti le leggi ascrivibili al settore dei “servizi alla persona e alla comunità”. Questi dati confermano l'immagine della Regione come un soggetto fortemente impegnato nel miglioramento delle condizioni di vita civile e sociale delle proprie comunità, dimostrando al contempo la capacità di rispondere efficacemente a situazioni emergenziali, come le crisi economiche, occupazionali e sanitarie.

Per quanto riguarda, invece, la prevalenza di determinate materie all'interno dei macrosettori risultano sostanzialmente confermate le tendenze riportate nei Rapporti precedenti: mentre esiste già e continua a essere prodotta un'ampia disciplina in ambiti materiali tradizionalmente “regionalizzati” — in particolare, i servizi sociali, lo sviluppo rurale e, in un certo senso, il turismo, il commercio e anche le attività culturali — non è mai decollata una politica legislativa in altri settori di competenza regionale.

Anche nell'anno in esame si conferma molto contenuta, e in alcuni casi pressoché marginale, la produzione legislativa in determinate materie quali, ad esempio, la ricerca scientifica, l'alimentazione, l'ordinamento della comunicazione e la previdenza. Si tratta di ambiti rispetto ai quali continuano a emergere, come già evidenziato nei precedenti Rapporti, dubbi e perplessità in ordine al riparto delle competenze delineato dalla riforma costituzionale del 2001, che trovano puntualmente conferma nel corso degli anni.

Infine, per quanto concerne gli aspetti maggiormente connessi alla qualità della legislazione, non emergono particolari novità rispetto a quanto rilevato nei Rapporti degli anni precedenti. Molte delle iniziative volte al miglioramento della qualità della normazione possono ormai considerarsi stabilmente consolidate nell'esperienza regionale. È il caso, innanzitutto, della generalizzata adozione, sia in via formale sia attraverso prassi consolidate, delle regole di tecnica legislativa⁹²; della periodica attività di manutenzione normativa, spesso realizzata mediante leggi *ad hoc* — variamente definite — appositamente

⁹² Si tratta del Manuale “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”. La versione aggiornata al 2024-2025 si può leggere alla voce “Tecniche legislative” del sito dell'Osservatorio legislativo interregionale (oli.consiglio.regione.toscana.it). Hanno adottato la quarta versione del Manuale le Regioni Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d'Aosta.

adottate a tal fine da quasi tutte le Regioni; degli interventi di razionalizzazione della legislazione attraverso testi organici di settore e della disciplina di ambiti precedentemente privi di regolazione; nonché delle operazioni di «disboscamento» normativo, attuate mediante leggi di abrogazione generale finalizzate all'eliminazione delle disposizioni obsolete o non più necessarie⁹³.

A tali strumenti si affiancano la predisposizione di Rapporti sulla legislazione da parte di numerose Regioni⁹⁴, il progressivo rafforzamento delle strutture tecniche di supporto agli organi legislativi e l'istituzione di forme di collaborazione tra Consiglio e Giunta dedicate al miglioramento della qualità della normazione, che in alcuni casi, hanno trovato anche riconoscimento in atti formali⁹⁵.

93 Le leggi di abrogazione generale cancellano espressamente la normativa ormai desueta e inutile, al fine di costruire ordinamenti snelli, con poche leggi e soprattutto fattibili. Hanno promulgato leggi di "disboscamento" l'Abruzzo (Il.rr. 45/2013, 11/2019, 6/2021 e 6/2022); la Calabria (Il.rr. 22/2010 e 28/2011); la Campania (Il.rr. 21/2005 e 29/2012); l'Emilia-Romagna (Il.rr. 27/1998, 31/1999 e 27/2013); la Liguria (Il.rr. 34/1999, 1/2001, 31/2006, 13/2013, 24/2019, 9/2024); la Lombardia (Il.rr. 15/1999, 15/2002, 1/2005, 11/2010, 5/2018); le Marche (Il.rr. 10/2001, 7/2003 e 45/2015); il Molise (l.r. 13/2010); il Piemonte (Il.rr. 13/2005, 15/2008, 21/2010); la Puglia (l.r. 28/1998); la Toscana (Il.rr. 12/1999, 19/2000, 11/2002 e 40/2009); l'Umbria (Il.rr. 30/1999, 4/2010 e 22/2012); il Veneto (Il.rr. 15/2000, 3/2004 e 19/2009); il Friuli Venezia Giulia (Il.rr. 3/2001 e 11/2010); la P.a. di Trento (l.p. 15/1998); la Valle d'Aosta (Il.rr. 25/2000, 7/2001, 19/2002 e 28/2012). Inoltre, alcune Regioni hanno operato il "disboscamento" anche in sede di legge finanziaria (l.p. Trento 20/2005, Il.rr. Veneto 6/1995 e 6/1997, l.r. Lazio 4/2006) o in leggi che hanno disciplinato in generale tutti gli strumenti per qualità della normazione (l.r.R Sardegna 24/2016 e l.r. Lazio 7/2017).

94 Hanno elaborato il Rapporto sulla legislazione 2025, le Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Sicilia e Valle d'Aosta.

95 Ad esempio, in Liguria, l'art. 7 della l.r. 13/2011, recante norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa, ha previsto l'istituzione del Gruppo tecnico di coordinamento composto in modo paritetico da dirigenti della Giunta e del Consiglio regionale. Il Gruppo tecnico sviluppa linee guida e indirizzi relativi ai contenuti e alle modalità di effettuazione dell'ATN, dell'AIR, della VIR e delle clausole valutative e propone azioni alle singole strutture della Giunta regionale idonee a favorire il processo di semplificazione. Anche in Emilia-Romagna prosegue l'attività del Gruppo di lavoro interdipartimentale — i cui componenti appartengono alla Direzione generale dell'Assemblea legislativa e alla Direzione generale Risorse, Europa e innovazioni della Giunta — per l'analisi e l'applicazione delle clausole valutative costituito nel 2011 e aggiornato nel 2020. Infine, in Lombardia, pur non esistendo accordi formali, a partire dalla VII legislatura si è instaurata una positiva e informale collaborazione tra gli Uffici consiliari e le strutture della Giunta in sede di istruttoria legislativa, sia con riguardo alle operazioni di *drafting*, sia in merito ai contenuti sostanziali della normazione.

Ugualmente consolidata appare l'attenzione riservata alla valutazione delle politiche legislative, perseguita attraverso strumenti previsti negli Statuti, nei regolamenti consiliari, nelle leggi generali e settoriali e, talvolta, anche nei regolamenti attuativi⁹⁶.

In questo quadro si inseriscono, inoltre, le numerose iniziative di divulgazione e confronto dedicate ai temi della valutazione delle politiche pubbliche, quali convegni, seminari e attività formative, che testimoniano come la qualità della legislazione continui a rappresentare un ambito di interesse costante nell'esperienza regionale, pur in assenza di significative innovazioni rispetto agli anni più recenti⁹⁷.

⁹⁶ Tutte le Regioni si sono dotate di strumenti per la valutazione della qualità della legislazione e delle politiche legislative regionali. Tra i molteplici strumenti di *better regulation* contemplati, le Regioni prediligono la formulazione di clausole valutative, che sono specifici articoli di legge attraverso i quali si attribuisce mandato informativo ai soggetti incaricati dell'attuazione della legge di raccogliere, elaborare e, infine, comunicare all'organo legislativo una serie di informazioni selezionate. In 48 leggi del 2025 (in 35 del 2024) sono presenti disposizioni dedicate alle clausole valutative (in particolare, in 7 leggi della Calabria e delle Marche, in 5 della Campania e della Toscana, in 4 della Lombardia e del Veneto, in 3 della Basilicata e del Friuli Venezia Giulia, in 2 Molise, Piemonte, Puglia e Valle d'Aosta, in 1 dell'Umbria e della Sicilia. Nel 2025 non si rinvenivano note informative e missioni valutative. Come ampiamente dimostrato nelle precedenti edizioni del Rapporto, gli strumenti a disposizione delle Regioni per la valutazione delle politiche regionali (e quelli da loro concretamente utilizzati) non hanno però un seguito significativo nelle competenti sedi politiche. I risultati delle attività informative legate al controllo delle politiche, infatti, in alcuni casi sono portate all'attenzione dei Comitati per la legislazione laddove istituiti (esempio, Abruzzo, Lazio e Piemonte) e presentati in Aula o nelle Commissioni di settore (esempio, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia), solo in sporadiche occasioni sfociano in atti di indirizzo stentando, quindi, a tradursi in effettive conseguenze pratiche o, almeno, in rilevanti atti di natura politica.

⁹⁷ A tal proposito si segnala il Convegno del 7 novembre 2025, promosso dal Comitato paritetico di Controllo e Valutazione in occasione dei 15 anni dalla sua istituzione, dal titolo "Chi si domanda se funzionano? Il primo passo per migliorare le politiche". Per maggiori informazioni sull'incontro: <https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/istituzione/comitato-paritetico-di-controllo-e-valutazione/iniziative-di-comunicazione>.

3.1

Leggi regionali: Tabelle

La produzione normativa regionale nel 2025

Tabella 1 Numero e dimensione delle leggi regionali (ordinarie e statutarie)

Regioni e province autonome	Numero di leggi	Numero di articoli	Numero di commi	Numero di parole
Abruzzo	36	585	1.475	127.517
Basilicata	57	429	880	30.868
Calabria	51	410	961	67.343
Campania	35	317	798	69.918
Emilia-Romagna	13	220	396	231.896
Lazio	21	281	753	98.188
Liguria	22	257	443	48.209
Lombardia	21	209	776	94.719
Marche	27	318	735	52.437
Molise	20	167	356	n.d.
Piemonte	24	310	579	45.931
Puglia	20	210	665	42.447
Toscana	51	806	1.907	176.467
Umbria	11	105	286	23.201
Veneto	26	216	387	36.810
Totale Regioni ordinarie	435	4.840	11.397	1.145.951
Friuli Venezia Giulia	20	550	4.037	n.d.
P. a. Bolzano	19	286	896	n.d.
P. a. Trento	12	231	655	54.845
Sardegna	36	253	728	n.d.
Sicilia	30	336	755	69.850
Trentino-Alto Adige	11	65	102	10.045
Valle d'Aosta	30	537	1.224	114.899
Totale Regioni spec. e P.a.	158	2.258	8.397	249.639
TOTALE	593	7.098	19.794	1.395.590

Numero medio di leggi per Regione: 27

Tabella 1a Numero e dimensione delle leggi regionali ordinarie

Regioni e province autonome	Numero di leggi	Numero di articoli	Numero di commi	Numero di parole
Abruzzo	36	585	1.475	127.517
Basilicata	57	429	880	30.868
Calabria	51	410	961	67.343
Campania	35	317	798	69.918
Emilia-Romagna	13	220	396	231.896
Lazio	21	281	753	98.188
Liguria	21	249	435	47.563
Lombardia	21	209	776	94.719
Marche	26	314	730	52.262
Molise	20	167	356	n.d.
Piemonte	24	310	579	45.931
Puglia	20	210	665	42.447
Toscana	51	806	1.907	176.467
Umbria	11	105	286	23.201
Veneto	26	216	387	36.810
Totale Regioni ordinarie	433	4.828	11.384	1.145.130
Friuli Venezia Giulia	20	550	4.037	n.d.
P. a. Bolzano	18	283	893	n.d.
P. a. Trento	12	231	655	54.845
Sardegna	36	253	728	n.d.
Sicilia	30	336	755	69.850
Trentino-Alto Adige	11	65	102	10.045
Valle d'Aosta	29	529	1.216	114.101
Totale Regioni spec. e P.a.	156	2.247	8.386	248.841
TOTALE	589	7.075	19.770	1.393.971

Numero medio di leggi per Regione: 26,8

Tabella 1b Numero e dimensione delle leggi regionali statutarie

Regioni e province autonome	Numero di leggi	Numero di articoli	Numero di commi	Numero di parole
Abruzzo	0	0	0	0
Basilicata	0	0	0	0
Calabria	0	0	0	0
Campania	0	0	0	0
Emilia-Romagna	0	0	0	0
Lazio	0	0	0	0
Liguria	1	8	8	646
Lombardia	0	0	0	0
Marche	1	4	5	175
Molise	0	0	0	0
Piemonte	0	0	0	0
Puglia	0	0	0	0
Toscana	0	0	0	0
Umbria	0	0	0	0
Veneto	0	0	0	0
Totale Regioni ordinarie	2	12	13	821
Friuli Venezia Giulia	0	0	0	0
P. a. Bolzano	1	3	3	n.d.
P. a. Trento	0	0	0	0
Sardegna	0	0	0	0
Sicilia	0	0	0	0
Trentino-Alto Adige	0	0	0	0
Valle d'Aosta	1	8	8	798
Totale Regioni spec. e P.a.	2	11	11	798
TOTALE	4	23	24	1.619

Numero medio di leggi per Regione: 0,2

Tabella 2 Iniziativa legislativa delle leggi promulgate

Regioni e province autonome	di Giunta	di Consiglio	mista*	di Enti Locali	Popolare	Altro	TOTALE
Abruzzo	17	19	0	0	0	0	36
Basilicata	29	28	0	0	0	0	57
Calabria	9	42	0	0	0	0	51
Campania	7	26	2	0	0	0	35
Emilia-Romagna	13	0	0	0	0	0	13
Lazio	17	4	0	0	0	0	21
Liguria	18	4	0	0	0	0	22
Lombardia	9	11	1	0	0	0	21
Marche	12	15	0	0	0	0	27
Molise	12	8	0	0	0	0	20
Piemonte	16	8	0	0	0	0	24
Puglia	14	6	0	0	0	0	20
Toscana	32	17	0	1	1	0	51
Umbria	9	2	0	0	0	0	11
Veneto	10	14	2	0	0	0	26
Totale Regioni ordinarie	224	204	5	1	1	0	435
Friuli Venezia Giulia	16	4	0	0	0	0	20
P. a. Bolzano	16	3	0	0	0	0	19
P. a. Trento	8	4	0	0	0	0	12
Sardegna	14	22	0	0	0	0	36
Sicilia	18	12	0	0	0	0	30
Trentino-Alto Adige	9	2	0	0	0	0	11
Valle d'Aosta	27	3	0	0	0	0	30
Totale Regioni spec. e P.a.	108	50	0	0	0	0	158
TOTALE	332	254	5	1	1	0	593

* Si tratta di iniziativa mista Giunta/Consiglio.

Tabella 2a Iniziativa legislativa delle leggi promulgate*

Regioni e province autonome	di Giunta	di Consiglio	mista**	di Enti Locali	Popolare	Altro	TOTALE
Abruzzo	47,2%	52,8%	0%	0%	0%	0%	100%
Basilicata	50,9%	49,1%	0%	0%	0%	0%	100%
Calabria	17,6%	82,4%	0%	0%	0%	0%	100%
Campania	20%	74,3%	5,7%	0%	0%	0%	100%
Emilia-Romagna	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Lazio	81%	19%	0%	0%	0%	0%	100%
Liguria	81,8%	18,2%	0%	0%	0%	0%	100%
Lombardia	42,9%	52,4%	4,8%	0%	0%	0%	100%
Marche	44,4%	55,6%	0%	0%	0%	0%	100%
Molise	60%	40%	0%	0%	0%	0%	100%
Piemonte	66,7%	33,3%	0%	0%	0%	0%	100%
Puglia	70%	30%	0%	0%	0%	0%	100%
Toscana	62,7%	33,3%	0%	2%	2%	0%	100%
Umbria	81,8%	18,2%	0%	0%	0%	0%	100%
Veneto	38,5%	53,8%	7,7%	0%	0%	0%	100%
Totale Regioni ordinarie	51,5%	46,9%	1,1%	0,2%	0,2%	0%	100%
Friuli Venezia Giulia	80%	20%	0%	0%	0%	0%	100%
P. a. Bolzano	84,2%	15,8%	0%	0%	0%	0%	100%
P. a. Trento	66,7%	33,3%	0%	0%	0%	0%	100%
Sardegna	38,9%	61,1%	0%	0%	0%	0%	100%
Sicilia	60%	40%	0%	0%	0%	0%	100%
Trentino-Alto Adige	81,8%	18,2%	0%	0%	0%	0%	100%
Valle d'Aosta	90%	10%	0%	0%	0%	0%	100%
Totale Regioni spec. e P.a.	68,4%	31,6%	0%	0%	0%	0%	100%
TOTALE	56%	42,8%	0,8%	0,2%	0,2%	0,0%	100%

* La somma delle percentuali di riga (o di colonna) può risultare in alcuni casi superiore o inferiore al 100%, al massimo di 0,1 o 0,2 punti percentuali, a causa delle modalità di approssimazione del *software*.

** Si tratta di iniziativa mista Giunta/Consiglio.

Tabella 3 Durata (in giorni) dell'iter di approvazione delle leggi

Regioni e province autonome	1 - 30	31 - 90	91 - 180	181 - 360	>360	TOTALE
Abruzzo	8	12	5	10	1	36
Basilicata	29	12	13	3	0	57
Calabria	19	9	12	9	2	51
Campania	10	16	6	3	0	35
Emilia-Romagna	11	2	0	0	0	13
Lazio	16	1	1	2	1	21
Liguria	13	7	1	1	0	22
Lombardia	6	11	1	2	1	21
Marche	7	11	5	2	2	27
Molise	10	2	3	4	1	20
Piemonte	9	9	3	3	0	24
Puglia	7	7	2	2	2	20
Toscana	28	10	5	5	3	51
Umbria	8	3	0	0	0	11
Veneto	4	3	6	5	8	26
Totale Regioni ordinarie	185	115	63	51	21	435
Friuli Venezia Giulia	14	3	3	0	0	20
P. a. Bolzano	8	9	1	0	1	19
P. a. Trento	2	7	2	1	0	12
Sardegna	26	6	3	1	0	36
Sicilia	4	12	5	6	3	30
Trentino-Alto Adige	6	2	2	1	0	11
Valle d'Aosta	19	8	1	0	2	30
Totale Regioni spec. e P.a.	79	47	17	9	6	158
TOTALE	264	162	80	60	27	593

Tabella 3a **Durata (in giorni) dell'iter di approvazione delle leggi***

Regioni e province autonome	1 - 30	31 - 90	91 - 180	181 - 360	>360	TOTALE
Abruzzo	22,2%	33,3%	13,9%	27,8%	2,8%	100%
Basilicata	50,9%	21,1%	22,8%	5,3%	0%	100%
Calabria	37,3%	17,6%	23,5%	17,6%	3,9%	100%
Campania	28,6%	45,7%	17,1%	8,6%	0%	100%
Emilia-Romagna	84,6%	15,4%	0%	0%	0%	100%
Lazio	76,2%	4,8%	4,8%	9,5%	4,8%	100%
Liguria	59,1%	31,8%	4,5%	4,5%	0%	100%
Lombardia	28,6%	52,4%	4,8%	9,5%	4,8%	100%
Marche	25,9%	40,7%	18,5%	7,4%	7,4%	100%
Molise	50%	10%	15%	20%	5%	100%
Piemonte	37,5%	37,5%	12,5%	12,5%	0%	100%
Puglia	35%	35%	10%	10%	10%	100%
Toscana	54,9%	19,6%	9,8%	9,8%	5,9%	100%
Umbria	72,7%	27,3%	0%	0%	0%	100%
Veneto	15,4%	11,5%	23,1%	19,2%	30,8%	100%
Totale Regioni ordinarie	42,5%	26,4%	14,5%	11,7%	4,8%	100%
Friuli Venezia Giulia	70%	15%	15%	0%	0%	100%
P. a. Bolzano	42,1%	47,4%	5,3%	0%	5,3%	100%
P. a. Trento	16,7%	58,3%	16,7%	8,3%	0%	100%
Sardegna	72,2%	16,7%	8,3%	2,8%	0%	100%
Sicilia	13,3%	40%	16,7%	20%	10%	100%
Trentino-Alto Adige	54,5%	18,2%	18,2%	9,1%	0%	100%
Valle d'Aosta	63,3%	26,7%	3,3%	0%	6,7%	100%
Totale Regioni spec. e P.a.	50%	29,7%	10,8%	5,7%	3,8%	100%
TOTALE	44,5%	27,3%	13,5%	10,1%	4,6%	100%

* La somma delle percentuali di riga (o di colonna) può risultare in alcuni casi superiore o inferiore al 100%, al massimo di 0,1 o 0,2 punti percentuali, a causa delle modalità di approssimazione del *software*.

Tabella 4 **Tipologia normativa**

1 di 2

Regioni e province autonome	Istituzionali	Settoriali	Intersettoriali	Provvedimento
Abruzzo	0	20	5	0
Basilicata	0	7	3	5
Calabria	1	22	0	3
Campania	0	19	0	0
Emilia-Romagna	0	1	1	2
Lazio	0	4	2	0
Liguria	1	10	3	0
Lombardia	1	7	0	2
Marche	0	12	0	1
Molise	0	6	0	1
Piemonte	0	6	1	1
Puglia	0	8	1	0
Toscana	1	15	4	1
Umbria	2	2	0	0
Veneto	0	12	0	1
Totale Regioni ordinarie	6	151	20	17
Friuli Venezia Giulia	1	8	4	0
P. a. Bolzano	0	4	0	0
P. a. Trento	0	1	0	0
Sardegna	1	14	0	0
Sicilia	1	4	1	1
Trentino-Alto Adige	0	1	1	1
Valle d'Aosta	1	5	0	9
Totale Regioni spec. e P.a.	4	37	6	11
TOTALE	10	188	26	28

Tabella 4

2 di 2

Manutenzione	Bilancio	Semplificazione normativa	Leggi statutarie	TOTALE
5	6	0	0	36
16	26	0	0	57
20	5	0	0	51
12	4	0	0	35
3	6	0	0	13
3	13	0	0	22
1	6	0	1	22
7	4	0	0	21
9	4	0	1	27
3	10	0	0	20
9	7	0	0	24
3	8	0	0	20
21	9	0	0	51
3	4	0	0	11
10	3	0	0	26
125	115	0	2	436
3	4	0	0	20
6	8	0	1	19
7	4	0	0	12
11	10	0	0	36
7	15	0	0	29
3	5	0	0	11
8	6	0	1	30
45	52	0	2	157
170	167	0	4	593

Tabella 4a **Tipologia normativa***

1 di 2

Regioni e province autonome	Istituzionali	Settoriali	Intersettoriali	Provvedimento
Abruzzo	0%	55,6%	13,9%	0%
Basilicata	0%	12,3%	5,3%	8,8%
Calabria	2%	43,1%	0%	5,9%
Campania	0%	54,3%	0%	0%
Emilia-Romagna	0%	7,7%	7,7%	15,4%
Lazio	0%	18,2%	9,1%	0%
Liguria	4,5%	45,5%	13,6%	0%
Lombardia	4,8%	33,3%	0%	9,5%
Marche	0%	44,4%	0%	3,7%
Molise	0%	30%	0%	5%
Piemonte	0%	25%	4,2%	4,2%
Puglia	0%	40%	5%	0%
Toscana	2%	29,4%	7,8%	2%
Umbria	18,2%	18,2%	0%	0%
Veneto	0%	46,2%	0%	3,8%
Totale Regioni ordinarie	1,4%	34,6%	4,6%	3,9%
Friuli Venezia Giulia	5%	40%	20%	0%
P. a. Bolzano	0%	21,1%	0%	0%
P. a. Trento	0%	8,3%	0%	0%
Sardegna	2,8%	38,9%	0%	0%
Sicilia	3,4%	13,8%	3,4%	3,4%
Trentino-Alto Adige	0%	9,1%	9,1%	9,1%
Valle d'Aosta	3,3%	16,7%	0%	30%
Totale Regioni spec. e P.a.	2,5%	23,6%	3,8%	7%
TOTALE	1,7%	31,7%	4,4%	4,7%

Tabella 4a

2 di 2

Manutenzione	Bilancio	Semplificazione normativa	Leggi statutarie	TOTALE
13,9%	16,7%	0%	0%	100%
28,1%	45,6%	0%	0%	100%
39,2%	9,8%	0%	0%	100%
34,3%	11,4%	0%	0%	100%
23,1%	46,2%	0%	0%	100%
13,6%	59,1%	0%	0%	100%
4,5%	27,3%	0%	4,5%	100%
33,3%	19%	0%	0%	100%
33,3%	14,8%	0%	3,7%	100%
15%	50%	0%	0%	100%
37,5%	29,2%	0%	0%	100%
15%	40%	0%	0%	100%
41,2%	17,6%	0%	0%	100%
27,3%	36,4%	0%	0%	100%
38,5%	11,5%	0%	0%	100%
28,7%	26,4%	0%	0,5%	100%
15%	20%	0%	%	100%
31,6%	42,1%	0%	5,3%	100%
58,3%	33,3%	0%	0%	100%
30,6%	27,8%	0%	0%	100%
24,1%	51,7%	0%	0%	100%
27,3%	45,5%	0%	0%	100%
26,7%	20%	0%	3,3%	100%
28,7%	33,1%	0%	1,3%	100%
28,7%	28,2%	0%	0,7%	100%

* La somma delle percentuali di riga (o di colonna) può risultare in alcuni casi superiore o inferiore al 100%, al massimo di 0,1 o 0,2 punti percentuali, a causa delle modalità di approssimazione del *software*.

Tabella 5 Leggi di riordino sul totale delle leggi istituzionali e settoriali

Regioni e province autonome	Totale leggi (A)	Leggi di riordino (B)	B/A Percentuale
Abruzzo	20	5	25,0%
Basilicata	7	2	28,6%
Calabria	23	0	0%
Campania	19	1	5,3%
Emilia-Romagna	1	0	0%
Lazio	4	0	0%
Liguria	11	2	18,2%
Lombardia	8	0	0%
Marche	12	3	25%
Molise	6	0	0%
Piemonte	6	1	16,7%
Puglia	8	0	0%
Toscana	16	0	0%
Umbria	4	1	25%
Veneto	12	1	8,3%
Totale Regioni ordinarie	157	16	10,2%
Friuli Venezia Giulia	9	2	22,2%
P. a. Bolzano	4	0	0%
P. a. Trento	1	1	100%
Sardegna	15	2	13,3%
Sicilia	5	0	0%
Trentino-Alto Adige	1	1	100%
Valle d'Aosta	6	1	16,7%
Totale Regioni spec. e P.a.	41	7	17,1%
TOTALE	198	23	11,6%

Tabella 6 Le leggi regionali per tecnica redazionale

Regioni e province autonome	Totale leggi (A)	Testo nuovo (B)	Novella (C)	Tecnica mista (D)	C/A Percentuale
Abruzzo	36	26	6	4	16,7%
Basilicata	57	37	20	0	35,1%
Calabria	51	30	18	3	35,3%
Campania	35	11	16	8	45,7%
Emilia-Romagna	13	8	4	1	30,8%
Lazio	21	10	2	9	9,5%
Liguria	22	8	5	9	22,7%
Lombardia	21	11	8	2	38,1%
Marche	27	10	13	4	48,1%
Molise	20	19	1	0	5%
Piemonte	24	10	11	3	45,8%
Puglia	20	14	4	2	20%
Toscana	51	22	26	3	51%
Umbria	11	8	3	0	27,3%
Veneto	26	14	9	3	34,6%
Totale Regioni ordinarie	435	238	146	51	33,6%
Friuli Venezia Giulia	20	11	4	5	20%
P. a. Bolzano	19	8	7	4	36,8%
P. a. Trento	12	3	9	0	75%
Sardegna	36	19	11	6	30,6%
Sicilia	30	13	7	10	23,3%
Trentino-Alto Adige	11	4	0	7	0%
Valle d'Aosta	30	15	10	5	33,3%
Totale Regioni spec. e P.a.	158	73	48	37	30,4%
TOTALE	593	311	194	88	32,7%

Tabella 7 **Classificazione delle leggi secondo macrosettori e profilo delle materie**

1 di 3

Macrosettore		Materia		Leggi
1	Ordinamento istituzionale	1	Organi della Regione (ad esclusione di quanto classificato nella voce successiva)	4
		2	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della Giunta	6
		3	Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni	2
		4	Personale e amministrazione	13
		5	Enti locali, decentramento	14
		6	Altro (referendum, persone giuridiche private, sistema statistico regionale, difensore civico, ecc.)	14
		7	Multimateria	5
		TOTALE		58
2	Sviluppo economico e attività produttive	1	Artigianato	2
		2	Professioni (incluse le nuove figure professionali: es. naturopata, ecc.)	1
		3	Industria	4
		4	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	7
		5	Ricerca, trasporto e produzione di energia	7
		6	Miniere e risorse geotermiche	1
		7	Commercio, fiere e mercati	2
		8	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	13
		9	Agricoltura e foreste floricoltura, bonifica, raccolta funghi)	14
		10	Caccia, pesca e itticoltura	3
		11	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario, ecc.	1
		12	Altro (es. cooperazione, programmazione negoziata, programmazione economica, ecc.)	4
		13	Multimateria	5
		TOTALE		64

Tabella 7

2 di 3

Macrosettore		Materia		Leggi
3	Territorio, Ambiente e Infrastrutture	1	Territorio e urbanistica (edilizia, demanio)	26
		2	Prot. della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	21
		3	Risorse idriche e difesa del suolo	6
		4	Opere pubbliche (edilizia scolastica, porti, aeroporti, ecc.)	0
		5	Viabilità	4
		6	Trasporti	8
		7	Protezione civile	4
		8	Altro (es.usi civili)	3
		9	Multimateria	1
		TOTALE		73
4	Servizi alla persona e alla comunità	1	Tutela della salute	56
		2	Alimentazione	2
		3	Servizi sociali	38
		4	Istruzione scolastica e universitaria	7
		5	Formazione professionale	10
		6	Lavoro	6
		7	Previdenza complementare e integrativa	2
		8	Beni e attività culturali	24
		9	Ricerca scientifica e tecnologica	1
		10	Ordinamento della comunicazione	1
		11	Spettacolo	2
		12	Sport	9
		13	Altro (es.sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori, contrasto all'usura)	10
		14	Multimateria	4
		TOTALE		172

Tabella 7

3 di 3

Macrosettore		Materia		Leggi
5	Finanza regionale	1	Bilancio	168
		2	Contabilità regionale	1
		3	Tributi	3
		4	Multimateria	0
		TOTALE		
6	Multisettoe*			54
TOTALE				593

* Sono classificati in questa voce anche le leggi non ascrivibili ad altri settori come, ad esempio, collegati, leggi di semplificazione, ecc.

Tabella 8 Fonte giuridica della potestà legislativa*

Regioni e province autonome	concorrente (%)		residuale** (%)		mista (%)		Totale (%)	
Abruzzo	32	88,9%	4	11,1%	0	0%	36	100%
Basilicata	43	75,4%	14	24,6%	0	0%	57	100%
Calabria	36	70,6%	11	21,6%	4	7,8%	51	100%
Campania	9	25,7%	26	74,3%	0	0%	35	100%
Emilia-Romagna	11	84,6%	2	15,4%	0	0%	13	100%
Lazio	17	81%	1	4,8%	3	14,3%	21	100%
Liguria	10	45,5%	3	13,6%	9	40,9%	22	100%
Lombardia	9	42,9%	7	33,3%	5	23,8%	21	100%
Marche	12	44,3%	6	22,2%	9	33,3%	27	100%
Molise	13	65%	2	10%	5	25%	20	100%
Piemonte	21	87,5%	3	12,5%	0	0%	24	100%
Puglia	7	35%	6	30%	7	35%	20	100%
Toscana	16	31,4%	10	19,6%	25	49%	51	100%
Umbria	7	63,6%	3	27,3%	1	9,1%	11	100%
Veneto	11	42,3%	15	57,7%	0	0%	26	100%
TOTALE	254	58,4%	113	26%	68	15,6%	435	100%

* La somma delle percentuali di riga (o di colonna) può risultare in alcuni casi superiore o inferiore al 100%, al massimo di 0,1 o 0,2 punti percentuali, a causa delle modalità di approssimazione del *software*.

** Le leggi statutarie sono classificate in potestà residuale.

Tabella 9 Leggi approvate e abrogate

Regioni e province autonome	Promulgate	Abrogate	Var. leggi vigenti al 31/12
Abruzzo	36	9	27
Basilicata	57	3	54
Calabria	51	4	47
Campania	35	0	35
Emilia-Romagna	13	15	-2
Lazio	21	1	20
Liguria	22	1	21
Lombardia	21	0	21
Marche	27	8	19
Molise	20	5	15
Piemonte	24	3	21
Puglia	20	4	16
Toscana	51	4	47
Umbria	11	1	10
Veneto	26	1	25
Totale Regioni ordinarie	435	59	376
Friuli Venezia Giulia	20	13	7
P. a. Bolzano	19	4	15
P. a. Trento	12	2	10
Sardegna	36	0	36
Sicilia	30	0	30
Trentino-Alto Adige	11	0	11
Valle d'Aosta	30	6	24
Totale Regioni spec. e P.a.	158	25	133
TOTALE	593	84	509

Tabella 9a Leggi vigenti al 31 dicembre 2025*

Regioni e province autonome	Promulgate**	Abrogate	Vigenti al 31/12
Abruzzo	3.966	2.341	1.625
Basilicata	2.307	996	1.311
Calabria***	1.909	655	1.254
Campania****	1.847	670	1.177
Emilia-Romagna	1.946	1.057	889
Lazio	2.507	1.009	1.498
Liguria	2.259	1.082	1.177
Lombardia	2.544	1.947	597
Marche	2.126	932	1.194
Molise	1.575	721	854
Piemonte	2.502	1.491	1.011
Puglia	2.139	615	1.524
Toscana	3.823	2.781	1.042
Umbria	1.986	1034	952
Veneto	2.589	1.375	1.214
Totale Regioni ordinarie	36.025	18.706	17.319
Friuli Venezia Giulia	2.652	1.326	1.326
P. a. Bolzano	1.635	n.d.	n.d.
P. a. Trento	1.535	941	594
Sardegna	2.583	n.d.	n.d.
Sicilia	3.349	144	3.205
Trentino-Alto Adige	1.244	32	1.212
Valle d'Aosta	3.160	1.947	1.213
Totale Regioni spec. e P.a.	16.158	4.390	7.550
TOTALE	52.183	23.096	24.869

* La normativa vigente comprende anche le leggi finanziarie, di bilancio e le leggi di mera modifica, non riportate nei Rapporti sulla legislazione di alcune Regioni dove, pertanto, figurano dati diversi.

** Nel totale delle leggi promulgate non sono incluse le leggi statutarie di alcune Regioni.

*** La difformità del dato rispetto a quello indicato nel Rapporto precedente è dovuto alla correzione di un errore della tabella 9a 2024

**** La difformità del dato rispetto a quello indicato nel Rapporto precedente è dovuto alla correzione di un errore della tabella 9a 2024

3.2

Analisi quantitativa e contenuti principali dei regolamenti regionali¹

3.2.1

I regolamenti per numero e dimensione fisica

Nel 2025, le Regioni hanno emanato complessivamente 358 regolamenti: 105 nelle Regioni ordinarie e 253 nelle specialità (cfr. [tabella 1](#) e grafico 1).

Vi è, dunque, il decremento di 39 unità rispetto ai 397 regolamenti dell'anno precedente².

La contrazione del dato è avvenuta nelle Regioni a Statuto speciale con 59 regolamenti in meno (253 del 2025 contro 312 del 2024), mentre nelle Regioni ordinarie si è registrato un aumento di 20 unità (105 contro 85 dell'anno precedente).

La diminuzione della produzione regolamentare è evidenziata soprattutto dalla dimensione degli atti in articoli e commi; infatti, considerando l'insieme delle Regioni (ordinarie, speciali e Province autonome) dai 2.404 articoli del 2024 si scende ai 2.353 del 2025 e dai 7.162 commi del 2024 ai 5.957 del 2025 (cfr. [tabelle 2 e 3](#)).

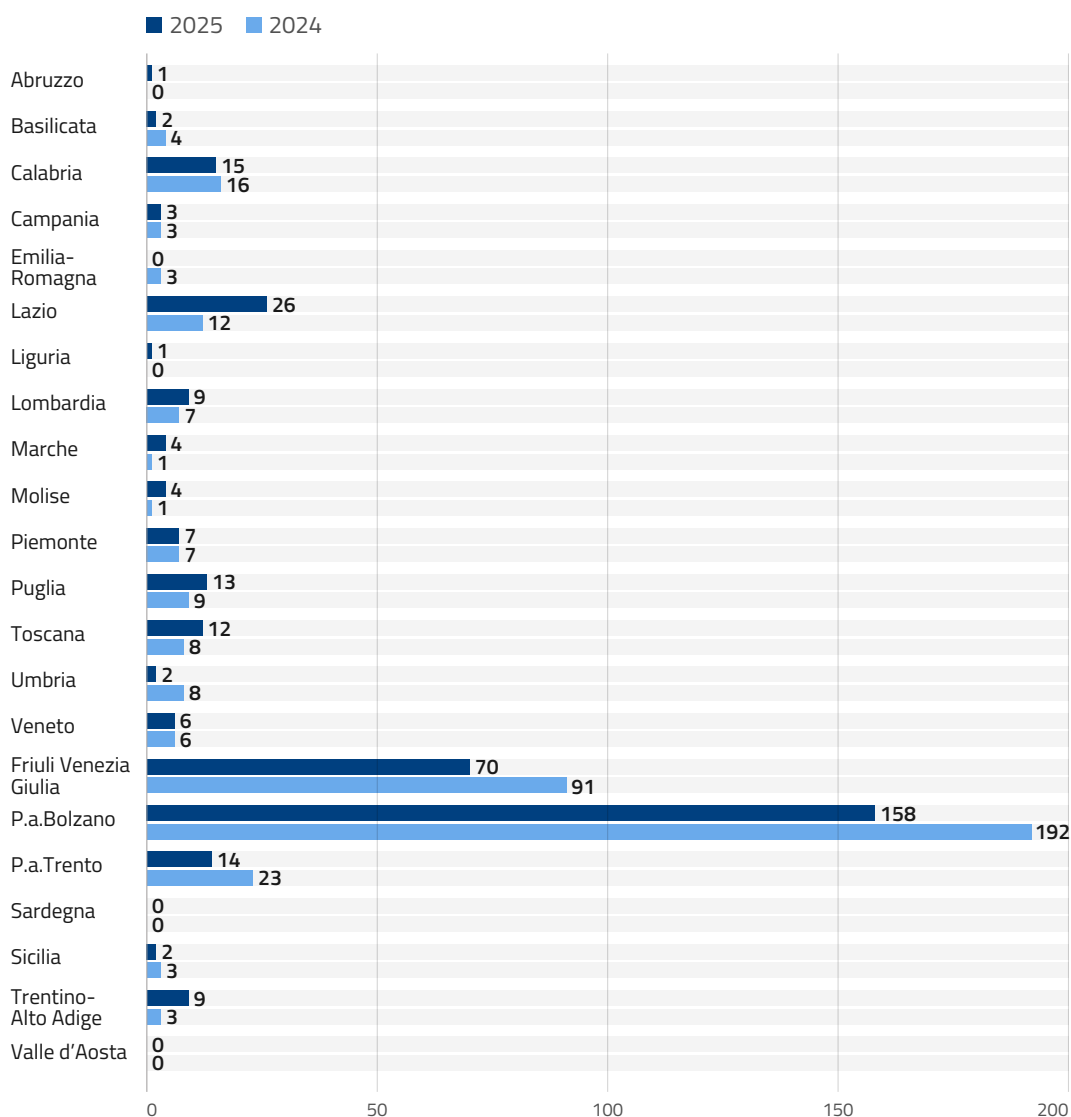
Considerando solo le Regioni ordinarie, è possibile confrontare i dati del 2025 anche con quelli degli anni successivi al 2000. Negli anni dal 2001 al 2003 si registra l'incremento dei regolamenti che passano da 101 a 107 e a 152; il 2004 fa segnare un decremento del ricorso alla fonte (96 regolamenti); dal 2005 si assiste nuovamente a una lieve ripresa del suo utilizzo con 114 regolamenti che nel 2006 diventano 118, nel 2007 131, nel 2008 133 e nel 2009 166. Tornano a ridursi — probabilmente anche a seguito del rallentamento dell'attività normativa legato al cambio di legislatura — nel 2010 (135 regolamenti), a contrarsi ulteriormente nel 2011 (129 regolamenti), ad aumentare di 26 unità nel 2012 (155 regolamenti), a contrarsi di 14 unità nel 2013 (141 regolamenti), a ridursi ancora di 25 unità nel 2014 (116 regolamenti), ad aumentare di 19 unità nel 2015 (135 regolamenti), a ridursi di 9 unità nel 2016 (126 regolamenti) e ad aumentare di 26 unità nel 2017 (152 regolamenti).

¹ Di Aida Giulia Arabia, ricercatrice in Diritto pubblico, CNR-ISTeG.

² Tutti i dati, anteriori al 2025 e richiamati di seguito nel testo, sono estratti dai *Rapporti sulla legislazione* dei vari anni. I Rapporti si possono leggere sui siti della Camera dei deputati e del CNR-ISTeG.

Grafico 1 Produzione regolamentare

Anni 2024-2025; Valori percentuali



Si riducono di 12 unità nel 2018 (140 regolamenti) per tornare ad aumentare nel 2019 di 15 unità (155 regolamenti), diminuire di 5 unità nel 2020 (150 regolamenti) e di 46 unità nel 2021 (104 regolamenti). Tornano ad aumentare leggermente nel 2022 di 14 unità (118 regolamenti) e a diminuire nuovamente di 24 unità nel 2023 (94 regolamenti) e di 9 unità nel

2024 (85 regolamenti) per riprendere ad aumentare di 20 unità nel 2025 (105 regolamenti).

Il sistema sembra essersi assestato su dati che oscillano dalle 100 alle 150 unità annue. Dunque, non si è realizzata quella assoluta prevalenza della fonte secondaria in parte temuta, in parte auspicata, a seguito delle riforme costituzionali del 1999 e del 2001 che hanno inciso sulla titolarità della funzione e sull'ampliamento degli ambiti materiali riservati, almeno sulla carta, ai regolamenti.

Non mancano però esperienze significative, già messe in luce nei Rapporti degli anni precedenti, come quella della Regione Puglia che, a partire dal 2001, ricorre alla fonte secondaria in modo sempre più rilevante (per tutti basti ricordare i 38 atti del 2012) e di alcune Regioni ordinarie che, sia pure con alcune oscillazioni soprattutto negli ultimi anni, ormai con costanza, si avvalgono della fonte secondaria (Calabria, Lazio, Piemonte, Toscana). Poco "sfruttato" è l'utilizzo dei regolamenti nelle altre Regioni ordinarie.

Come sempre, poi, rimane sostanzialmente confermato il considerevole ricorso alla fonte secondaria nella Regione Friuli Venezia Giulia e nella P.a. di Bolzano che, comunque, inserisce, nel computo complessivo, non solo il dato dei regolamenti formali, approvati con decreto del Presidente della Provincia, ma anche il dato dei regolamenti sostanziali, approvati con deliberazione della Giunta provinciale, recanti "criteri e direttive" per l'applicazione delle leggi provinciali.

Se si esclude, poi, il caso della P.a. di Trento che emana annualmente un numero cospicuo di regolamenti, nelle altre Regioni a Statuto speciale il ricorso alla fonte secondaria rimane davvero molto esiguo se non addirittura assente. Con particolare riferimento alla Valle d'Aosta e alla Sardegna, sembrano trovare applicazione le medesime considerazioni formulate per le Regioni a statuto ordinario nel periodo antecedente alle riforme costituzionali del 1999 e del 2001. In quella fase, infatti, sia la funzione legislativa sia quella regolamentare erano attribuite al Consiglio regionale e quest'ultima risultava esercitata solo marginalmente, se non del tutto trascurata. Tale fenomeno era riconducibile, almeno in parte, alla sostanziale indifferenza nella scelta tra lo strumento legislativo e quello regolamentare, poiché entrambi rientravano nella competenza del medesimo organo e, in alcune Regioni, erano inoltre soggetti a procedure di formazione sostanzialmente coincidenti.

3.2.2

Il peso dei regolamenti sul totale della produzione normativa

L'incidenza della fonte secondaria è misurabile in relazione al complesso della produzione normativa (leggi e regolamenti), non solo in valori assoluti ma anche e, soprattutto, se calcolata sul numero complessivo degli articoli e dei commi.

Come avviene, ad esempio, in alcune Regioni speciali e Province autonome, il ricorso consistente alla fonte secondaria è inversamente proporzionale all'utilizzo della fonte legislativa. Ed è esattamente vero il contrario, sia pure con qualche eccezione, nelle Regioni ordinarie, dove la produzione regolamentare risulta di molto inferiore a quella delle leggi.

Nel 2025, nelle Regioni a Statuto speciale, a fronte di 158 leggi risultano emanati 253 regolamenti, mentre nel 2024 le leggi erano 129 e i regolamenti 312 (nel 2023 le leggi erano 132 e i regolamenti 325, nel 2022 le leggi erano 144 e i regolamenti 276 e nel 2021 rispettivamente 165 e 300).

Una situazione opposta si verifica, invece, nelle Regioni ordinarie dove, a fronte di 435 leggi, risultano emanati 105 regolamenti. Nel 2024 le leggi erano 452 e i regolamenti 85 (nel 2023, le leggi erano 491 e i regolamenti 94, nel 2022, le leggi erano 479 e i regolamenti 118; nel 2021, le leggi erano 506 e i regolamenti 104).

Considerando i dati complessivamente (cfr. [tabella 1](#)) e prendendo in esame l'insieme delle Regioni, la percentuale dei regolamenti sul totale della produzione normativa è pari al 37,6% (era del 40,6% nel 2024). È pari, invece, al 61,6% nelle specialità (era del 70,7% nel 2024) e al 19,4% nelle Regioni ordinarie (era del 15,8% nel 2024).

Esaminando, però, l'ampiezza della produzione normativa — cfr. [tabelle 2 e 3](#) — l'enorme scarto evidenziato tra le percentuali calcolate in base al numero degli atti risulta essere sempre meno significativo a seconda che si calcoli su partizioni più dettagliate degli atti stessi.

Più in particolare, per quanto riguarda la percentuale dei regolamenti sul totale della produzione normativa (calcolata in articoli), questa è pari al 24,9% nel 2025 (era del 25,4% nel 2024, del 29,4% nel 2023, del 34,1% nel 2022, del 26,7% nel 2021, del 29,6% nel 2020, del 33,1% nel 2019, del 28,4% nel 2018, del 35,5% nel 2017, del 28,4% nel 2016); nelle specialità è del 36,8% (era del 44,8% nel 2024, del 49,9% nel 2023, del 49,4% nel 2022, del 43,3% nel 2021, del 42,7% nel 2020, del 43,6% nel 2019, del 40,0% nel 2018, del 53,9% nel 2017 e del 44,5% nel 2016), mentre nelle

Regioni ordinarie è del 17,7% (era del 14,4% nel 2024, del 17,4% nel 2023, del 24,8% nel 2022, del 16,1% nel 2021, del 23,1% nel 2020, del 27,9% nel 2019, del 22,8% nel 2018, del 23,9% nel 2017 e del 18,8% nel 2016).

Rispetto alla partizione per numero dei commi, invece, nel 2025, la percentuale dei regolamenti sulla produzione normativa è pari al 23,1% (era del 27,6% nel 2024, del 34,2% nel 2023, del 37,1% nel 2022, del 30,1% nel 2021, del 33,2% nel 2020, del 34,5% nel 2019, del 25,0% nel 2018, del 36,0% nel 2017 e del 28,4% nel 2016); nelle specialità è del 27,7% (era del 37,2% nel 2024, del 45,8% nel 2023, del 44,9% nel 2022, del 43,2% nel 2021, del 40,1% nel 2020, del 39,5% nel 2019, del 21,4% nel 2018, del 45,6% nel 2017 e del 36,2% nel 2016), mentre nelle Regioni ordinarie, registrando un aumento di quasi 2 punti percentuali rispetto alla percentuale calcolata in articoli, è del 19,4% (era del 20,5% nel 2024, del 27,2% nel 2023, del 30,9% nel 2022, del 19,6% nel 2021, del 29,2% nel 2020, del 32,0% nel 2019, del 28,2% nel 2018, del 29,2% nel 2017 e del 22,7% nel 2016).

Questo è dovuto al fatto che, al di là del numero delle leggi che in alcune Regioni speciali e Province autonome risulta di molto inferiore rispetto al numero dei regolamenti, quello che conta realmente è l'ampiezza della produzione normativa (articoli e commi) che, nel 2025 (come già messo in luce negli anni precedenti) e per alcune Regioni in particolare, mostra una tendenziale diminuzione man mano che si sceglie una unità di misura più dettagliata. Ad esempio, nel Friuli Venezia Giulia, le 20 leggi e i 70 regolamenti del 2025 portano la percentuale dei regolamenti sul totale della produzione normativa al 77,8%, i 550 articoli di legge e i 958 articoli di regolamento la fanno scendere al 63,5%, mentre i 4.037 commi di legge e i 1.923 commi di regolamento la riducono ulteriormente portandola al 32,3%.

Lo stesso avveniva per la produzione normativa del 2024. Le 14 leggi e i 91 regolamenti della Regione richiamata portavano la percentuale dei regolamenti sul totale della produzione normativa all'86,7%, i 440 articoli di legge e i 1.074 articoli di regolamento la facevano contrarre di ben 16 punti percentuali (70,9%), mentre i 3.236 commi di legge e i 2.447 commi di regolamento la riducevano al 43,1%.

Non mancano, però, casi in cui le percentuali aumentano. Nel 2025, nella Regione Veneto, ad esempio, la percentuale dei regolamenti sul totale della produzione normativa risulta pari al 18,8%, aumenta al 24,5% se calcolata sul numero degli articoli e al 34,1% se calcolata sul numero degli articoli.

La medesima situazione si registrava in alcune Regioni nel 2024. Ad esempio, nella Regione Emilia-Romagna dove la percentuale dei regolamenti sul totale della produzione normativa risultava pari al 18,8% saliva al 39,1% se calcolata sul numero degli articoli e al 62,4% se calcolata sul numero dei commi. Anche in questo caso era evidente che le 13 leggi, pur essendo superiori di 10 unità rispetto ai regolamenti (3), erano meno complesse e più “leggere”.

Non mancano, infine, casi in cui le percentuali restano sostanzialmente invariate. È il caso della Regione Puglia che passa dal 39,4%, al 38,4% e al 38,7% a seconda che la produzione normativa venga calcolata in valori assoluti, articoli o commi. Segno questo che le 20 leggi e i 13 regolamenti hanno quasi lo stesso “peso”.

3.2.3 I regolamenti per organo competente

La titolarità del potere regolamentare, il procedimento di adozione e le tipologie di regolamenti consentite trovano disciplina nei nuovi Statuti regionali, approvati ai sensi dell'art. 123 della Costituzione.

L'attribuzione del potere regolamentare in via esclusiva alla Giunta prevale nelle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria³. Solo gli Statuti dell'Abruzzo, delle Marche e del Veneto attribuiscono il potere al Consiglio, con possibilità, per la seconda e la terza delle Regioni richiamate, di delega alla Giunta. In Basilicata, in Molise e in Piemonte, invece, i rispettivi Statuti, pur assegnando la potestà regolamentare in via generale alla Giunta, hanno previsto la possibilità per le leggi regionali di riservare la funzione al Consiglio. La “condivisione” del potere regolamentare tra Giunta e Consiglio si ritrova, infine, anche nello Statuto della

³ Anche se non in modo “secco”. In molti casi, infatti, l'esercizio dei regolamenti “delegati” dallo Stato nelle materie di competenza di quest'ultimo è riservato all'Assemblea legislativa. Inoltre, alcuni Statuti hanno previsto strumenti atti a coinvolgere l'Assemblea legislativa nel procedimento di adozione dei regolamenti. In particolare, quelli delle Regioni Basilicata, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Umbria hanno inserito nel procedimento regolamentare il parere obbligatorio della commissione consiliare competente per materia, quelli dell'Emilia-Romagna e del Lazio hanno previsto il parere del Consiglio di garanzia statutaria, quello del Molise del Comitato per la legislazione. Infine, nello Statuto della Puglia è prevista anche la possibilità, per la Giunta, di avvalersi del parere del Consiglio di Stato.

Campania dove, secondo un articolato procedimento, i regolamenti, prima di essere emanati dal Presidente della Giunta, previa deliberazione di quest'ultima, devono essere sottoposti anche all'approvazione del Consiglio.

In conformità alle scelte operate in sede di elaborazione delle nuove Carte statutarie, nel 2025 risultano emanati regolamenti di Giunta nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Nella Regione Campania e Veneto, oltre ai regolamenti di Giunta, figurano anche regolamenti di Consiglio: nella prima, di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici dell'Assemblea legislativa; nella seconda, si tratta di una modifica al regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi della l.r. 53/2012 "Autonomia del Consiglio regionale", entrambi non considerati nelle tabelle trattandosi appunto di regolamenti interni.

Infine, l'unico regolamento indicato dalla Regione Abruzzo è del Consiglio, mentre in Molise la potestà regolamentare è stata esercitata sia dalla Giunta (con 3 regolamenti) che dal Consiglio (con un regolamento).

Nel 2024, invece, risultavano emanati solo regolamenti di Giunta, mentre le Regioni Abruzzo e Liguria non avevano esercitato la funzione regolamentare.

Nelle Regioni che hanno attribuito al Consiglio la potestà regolamentare "salvo i casi in cui le leggi regionali ne demandino l'approvazione alla Giunta" (art. 35, comma 2, Statuto Marche) e "non attribuita da singole leggi regionali alla Giunta" (art. 33, comma 2, Statuto Veneto) è maggiormente esercitata la delega all'organo esecutivo. Il fatto che la delega alla Giunta sia esercitata in misura prevalente dimostra che la sede naturale per l'attuazione delle leggi è l'organo esecutivo piuttosto che quello legislativo. D'altra parte l'esperienza passata dovrebbe averlo insegnato: quando le funzioni legislative e regolamentare erano entrambe attribuite al Consiglio, la funzione regolamentare non fu (o fu scarsamente) esercitata.

La conferma di tale considerazione arriva dall'esperienza della Regione Marche dove, a seguito delle scelte operate con il nuovo Statuto, prevalgono i regolamenti dell'Esecutivo. Così i 4 regolamenti del 2025 e l'unico regolamento del 2024 (nel 2023 non sono stati emanati regolamenti), nonché gli 8 regolamenti del 2022 sono della Giunta. Ma anche negli anni passati è sempre stato l'Esecutivo a fare la parte

del leone per avere emanato l'unico regolamento del 2021, i 7 (degli 8) regolamenti del 2020, i 3 (dei 5) del 2019, i 5 (dei 7) del 2018, i 3 (dei 5) del 2017, i 4 del 2016 e i 6 (degli 8) del 2015.

Simile situazione si registra nella Regione Veneto (che ha adottato lo stesso modello della Regione Marche), dove i 6 regolamenti del 2025 come già i 6 del 2024, i 3 del 2023, i 2 del 2022, l'unico regolamento del 2021, i 6 del 2020, i 4 del 2019 e del 2018, sono tutti della Giunta, mentre i 5 regolamenti del 2017 erano distribuiti tra Giunta e Consiglio ma con prevalenza di attribuzione all'organo esecutivo (rispettivamente 3 e 2).

Inoltre, sempre in conformità alle disposizioni statutarie, nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Trentino-Alto Adige, nonché nelle due Province autonome, i regolamenti emanati sono solo di Giunta. Nella Regione Friuli Venezia Giulia, oltre ai regolamenti di Giunta, figurano anche 2 regolamenti emanati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio: uno riguarda l'organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e non è stato considerato nelle tabelle trattandosi appunto di regolamento interno; l'altro, invece, relativo alla concessione di contributi a iniziative in grado di promuovere e valorizzare anche a livello locale la regione sotto il profilo storico, culturale, scientifico, sociale, artistico, sportivo, ambientale, turistico, del folklore e delle tradizioni popolari, dettato in attuazione dell'art. 13, co. da 20 a 24, della l.r. 13/2019 (assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021)⁴, ha rilevanza esterna e, pertanto, è stato considerato in tutte le tabelle.

Infine, nel 2025 le Regioni Sardegna e Valle d'Aosta non hanno emanato regolamenti così come già avvenuto nel 2024.

Più in particolare, il quadro che emerge dalle risposte al questionario per l'anno 2025 conferma le tendenze già evidenziate nelle precedenti rilevazioni.

Nel 2025, dunque, quasi il 100% dei regolamenti (99,2%) risulta emanato dalle Giunte (solo lo 0,8% dal Consiglio): su 49 dei 105 regolamenti emanati dalle Regioni ordinarie è stato acquisito il parere della Commissione consiliare di settore. Nel 2024, invece, il 100,0% dei regolamenti risultava emanato dalle Giunte e su 50 degli 85 regolamenti emanati dalle Regioni ordinarie era stato acquisito il parere della Commissione consiliare competente per materia.

⁴ Si tratta della deliberazione UP 197/2025.

I regolamenti di cui si darà conto di seguito — proprio perché tutti a rilevanza esterna — sono trattati nel loro insieme, siano essi di Giunta o di Consiglio. Non viene, cioè, operata alcuna distinzione secondo l'organo di provenienza⁵.

3.2.4 I regolamenti per macrosettori e per materie

I dati relativi alla classificazione dei regolamenti secondo i macrosettori e il profilo delle materie mettono in luce che su 358 regolamenti emanati i gruppi più numerosi sono quelli relativi ai “servizi alla persona e alla comunità” (153 regolamenti) e al macrosettore “sviluppo economico e attività produttive” (84 regolamenti). Seguono, poi, i 62 regolamenti classificati nel macrosettore “territorio, ambiente e infrastrutture”, i 51 ascrivibili al macrosettore “ordinamento istituzionale” e i 6 regolamenti inerenti alla “finanza regionale”. Infine, 2 regolamenti sono classificati nel “multisetore” (cfr. [tabella 5](#)).

Sostanzialmente identica la situazione registrata nel 2024 — a sua volta identica a quella del 2023 e del 2022 — quando su 397 regolamenti emanati facevano la parte del leone quelli relativi ai “servizi alla persona e alla comunità” (183 regolamenti) e al macrosettore “sviluppo economico e attività produttive” (109 regolamenti). Seguivano, poi, i 55 regolamenti classificati nel macrosettore “territorio, ambiente e infrastrutture”, i 39 ascrivibili al macrosettore “ordinamento istituzionale” e gli 11 regolamenti inerenti alla “finanza regionale”. Non figuravano regolamenti multisettoriali.

Anche guardando alle sole Regioni ordinarie l'ordine delle priorità è sostanzialmente simile: su 105 regolamenti emanati, prevalgono i regolamenti dei settori servizi e sviluppo economico, rispettivamente con 33 e 26 regolamenti, seguiti dai 23 dell'ordinamento istituzionale, dai 20 del territorio e dai 2 della finanza. Un regolamento è ascrivibile al “multisetore”. Anche nelle specialità è sempre in testa il settore dei servizi con 120 regolamenti, seguito dallo sviluppo economico con 58 regolamenti, dal territorio con 42, dall'ordinamento istituzionale con 28, dalla finanza con 4 regolamenti e dal “multisetore” con un regolamento.

⁵ Quest'ultima considerazione vale naturalmente per i soli regolamenti emanati, nel 2025, dalla Regione Molise (che come detto nel testo sono distribuiti tra Giunta e Consiglio) e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

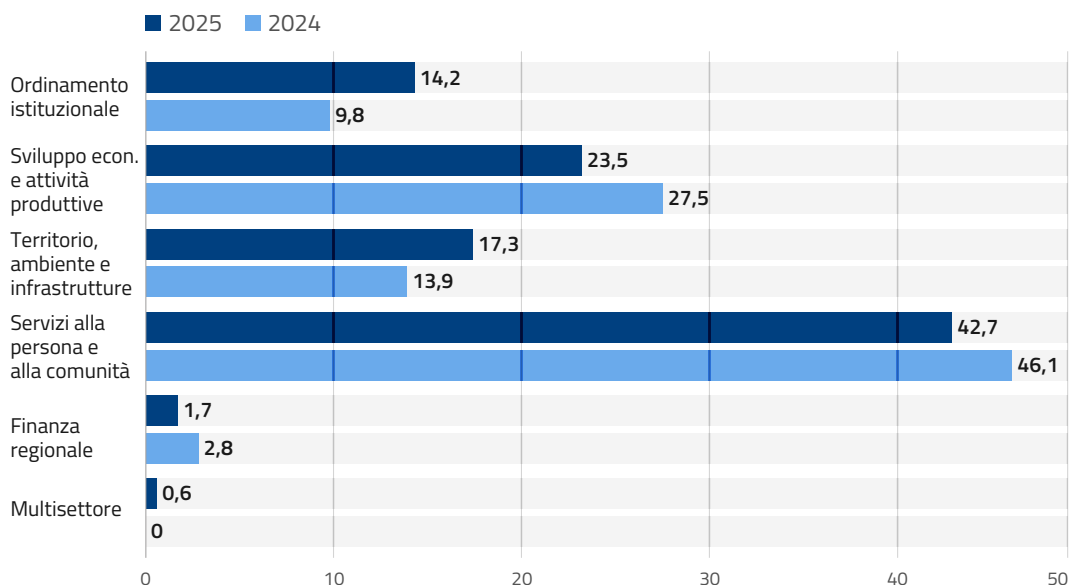
Dal confronto dei dati relativi al 2025 delle Regioni nel loro insieme con quelli dell'anno precedente emerge, dunque, il decremento di circa 4 punti percentuali del campo dei servizi (che passa dal 46,1% al 42,7%) e del campo dello sviluppo economico (che passa dal 27,5% al 23,5%), nonché di un punto percentuale della “finanza regionale” che passa dal 2,8% all'1,7%. Negli altri macrosettori si osserva una crescita particolarmente significativa. Si passa, infatti, dal 9,8% al 14,2% nell'“ordinamento istituzionale” e dal 13,9% al 17,3% nel “territorio, ambiente e infrastrutture”. Inoltre, lo 0,6% dei regolamenti è riconducibile al “multisetto-” (cfr. grafico 2).

Per quanto riguarda, invece, gli ambiti materiali, in continuità con quanto indicato nei Rapporti dei vari anni, le Regioni seguitano a privilegiare in modo significativo, all'interno dei macrosettori, determinate materie. Si tratta per lo più di materie tradizionalmente regionalizzate, mentre risultano poco “sfruttati” gli ambiti materiali attribuiti alle Regioni con la revisione costituzionale del 2001.

Sotto quest'ultimo profilo (cfr. [tabella 5](#)), infatti, nel macrosetto- re “ordinamento istituzionale” la produzione regolamentare inter- ressa soprattutto la materia “personale e amministrazione” con 36

Grafico 2 **Distribuzione dei regolamenti per macrosettori**

Anni 2024-2025; Valori percentuali



regolamenti (pari al 70,6% di regolamenti sul totale del macrosettore). Nel 2024 i regolamenti erano 25 pari al 64,1%.

Si tratta, in particolare, di regolamenti nuovi o di manutenzione concernenti in generale l'organizzazione degli uffici, dei servizi e delle strutture della Giunta⁶, l'accesso ai rapporti di lavoro e le disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per le assunzioni nella Regione⁷, l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei Dipartimenti regionali⁸, nonché di regolamenti riguardanti l'istituzione, la composizione e il funzionamento del Nucleo ispettivo regionale⁹.

Il dato relativo ai regolamenti riconducibili alla materia "personale e amministrazione" appare particolarmente significativo, soprattutto se confrontato con quello della produzione legislativa (13 leggi nel 2025 e 16 nel 2024). In continuità con quanto segnalato nei Rapporti degli anni precedenti, la presenza di un numero elevato di regolamenti è dovuta all'ampio processo di delegificazione di interi ambiti di normativa riguardante il personale, che avrebbe determinato l'abbandono della fonte primaria a favore di quella secondaria. A queste considerazioni è opportuno, però, aggiungere che il minor numero di leggi (rispetto ai regolamenti) classificate nella materia è legato anche al fatto che, in questo caso, numerose disposizioni riguardanti il personale sono contenute nelle leggi di stabilità¹⁰ sfuggendo, quindi, alle classificazioni per materia.

Se si escludono i 10 regolamenti classificati nella voce "altro", che comprende regolamenti in materia di referendum, persone giuridiche private, sistema statistico regionale, difensore civico, ecc., il dato degli altri campi è poco significativo o non risulta interessato da alcun atto normativo.

Nel macrosettore "sviluppo economico e attività produttive" la maggior parte degli atti emanati dalle Regioni riguarda la materia che sinteticamente può definirsi dello "sviluppo rurale". La voce "agricoltura e foreste" con 24 regolamenti (pari al 28,6%) e la voce "caccia e pesca" con

⁶ Cfr. i regolamenti Calabria 5, 8, 11, 14, 17, 22/2025 e Trentino-Alto Adige 17/2025

⁷ Cfr. i regolamenti Puglia 1/2025 e Calabria 3/2025.

⁸ Cfr. i regolamenti Sicilia 7 e 27/2025.

⁹ Cfr. il regolamento Puglia 2/2025.

¹⁰ Cfr. *Le leggi di stabilità regionali e gli interventi attuativi del federalismo fiscale* nelle Appendici al Rapporto dei vari anni disponibili sul sito della Camera.

10 regolamenti (pari all'11,9%) raggiungono, infatti, il 40,5% del totale dei regolamenti del macrosettore. La medesima situazione si era registrata nel 2024 quando le due voci considerate nel complesso raggiungevano il 39,4% (35 regolamenti in "agricoltura e foreste", pari al 32,1%, e 8 in "caccia e pesca", pari al 7,3%).

Rientrano nella prima materia richiamata, alcuni regolamenti relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio forestale, compresi quelli che disciplinano l'iscrizione all'Albo regionale delle imprese forestali, il corpo forestale provinciale e gli strumenti di autodifesa¹¹, al riconoscimento delle strade dei vini e dei sapori¹², agli adempimenti, ai requisiti e alle modalità di iscrizione dei prodotti riconosciuti come Denominazioni Comunali (De.Co.) nel Registro Regionale delle De.Co.¹³, all'elenco provinciale degli operatori e delle operatrici dell'agricoltura sociale¹⁴, alla valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale¹⁵, nonché alcuni regolamenti per la tutela e la promozione dell'apicoltura e recanti criteri e modalità per la concessione di contributi a favore di imprese agricole e di apicoltori¹⁶.

Sono ascrivibili alla seconda voce, alcuni regolamenti relativi alla disciplina tecnica della pesca denominata ARPFISHING¹⁷, ai criteri e alle modalità per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica¹⁸, alla tutela della fauna selvatica e alla gestione faunistico-venatoria¹⁹, agli Ambiti territoriali di caccia²⁰, al servizio di vigilanza venatoria volontaria²¹.

Allo "sviluppo rurale" segue, poi, la materia "sostegno all'innovazione per i settori produttivi" con 16 regolamenti, pari al 19,0% (in aumento rispetto al 2024 quando i regolamenti erano 8, pari al 7,3%), la voce "altro" con 15 regolamenti, pari al 17,9% (nel 2024 erano 21, pari al 19,3%)

¹¹ Cfr. i regolamenti Calabria 6 e 10/2025, Lazio 4/2025, Piemonte 1/2025, Puglia 13/2025, P.a. Trento 27-134 e 14-16/2025

¹² Cfr. il regolamento Lombardia 7/2025.

¹³ Cfr. il regolamento Marche 3/2025.

¹⁴ Cfr. il regolamento Bolzano 32/2025.

¹⁵ Cfr. il regolamento Toscana 2/2025.

¹⁶ Cfr. i regolamenti P.a. Trento 16/2025 e Friuli Venezia Giulia 19 e 20/2025.

¹⁷ Cfr. il regolamento Calabria 3/2025

¹⁸ Cfr. il regolamento Marche 1/2025.

¹⁹ Cfr. i regolamenti P.a. Bolzano 30/2025, P.a. Trento 33/2025 e Piemonte 6 e 7/2025.

²⁰ Cfr. il regolamento Puglia 5/2025.

²¹ Cfr. il regolamento Puglia 9/2025.

e il “turismo” con 9 regolamenti, pari al 10,7% (in diminuzione rispetto al 2024 quando erano 14 regolamenti, pari al 12,8%)

Rientrano nella voce “sostegno all’innovazione per i settori produttivi” i regolamenti relativi all’individuazione e alla disciplina dei distretti del cibo²² e una serie di atti in materia di contributi e strumenti di agevolazione dell’accesso al credito alle imprese²³.

I 15 regolamenti rientranti nella voce “altro” sono relativi alla programmazione negoziata, alla programmazione economica e al supporto e all’assistenza allo sviluppo locale²⁴.

La voce “turismo” — che negli anni precedenti ha attratto anche alcuni atti recanti disposizioni relative all’esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell’ospitalità rurale familiare — raccoglie regolamenti attuativi di leggi generali sulla promozione turistica²⁵ e altri atti recanti la disciplina dei Marina resort²⁶, la definizione dei requisiti minimi e dei servizi degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche (ostelli della gioventù, case vacanza, locande e bed and breakfast)²⁷, la definizione delle disposizioni attuative in materia di informazione e accoglienza turistica con la disciplina delle caratteristiche degli uffici di informazione e accoglienza turistica e gli standard dei relativi servizi (e le modalità di erogazione)²⁸ e una serie di altri regolamenti in materia di contributi e incentivi a imprese per l’insediamento di strutture ricettive alberghiere o l’ammodernamento delle unità abitative destinate a uso turistico²⁹.

Poco rilevante risulta, infine, il dato degli altri ambiti materiali del macrosettore in esame.

Con attenzione al macrosettore “territorio, ambiente e infrastrutture”, spicca la materia “protezione della natura e dell’ambiente” con il 46,8% (29 regolamenti). Altri 10 atti sono classificati nella materia “risorse idriche e difesa del suolo”, 7 nelle materie “territorio e urbanistica” e “trasporti”. Poco rilevanti gli altri dati.

²² Cfr. il regolamento Piemonte 3/2025.

²³ Cfr. i regolamenti Friuli Venezia Giulia 74, 81, 83, 108/2025.

²⁴ Cfr. i regolamenti Friuli Venezia Giulia 27, 124, 125/2025 e P.a. Bolzano 13/2025. V., inoltre, le deliberazioni di Giunta della P.a. Bolzano 895, 988, 1093, 1146/2025.

²⁵ Cfr. i regolamenti P.a. Trento 75 e 76/2025.

²⁶ Cfr. il regolamento Calabria 1/2025.

²⁷ Cfr. il regolamento Lombardia 6/2025.

²⁸ Cfr. il regolamento Toscana 47/2025.

²⁹ Cfr. i regolamenti Friuli Venezia Giulia 45 e 47/2025.

Situazione simile nel 2024 quando faceva la parte del leone ancora la voce “protezione della natura e dell’ambiente” con il 41,8% del totale sul macrosettore (23 regolamenti) seguita dai “trasporti”, dal “territorio e urbanistica” e dalle “risorse idriche e difesa del suolo” con, rispettivamente, 10 (pari al 18,2%), 7 (pari al 12,7%) e 6 regolamenti (pari al 10,9%).

Rientrano nella prima voce i regolamenti recanti il funzionamento del sistema informativo per il rilascio dell’attestato di prestazione energetica e la fissazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici³⁰; l’individuazione di criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale delle aree protette³¹, la definizione di criteri di priorità degli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di dissesto sul territorio³², una serie di regolamenti in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di VIA, VAS e VINCA³³, nonché per la concessione di contributi quali, ad esempio, quelli ai conduttori pubblici e privati, i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali, finalizzati alla conservazione dell’habitat naturale³⁴.

La voce “risorse idriche e difesa del suolo” raccoglie, ad esempio, regolamenti recanti disposizioni generali per la tutela delle acque³⁵, per l’applicazione dei principi dell’invarianza idraulica e idrologica³⁶, per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni³⁷, per la regolazione e la messa in sicurezza delle attività degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree di salvaguardia³⁸, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico³⁹.

Rientrano, invece, nella voce “territorio e urbanistica” alcuni regolamenti attuativi di leggi regionali di riordino in materia di governo del territorio⁴⁰ e alcuni regolamenti nuovi o di manutenzione in tema di

³⁰ Cfr. il regolamento Lazio 16/2025.

³¹ Cfr. il regolamento Puglia 8/2025.

³² Cfr. il regolamento Friuli Venezia Giulia 120/2025.

³³ Cfr. i regolamenti Veneto 1, 2, 3 e 4/2025.

³⁴ Cfr. il regolamento Friuli Venezia Giulia 54/2025.

³⁵ Cfr. il regolamento P.a. Bolzano 9/2025.

³⁶ Cfr. il regolamento Lombardia 3/2025.

³⁷ Cfr. il regolamento Toscana 12/2025.

³⁸ Cfr. il regolamento Toscana 8/2025.

³⁹ Cfr. il regolamento Friuli Venezia Giulia 57/2025.

⁴⁰ Cfr. il regolamento Campania 3/2025.

poteri sostitutivi della Regione in materia di urbanistica ed edilizia⁴¹ o sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche⁴².

Sono ascrivibili alla voce “trasporti”, per richiamare solo qualche esempio, alcuni regolamenti di manutenzione che disciplinano il bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi⁴³ o la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico⁴⁴, nonché quelli relativi alla disciplina del servizio di noleggio di autobus con conducente⁴⁵.

Con particolare riguardo al macrosettore “servizi alla persona e alla comunità”, la produzione regolamentare interessa soprattutto la materia “servizi sociali” con 58 regolamenti (pari al 37,9% di regolamenti sul totale del macrosettore) seguita dalla “tutela della salute” con 28 regolamenti (18,3%).

Situazione simile nel 2024 quando emergevano sempre i “servizi sociali” con 63 regolamenti (pari al 34,4% di regolamenti sul totale del macrosettore) e la “tutela della salute” con 30 regolamenti (16,4%).

Sono inclusi nella prima voce alcuni regolamenti, nuovi o di manutenzione, recanti requisiti e standard di autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali e semiresidenziali per minorenni⁴⁶, misure di sostegno per genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo⁴⁷ o a favore del genitore separato nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento dei figli⁴⁸, la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori nello spettro autistico⁴⁹, l'organizzazione e il funzionamento delle Comunità di alloggio per anziani⁵⁰, la concessione alle persone con disabilità di contributi per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per il trasporto personale⁵¹, l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di accesso all'assegno di

⁴¹ Cfr. il regolamento Calabria 5/2025.

⁴² Cfr. il regolamento P.a. Bolzano 19/2025.

⁴³ Cfr. il regolamento Lombardia 8/2025.

⁴⁴ Cfr. il regolamento P.a. Bolzano 14/2025.

⁴⁵ Cfr. i regolamenti Lombardia 9/2025 e P.a. Bolzano 8/2025.

⁴⁶ Cfr. il regolamento Abruzzo 1/2025.

⁴⁷ Cfr. i regolamenti Lazio 2 e 9/2025.

⁴⁸ Cfr. il regolamento Friuli Venezia Giulia 138/2025.

⁴⁹ Cfr. il regolamento Lazio 23/2025.

⁵⁰ Cfr. il regolamento Molise 3/2025.

⁵¹ Cfr. il regolamento Friuli Venezia Giulia 89/2025.

natalità⁵², nonché regolamenti che modificano precedenti atti attuativi della legge in materia di politiche della famiglia provvedendo a rifinanziare i due strumenti di agevolazioni economiche create dalla legge (la Carta e la Dote famiglia)⁵³.

Sono inseriti nella seconda voce, per richiamare solo alcuni esempi, i regolamenti concernenti la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato⁵⁴ e quelli che dettano disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di incenerimento per animali da compagnia⁵⁵, quelli che regolamentano il Registro degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco⁵⁶, la definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici per l'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento delle strutture sanitarie deputate all'erogazione di prestazioni di Procreazione medicalmente assistita⁵⁷, la concessione di contributi per l'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici⁵⁸, i requisiti, le classificazioni e le procedure di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera⁵⁹.

Le voci "istruzione scolastica e universitaria" e "beni e attività culturali" registrano rispettivamente 23 e 17 regolamenti. Nel 2024 le due materie considerate ne raccoglievano rispettivamente 28 e 21.

Nella prima voce rientrano alcuni regolamenti che disciplinano il modello educativo in natura agri-nido e agri-infanzia⁶⁰, quelli che recano disposizioni in materia di programmazione e di potenziamento dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica⁶¹, quelli che regolamentano le borse di studio per la frequenza di corsi di studio universitari o per l'abilitazione all'insegnamento o per tirocini⁶² e, infine, quelli concernenti il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative⁶³.

⁵² Cfr. il regolamento P.a. Trento 44/2025.

⁵³ Cfr. il regolamento Friuli Venezia Giulia 21/2025.

⁵⁴ Cfr. il regolamento Lazio 21/2025.

⁵⁵ Cfr. il regolamento Lombardia 5/2025.

⁵⁶ Cfr. il regolamento Marche 2/2025.

⁵⁷ Cfr. i regolamenti Puglia 4/2025 e Friuli Venezia Giulia 1/2025.

⁵⁸ Cfr. il regolamento Puglia 7/2025.

⁵⁹ Cfr. il regolamento Umbria 1/2025.

⁶⁰ Cfr. il regolamento Puglia 10/2025.

⁶¹ Cfr. i regolamenti Friuli Venezia Giulia 84/2025 e Toscana 13/2025.

⁶² Cfr. il regolamento P.a. Bolzano 34/2025.

⁶³ Cfr. il regolamento P.a. Trento 77/2025.

La seconda voce comprende, ad esempio, regolamenti che dettano disposizioni in materia di Ecomusei⁶⁴, disciplinano l'organizzazione e il funzionamento di Centri di servizi culturali⁶⁵ o prevedono incentivi per la realizzazione di progetti culturali realizzati dai giovani e per interventi di manutenzione delle sale cinematografiche e delle sale teatrali o per finanziamenti di festival, divulgazione della cultura umanistica e artistica, della fotografia e della multimedialità⁶⁶.

Un'altra materia che registra un numero cospicuo di regolamenti (12), nel 2025, è la “formazione professionale” che raccoglie regolamenti sul riconoscimento delle esperienze formative manageriali estere per l'accesso alle posizioni dirigenziali in ambito sanitario e sugli obblighi connessi alla formazione di base in medicina e alla formazione nelle altre professioni sanitarie⁶⁷, mentre la voce “altro” — che raggruppa regolamenti in materia di sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e dei consumatori, contrasto all'usura, ecc. — registra solo 2 regolamenti (nel 2024, i regolamenti nelle due voci erano, nell'ordine, 16 e 6). Molto scarso il dato delle altre materie.

Infine, sempre poco significativa appare la distribuzione dei regolamenti tra le materie del macrosettore “finanza regionale”: 3 regolamenti in “tributi”, 2 in “contabilità” e un regolamento classificato nella voce “multimateria”. Nel 2024, invece, i pochi regolamenti erano distribuiti solo tra due voci che compongono il macrosettore: 8 in “tributi” e 3 in “contabilità”.

3.2.5 I regolamenti per tipologia

Pur considerando che il dato quantitativo complessivo non può essere interpretato in termini assoluti poiché, come più volte evidenziato, l'incremento registrato risente in misura significativa del numero dei regolamenti adottati dalle specialità (e, in particolare, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla P.a. di Bolzano che comprende anche i regolamenti di natura “sostanziale”), appare opportuno, per ragioni di

⁶⁴ Cfr. il regolamento Marche 2/2025.

⁶⁵ Cfr. il regolamento P.a. Trento 19/2025.

⁶⁶ Cfr. i regolamenti Friuli Venezia Giulia 15, 25, 26, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 104 e 105/2025.

⁶⁷ Cfr. i regolamenti P.a. Bolzano 1 e 16/2025.

completezza, rivolgere lo sguardo all'esperienza regionale in materia di fonti secondarie soffermandosi, seppur brevemente, sulle tipologie di regolamento maggiormente utilizzate.

In alcuni casi si tratta di regolamenti di manutenzione — vale a dire di regolamenti di modifica e/o di integrazione di precedenti atti — emanati nel corso dello stesso anno⁶⁸ o in un arco di tempo relativamente recente⁶⁹. La manutenzione degli atti normativi (leggi e regolamenti) non è di per sé un elemento negativo anche se, quando è ravvicinata nel tempo, induce a riflettere sull'ipotesi che non sia stata prestata la dovuta attenzione all'analisi di "fattibilità" dell'atto in sede di predisposizione.

Vi è, poi, una serie di regolamenti che può, invece, essere considerata di "giusto" adeguamento alle trasformazioni e al sopravvenire di eventi nuovi poiché questi intervengono a modificare atti emanati già da alcuni anni⁷⁰.

68 Cfr. i regolamenti Calabria 9 e 11/2025, di modifica del regolamento 7 dello stesso anno, recante organizzazione delle struttura amministrative della Giunta; Lazio 9/2025, di modifica del regolamento 2 dello stesso anno, di attuazione della l.r. 9/2021, recante misure di sostegno per i genitori separati in condizione di disagio economico.

69 Cfr. i regolamenti Calabria 6/2025, di modifica del regolamento 4/2024, di gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale; Friuli Venezia Giulia 53/2025, di modifica del regolamento 123/2024, recante criteri e modalità per la concessione di contributi per l'organizzazione di eventi ecosostenibili, coerenti con le azioni del programma regionale di prevenzione della produzione di rifiuti; Trentino-Alto Adige 2 e 8/2025, di modifica del regolamento 19/2024, in materia di contributi, adesioni e iniziative dirette, in esecuzione del Testo unificato approvato con DPGR 8/L del 1997 (Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale).

70 Cfr. i regolamenti Calabria 5/2025, di modifica del regolamento 11/2017 (esercizio dei poteri sostitutivi della Regione in materia di urbanistica ed edilizia); Campania 2/2025, di modifica del regolamento 11/2019 (disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); Lazio 19/2025, di modifica del regolamento 17/2013 (riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura); Lombardia 1/2025, di modifica del regolamento 1/2019 (misure di sostegno a favore delle vittime del dovere); Molise 1/2025, di modifica del regolamento 2/2016 (disciplina del sostegno all'editoria locale); Piemonte 1/2025, di modifica del regolamento 8/2011 (gestione e promozione economica delle foreste); Puglia 12/2025, di modifica del regolamento 4/2007 (sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia); Toscana 32/2025, di modifica del regolamento 9/2005 (trasporto pubblico locale su gomma); Friuli Venezia Giulia 20/2025, di modifica del regolamento 165/2017

Nel 2025 i regolamenti di manutenzione sono 160 su 358, pari al 44,7%: 55,2% % nelle Regioni ordinarie (58 su 105) e 40,3% nelle specialità (102 su 253) (cfr. [tabella 6](#)).

Nel 2024 i regolamenti di manutenzione erano 172 su 397, pari al 43,3%: 6 punti percentuali in meno nelle Regioni ordinarie (42 su 85, pari al 49,4%) e un punto percentuale in più nelle specialità (130 su 312, pari al 41,7%).

Gli interventi di manutenzione sono maggiormente diffusi, nelle Regioni che utilizzano la fonte secondaria in modo rilevante e costante nel tempo. Ad esempio, nella Provincia autonoma di Trento il 100% dei regolamenti del 2025 (14 su 14) è di manutenzione (nel 2024 le novelle erano il 78,3%, nel 2023 il 79,3% e nel 2022 il 73,7%); così come nella Regione Friuli Venezia Giulia, nel 58,6% dei casi si tratta di regolamenti di manutenzione o integrazione di precedenti atti (nel 2024 le novelle erano il 54,9%, nel 2023 il 40,5% e nel 2022 il 50,6%).

Le medesime conclusioni valgono anche per alcune Regioni ordinarie. Il Lazio, ad esempio, su 26 regolamenti ne emana 22 di manutenzione, pari all'84,6% (nel 2024 la manutenzione occupava, invece, il 75,0%: 9 regolamenti su 12); così la Lombardia su 9 regolamenti ne conta 6 di novellazione, pari al 66,7% (nel 2024 la manutenzione occupava il 57,1%: 4 regolamenti su 7), la Calabria su 15 regolamenti ne registra 9 di novellazione, pari al 60,0% (nel 2024 le novelle occupavano il 57,9%: 9 regolamenti su 16) e la Toscana su 12 regolamenti ne conta 7 di manutenzione, pari al 58,3% (nel 2024 le novelle rappresentavano l'87,5%: 7 regolamenti su 8).

Accanto a questi regolamenti, di dimensioni ridotte in termini di articoli, commi e parole, non mancano però regolamenti attuativi di testi unici (di disposizioni legislative ma anche regolamentari) e di leggi settoriali di riordino — di materie o submaterie — che si caratterizzano per essere articolati in modo più ampio. In alcuni casi, tra l'altro, le leggi di riordino prevedono, per una serie di aspetti, numerose attuazioni regolamentari.

Focalizzando l'attenzione sui regolamenti attuativi di disposizioni contenute in testi unici e in leggi di riordino, nell'anno di riferimento sono presenti sia interventi nuovi che manutentivi.

(incentivi e finanziamenti a favore degli apicoltori); P.a. Trento 33/2025, di modifica del regolamento 16-69/1992 (protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia); Trentino-Alto Adige 1/2025, di modifica del regolamento 3/2008 (pacchetto famiglia e previdenza sociale).

Quanto ai testi nuovi, la Regione Lombardia ha emanato due regolamenti, rispettivamente, in materia di usi civici e di strade dei vini e dei sapori, in attuazione del Titolo XI del Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (l.r. 31/2008)⁷¹ e la Toscana un regolamento molto corposo (62 articoli, 192 commi e 10 allegati) in materia di standard operativi, requisiti strutturali e modalità di accoglienza del sistema turistico regionale, in attuazione del Testo unico del turismo (l.r. 61/2024)⁷².

Quanto agli interventi di modifica, la Regione Umbria ha emanato un regolamento con il quale ha integrato un precedente atto (2/2022) in materia di requisiti aggiuntivi e di classificazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza extraospedaliera, in attuazione del Testo unico in materia di sanità e servizi sociali⁷³ e il Friuli Venezia Giulia un regolamento con il quale ha modificato una serie di articoli di un precedente atto (201/2016), in attuazione del Testo unico in materia di sport⁷⁴.

Inoltre, per citare qualche esempio di regolamenti nuovi o di manutenzione dettati in attuazione di leggi di riordino promulgate dalle Regioni ordinarie, la Regione Campania ha emanato un regolamento attuativo della l.r. 16/2004, recante norme per la salvaguardia, la valorizzazione, l'assetto e l'utilizzazione del territorio⁷⁵; la Regione Lazio un regolamento di modifica di un precedente atto (17/2019), in attuazione della legge di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (l.r. 2/2019), in materia di procedimenti di trasformazione, fusione ed estinzione di tali istituzioni⁷⁶; la Regione Liguria ha adottato un regolamento in materia di piani di bacino distrettuali per le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera, in attuazione della l.r. 18/1998 a sua volta dettata in attuazione del d.lgs 112/1998 e recante adeguamento delle discipline di conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia⁷⁷; la Regione Piemonte ha approvato un regolamento sulla disciplina dei distretti del cibo, in

⁷¹ Si tratta dei regolamenti 4 e 7/2025.

⁷² Si tratta del regolamento 47/2025.

⁷³ Si tratta del regolamento 1/2025.

⁷⁴ Si tratta del regolamento 123/2025.

⁷⁵ Si tratta del regolamento 3/2025.

⁷⁶ Si tratta del regolamento 7/2025.

⁷⁷ Si tratta del regolamento 1/2025.

attuazione di una disposizione della legge recante riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale (l.r. 1/2019)⁷⁸. Si tratta, sia nel caso della Campania che del Piemonte, di regolamenti corposi, molto articolati (rispettivamente, 25 articoli, 149 commi e 3 allegati il regolamento Campania, 32 articoli, 87 commi e un allegato il regolamento Piemonte). Infine, la Regione Toscana è intervenuta a dare attuazione alla legge che disciplina il servizio sanitario regionale (l.r. 40/2005) con il regolamento 59/2025 in materia di attività contrattuale dell'ente di supporto tecnico-amministrativo quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale.

Quanto, invece, a regolamenti attuativi di leggi di riordino promulgate dalle specialità, la Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato, il regolamento 120/2025 sulla definizione dei criteri e delle priorità degli interventi necessari per fronteggiare situazioni di dissesto del territorio, in attuazione della disciplina organica in materia di difesa del suolo (l.r. 11/2015); inoltre, ha approvato numerosi regolamenti di modifica di atti dettati in attuazione di leggi di riordino promulgate prima del 2025. Ad esempio, ha emanato ben 11 regolamenti (3 di manutenzione e 8 nuovi), in attuazione della legge in materia di attività culturali (l.r.16/2014)⁷⁹ e 4 regolamenti di manutenzione di altri atti già adottati in attuazione della legge di riforma delle politiche industriali (l.r. 3/2015)⁸⁰.

In molti casi, poi, i regolamenti sono attuativi di disposizioni di leggi settoriali che — pur non qualificandosi come vere e proprie leggi di riordino — sono, comunque, rilevanti e innovative quanto alle iniziative e alle attività disciplinate.

Rientrano, ad esempio, in quest'ultimo caso, il regolamento Lazio 2/2025, emanato in attuazione della l.r. 9/2021, recante misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo; il regolamento Puglia 5/2025, dettato in attuazione della legge 118/2022, sulla definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici per l'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie deputate all'erogazione di prestazioni di procreazione medicalmente assistita; il regolamento Puglia

⁷⁸ Si tratta del regolamento 3/2025.

⁷⁹ Si tratta dei regolamenti 15, 25, 26, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 104, 105/2025.

⁸⁰ Si tratta dei regolamenti 37, 83, 128 e 129/2025.

7/2025, adottato in attuazione della l.r. 8/2017 e relativo alla concessione di contributi per l'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici e di persone affette da alopecia; il regolamento Umbria 2/2025 in materia di rievocazioni storiche, introdotto in attuazione della l.r. 11/2024, recante valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare; il regolamento Toscana 21/2025 disposto in attuazione della legge in materia di agricoltura sociale (l.r. 20/2023).

Oltre che di leggi settoriali, i regolamenti sono spesso attuativi di disposizioni contenute nelle leggi di stabilità.

Questo avviene soprattutto in quegli ordinamenti che adottano leggi “pesanti” con le quali si interviene su diversi settori di competenza regionale.

Il caso più rilevante è rappresentato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dove ad eccezione della finanziaria 2008⁸¹, le leggi di stabilità annuali si caratterizzano per una articolazione piuttosto complessa. A titolo di esempio, nel 2025, la Regione richiamata ha emanato un regolamento in attuazione della legge di stabilità 2024 (l.r. 16/2023)⁸² così come aveva fatto l'anno precedente con il regolamento 128/2024⁸³ e numerosi altri atti in attuazione di finanziarie di anni precedenti, riguardanti varie materie di intervento regionale⁸⁴. Anche la Regione Lazio ha dato attuazione ad una disposizione della legge di stabilità 2025 (l.r. 22/2024)⁸⁵.

⁸¹ La l.r. 31/2007, già segnalata nei Rapporti precedenti, si connotava come una “finanziaria leggera” (anche se era stata preceduta dalla legge strumentale 30/2007, tutt'altro che snella).

⁸² Si tratta del regolamento 90/2025 (concessione di contributi per l'organizzazione di eventi ecosostenibili).

⁸³ Recante criteri e modalità per l'erogazione di contributi in conto capitale per il sostegno degli investimenti produttivi della filiera bosco-legno.

⁸⁴ Ad esempio, regolamento 89/2025 (concessione di contributi a favore di persone con disabilità fisica per l'acquisto e l'adattamento di autoveicoli per trasporto personale e per il conseguimento dell'abilitazione alla guida), emanato in attuazione della legge finanziaria del 2005 (l.r. 1/2005) e regolamento 69/2025 (concessione di contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, o a destinazione industriale o artigianale o commerciale di proprietà di persone fisiche o giuridiche), emanato in attuazione della legge di stabilità 2027 (l.r. 25/2016).

⁸⁵ Si tratta del regolamento 21/2025 (disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato).

In alcuni casi i regolamenti sono attuativi anche di leggi di assestamento del bilancio⁸⁶.

A conferma di quanto sottolineato a partire dal Rapporto sulla legislazione per il 2002⁸⁷, poco significativo è il dato riguardante i regolamenti attuativi di fonti comunitarie. Per citare qualche esempio, nella rilevazione dell'anno in esame risultano “vincolati”, dalla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia, il regolamento Bolzano 6/2025 in materia di bonus energia; dal regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sui Piani strategici della PAC, la deliberazione 17/2025 della Giunta provinciale di Bolzano, recante la disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e benessere degli animali.

Contrariamente a quanto avveniva in passato, il dato dei regolamenti attuativi di fonti statali è da alcuni anni poco rilevante anche se, a partire dalla rilevazione del 2024, in controtendenza rispetto alle analisi degli anni precedenti dove risultava addirittura assente.

Nel periodo di riferimento risultano “vincolati” da disposizioni contenute in atti normativi statali, il regolamento Lazio 12/2025 sui criteri per la definizione della procedura di accertamento straordinario di compatibilità paesaggistica e sulla determinazione delle sanzioni, in attuazione della legge 308/2004, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale; il regolamento Piemonte 2/2025 sui criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasivi di cui all'art. 114 del d.lgs. 152/2006, dettato in attuazione del decreto 205/2022; il regolamento Puglia 1/2025 in materia di accesso ai rapporti di lavoro della Regione, dettato in attuazione del d.lgs. 165/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; la deliberazione 1105/2025 della Giunta provinciale

⁸⁶ Ad esempio, regolamento Friuli Venezia Giulia 118/2025 (di modifica al regolamento per l'attuazione del sussidio economico annuale ai titolari di pensioni inps inferiori o pari al trattamento minimo ovvero di pensioni sociali o assegni sociali ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili ai sensi dei commi da 59 a 64 dell'art. 7 della l.r. 7/2024, recante assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).

⁸⁷ Cfr., in particolare, le tabelle 4b nell'Appendice ai *Rapporti sulla legislazione 2002* (p. 377) e *2003* (p. 434).

di Bolzano, recante linee guida sulle modalità di presentazione e di valutazione di una proposta di Partenariato Pubblico-Privato (PPP), in accordo con il Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023).

3.2.6 Considerazioni conclusive

I dati e gli elementi illustrati confermano, ancora una volta, alcune tendenze che emergono con continuità nei Rapporti sulla legislazione degli ultimi anni.

Permane significativo e sostanzialmente stabile il ricorso ai regolamenti da parte di alcune specialità, mentre nelle Regioni ordinarie l'utilizzo della fonte secondaria continua a risentire delle scelte compiute in sede di approvazione degli Statuti di nuova generazione e, in particolare, delle soluzioni adottate in ordine alla titolarità della potestà regolamentare.

In diverse Regioni, infatti, il ricorso al regolamento si è consolidato rispetto al passato, quando tale strumento era utilizzato in modo sporadico e occasionale. Tale evoluzione appare strettamente connessa al trasferimento della funzione regolamentare dal Consiglio alla Giunta, avvenuto nella maggior parte degli ordinamenti regionali, salvo limitate eccezioni, residuando all'Assemblea legislativa prevalentemente la competenza sui regolamenti adottati nell'esercizio della potestà delegata dallo Stato.

Che l'incremento della produzione regolamentare sia correlato a tale spostamento di competenze trova conferma anche nelle Regioni che continuano ad attribuire in via generale la potestà regolamentare al Consiglio, nelle quali risulta comunque frequente il ricorso alla delega in favore della Giunta. In tal senso sono particolarmente significative le esperienze del Veneto e, soprattutto, delle Marche, dove i regolamenti di Giunta continuano a rappresentare la componente prevalente della produzione regolamentare.

L'attribuzione della funzione regolamentare all'Esecutivo regionale non ha tuttavia prodotto effetti uniformi nell'insieme delle Regioni ordinarie, molte delle quali continuano a fare un uso piuttosto limitato della fonte secondaria. Emblematico è il caso dell'Emilia-Romagna che, perseguendo obiettivi di semplificazione e alleggerimento del quadro normativo, ha privilegiato strumenti di deregolamentazione piuttosto che un più ampio ricorso ai regolamenti. Come evidenziato dalla stessa

Regione già a partire dal Sesto Rapporto sulla legislazione⁸⁸, soprattutto nell'ambito della normativa di riordino settoriale si è progressivamente affermata la tendenza a rinviare non tanto a regolamenti, quanto a successivi atti attuativi della Giunta e, in alcuni casi, del Consiglio. Analoga valutazione emerge anche dal Rapporto sulla legislazione della Lombardia, nel quale si sottolinea la frequenza con cui le leggi regionali rinviavano a provvedimenti o deliberazioni della Giunta chiamati a definire criteri, requisiti e modalità applicative. Si tratta, secondo la stessa Regione, di atti che non si limitano a svolgere una funzione meramente amministrativa, ma che contribuiscono a integrare il contenuto della legge e a disciplinarne concretamente l'attuazione⁸⁹.

Altre Regioni, invece, mostrano un utilizzo sempre più consolidato della fonte regolamentare. Tra queste spicca la Puglia che, rispetto al passato meno recente, passa dai 55 regolamenti emanati nel periodo 1972-2000 ai 505 degli anni 2001-2025. Una dinamica analoga si riscontra anche in altre Regioni nelle quali la quota prevalente dei regolamenti risulta adottata dopo le riforme costituzionali e statutarie. In Piemonte, ad esempio, 328 regolamenti su 457 complessivamente emanati appartengono al periodo 2001-2025; analogamente, nel Lazio e in Toscana, rispettivamente 439 e 383 regolamenti su un totale di 509 e 473 risultano adottati successivamente alle riforme (cfr. [tabella 7](#)).

L'attribuzione della potestà regolamentare alla Giunta sembra dunque aver favorito, almeno in alcune realtà regionali, una maggiore valorizzazione della fonte secondaria. Occorre tuttavia monitorare la flessione registrata a partire dal 2021 in alcune Regioni tradizionalmente caratterizzate da una consistente produzione regolamentare. È il caso, ad esempio, della Toscana che, pur facendo registrare nel 2025 un incremento rispetto agli anni immediatamente precedenti, continua a evidenziare una tendenza di lungo periodo alla riduzione del ricorso ai regolamenti. Come osservato nell'ultimo Rapporto

⁸⁸ Regione Emilia-Romagna, Assemblea legislativa, *Sesto Rapporto sulla legislazione, VIII legislatura, anno 2007*, maggio 2008, p. 116 ss.

⁸⁹ Regione Lombardia-Il Consiglio, *Rapporto 2025 sullo stato della legislazione e sul rendimento istituzionale del Consiglio regionale (gennaio-dicembre 2025)*, 2026, pp. 27-28. Nel Rapporto (p. 28) si legge che nel corso del 2025, 13 leggi contengono simili rinvii e una legge in particolare (l.r. 17/2025) rimanda l'attuazione di alcuni aspetti sia a regolamenti regionali, sia a deliberazioni della Giunta regionale. Il testo del Rapporto è disponibile sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.regione.lombardia.it).

sulla legislazione regionale, tale fenomeno potrebbe essere collegato al carattere sempre più provvedimentale della produzione legislativa, una tipologia di legge che tende a contenere già al proprio interno gli elementi necessari alla sua attuazione, riducendo così la necessità di successivi interventi regolamentari⁹⁰.

La ridotta consistenza dei dati relativi ad altre Regioni sembra confermare quanto già evidenziato nei precedenti Rapporti e posto in luce anche da alcune esperienze regionali, in particolare quelle di Emilia-Romagna e Lombardia.

È infatti plausibile che il numero dei regolamenti non rappresenti integralmente l'effettiva attività normativa secondaria, poiché restano esclusi dal computo numerosi atti della Giunta e, talvolta, del Consiglio che, pur non qualificandosi formalmente come regolamenti, ne condividono spesso funzione e contenuto.

È quindi verosimile che continuino a operare, non soltanto nelle Regioni che ricorrono episodicamente alla fonte secondaria ma anche in quelle che ne fanno un uso più intenso, forme di potestà regolamentare atipica, esercitate attraverso atti paranormativi, prevalentemente deliberazioni di Giunta, destinati ad attuare leggi, piani e programmi regionali⁹¹.

⁹⁰ Regione Toscana-Consiglio Regionale, *Rapporto sulla legislazione-anno 2023*, maggio 2024, p. 191. Il testo è disponibile sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.regione.toscana.it).

⁹¹ La tendenza a rinviare a successivi atti di Giunta e di Consiglio la disciplina di dettaglio della materia, già evidenziata a partire dal Rapporto 2007 nei capitoli sulla qualità della legislazione, è maggiormente evidente in alcuni ordinamenti regionali. Anche nelle leggi del 2025, gli atti cui il legislatore rinvia maggiormente sono quelli di Giunta (si tratta di rinvii a delibere, direttive e atti con cui l'Esecutivo definisce criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili o per l'individuazione dei soggetti beneficiari). Come si ricava dalle risposte al questionario, le leggi del 2025 prevedono l'adozione di 735 atti di Giunta e 50 atti di Consiglio, mentre le leggi del 2024 ne prevedevano, rispettivamente, 766 e 55 (nel 2023 739 e 73, nel 2022 617 e 31, nel 2021 782 e 31, nel 2020 762 e 67, nel 2019, 734 e 47, nel 2018, 1.061 e 60). Dati destinati sicuramente ad aumentare se tutte le Regioni avessero risposto alle voci del questionario sugli "strumenti del riordino normativo". Naturalmente le differenze tra Regioni risultano sostanziali. Quanto ai rinvii previsti dalle leggi del 2025, tra le Regioni ordinarie, i dati più significativi risultano quelli dell'Abruzzo (102), del Lazio (79) e delle Marche (73); tra le specialità i dati più rilevanti sono quelli della P.a. di Trento (91), della Valle d'Aosta (74) e del Friuli Venezia Giulia (58). Nel 2024, invece, tra le Regioni ordinarie, spiccavano l'Umbria (78), l'Abruzzo (72), il Veneto (68), il Lazio (61) e il Piemonte (53), mentre tra le specialità il primato spettava alla Valle d'Aosta (95), alla P.a. di Trento (82) e alla Sicilia (77).

Per quanto riguarda la distribuzione dei regolamenti tra i macrosettori di intervento, si conferma un quadro sensibilmente diverso rispetto a quello rilevato per la produzione legislativa.

Nel 2025 prevalgono i regolamenti riconducibili ai servizi alla persona e alla comunità (42,7%), seguiti da quelli relativi allo sviluppo economico (23,5%), al territorio, ambiente e infrastrutture (17,3%) e all'ordinamento istituzionale (14,2%).

Per le leggi, invece, i settori maggiormente interessati risultano i servizi alla persona e la finanza regionale, entrambi attestati al 29,0%, seguiti dal territorio (12,3%), dallo sviluppo economico (10,8%) e dall'ordinamento istituzionale (9,8%).

Una configurazione analoga emerge anche dai dati del 2024. In quell'anno i regolamenti hanno interessato prevalentemente i servizi (46,1%), seguiti dallo sviluppo economico (27,5%), dal territorio (13,9%) e dall'ordinamento istituzionale (9,8%). Le leggi, al contrario, hanno riguardato soprattutto la finanza regionale (32,9%), seguita dai servizi (24,3%), dallo sviluppo economico (12,2%), dall'ordinamento istituzionale (11,2%) e dal territorio (10,7%).

Tale divario potrebbe essere spiegato dal fatto che i regolamenti sono frequentemente chiamati ad attuare più disposizioni contenute in una stessa legge o addirittura in leggi approvate negli anni precedenti. In alcuni casi essi costituiscono, inoltre, atti attuativi di norme inserite nelle leggi di stabilità che, pur incidendo su una pluralità di settori materiali, vengono classificate nel macrosettore della finanza regionale, rendendo meno evidente la distribuzione effettiva degli interventi per materia.

Quanto, infine, alle materie oggetto della produzione regolamentare, risultano sostanzialmente confermate le tendenze già emerse negli anni precedenti. Continuano, infatti, a prevalere alcuni ambiti materiali specifici all'interno dei diversi macrosettori: il personale e l'amministrazione nel macrosettore "ordinamento istituzionale"; lo sviluppo rurale (agricoltura e foreste, caccia, pesca e itticoltura), cui nel 2025 si aggiunge il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, nello "sviluppo economico e attività produttive"; la protezione della natura e, nell'ultimo anno, le risorse idriche e la difesa del suolo, nell'ambito del macrosettore "territorio, ambiente e infrastrutture"; i servizi sociali e la tutela della salute, affiancati nel 2025 dall'istruzione scolastica e universitaria e dai beni e dalle attività culturali, nei "servizi alla persona e alla comunità".

Come già evidenziato nei precedenti Rapporti, anche per la produzione regolamentare valgono le medesime considerazioni formulate con riferimento alla produzione legislativa. Si tratta, infatti, di ambiti riconducibili tanto a competenze tradizionalmente regionali quanto a materie attribuite alle Regioni dalla riforma costituzionale del 2001, nelle quali queste ultime manifestano da tempo una significativa capacità di iniziativa normativa. In tali settori le Regioni hanno spesso promosso interventi innovativi che, in alcuni casi, sono stati successivamente recepiti e generalizzati dal legislatore statale. Particolarmente significativo è il caso delle misure di sostegno nel settore dei servizi sociali, frequentemente introdotte a livello regionale attraverso risorse proprie e successivamente estese dallo Stato all'intera collettività dei cittadini in condizioni di disagio economico.

3.2

Regolamenti regionali: Tabelle

La produzione normativa regionale nel 2025

Tabella 1 Incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa

Regioni e province autonome	Leggi* (A)	Regolamenti (B)	Prod. normativa (C)	B/C Percentuale
Abruzzo	36	1	37	2,7%
Basilicata	57	2	59	3,4%
Calabria	51	15	66	22,7%
Campania	35	3	38	7,9%
Emilia-Romagna	13	0	13	0%
Lazio	21	26	47	55,3%
Liguria	22	1	23	4,3%
Lombardia	21	9	30	30%
Marche	27	4	31	12,9%
Molise	20	4	24	16,7%
Piemonte	24	7	31	22,6%
Puglia	20	13	33	39,4%
Toscana	51	12	63	19%
Umbria	11	2	13	15,4%
Veneto	26	6	32	18,8%
Totale Regioni ordinarie	435	105	540	19,4%
Friuli Venezia Giulia	20	70	90	77,8%
P. a. Bolzano**	19	158	177	89,3%
P. a. Trento	12	14	26	53,8%
Sardegna	36	0	36	0%
Sicilia	30	2	32	6,3%
Trentino-Alto Adige	11	9	20	45%
Valle d'Aosta	30	0	30	0%
Totale Regioni spec. e P.a.	158	253	411	61,6%
TOTALE	593	358	951	37,6%

* Nel totale delle leggi sono incluse anche le statutarie.

** I 158 atti indicati sono: 29 decreti del Presidente della Provincia (regolamenti formali), di cui 23 di manutenzione, e 129 deliberazioni della Giunta provinciale (regolamenti sostanziali), di cui 19 di manutenzione.

Tabella 2 Incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa in articoli

Regioni e province autonome	Articoli leggi (A)	Art. regolamenti (B)	Prod. normativa (C)	B/C Percentuale
Abruzzo	585	24	609	3,9%
Basilicata	429	12	441	2,7%
Calabria	410	113	523	21,6%
Campania	317	61	378	16,1%
Emilia-Romagna	220	0	220	0%
Lazio	281	172	453	38%
Liguria	257	20	277	7,2%
Lombardia	209	37	246	15%
Marche	318	33	351	9,4%
Molise	167	9	176	5,1%
Piemonte	310	94	404	23,3%
Puglia	210	131	341	38,4%
Toscana	806	251	1.057	23,7%
Umbria	105	12	117	10,3%
Veneto	216	70	286	24,5%
Totale Regioni ordinarie	4.840	1.039	5.879	17,7%
Friuli Venezia Giulia	550	958	1.508	63,5%
P. a. Bolzano	286	172	458	37,6%
P. a. Trento	231	84	315	26,7%
Sardegna	253	0	253	0%
Sicilia	336	11	347	3,2%
Trentino-Alto Adige	65	89	154	57,8%
Valle d'Aosta	537	0	537	0%
Totale Regioni spec. e P.a.	2.258	1.314	3.572	36,8%
TOTALE	7.098	2.353	9.451	24,9%

Tabella 3 Incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa in commi

Regioni e province autonome	Commi leggi (A)	Co. regolamenti (B)	Prod. normativa (C)	B/C Percentuale
Abruzzo	1.475	73	1.548	4,7%
Basilicata	880	31	911	3,4%
Calabria	961	301	1.262	23,9%
Campania	798	244	1.042	23,4%
Emilia-Romagna	396	0	396	0%
Lazio	753	303	1.056	28,7%
Liguria	443	67	510	13,1%
Lombardia	776	106	882	12%
Marche	735	77	812	9,5%
Molise	356	29	385	7,5%
Piemonte	579	230	809	28,4%
Puglia	665	420	1.085	38,7%
Toscana	1.907	624	2.531	24,7%
Umbria	286	39	325	12%
Veneto	387	200	587	34,1%
Totale Regioni ordinarie	11.397	2.744	14.141	19,4%
Friuli Venezia Giulia	4.037	1.923	5.960	32,3%
P. a. Bolzano	896	883	1.779	49,6%
P. a. Trento	655	129	784	16,5%
Sardegna	728	0	728	0%
Sicilia	755	48	803	6%
Trentino-Alto Adige	102	230	332	69,3%
Valle d'Aosta	1.224	0	1.224	0%
Totale Regioni spec. e P.a.	8.397	3.213	11.610	27,7%
TOTALE	19.794	5.957	25.751	23,1%

Tabella 4 Incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa in parole

Regioni e province autonome	Parole leggi (A)	Par. regolamenti (B)	Prod. normativa (C)	B/C Percentuale
Abruzzo	127.517	5.525	133.042	4,2%
Basilicata	30.868	n.d.	n.d.	–
Calabria	67.343	14.830	82.173	18%
Campania	69.918	8.043	77.961	10,3%
Emilia-Romagna	231.896	0	231.896	0%
Lazio	98.188	40.057	138.245	29%
Liguria	48.209	7.469	55.678	13,4%
Lombardia	94.719	18.614	113.333	16,4%
Marche	52.437	5.632	58.069	9,7%
Molise	n.d.	n.d.	n.d.	–
Piemonte	45.931	17.849	63.780	28%
Puglia	42.447	16.878	59.325	28,5%
Toscana	176.467	49.891	226.358	22%
Umbria	23.201	2.142	25.343	8,5%
Veneto	36.810	30.205	67.015	45,1%
Totale Regioni ordinarie	1.145.951	217.135	1.363.086	15,9%
Friuli Venezia Giulia	n.d.	n.d.	n.d.	–
P. a. Bolzano	n.d.	n.d.	n.d.	–
P. a. Trento	54.845	13.415	68.260	19,7%
Sardegna	n.d.	0	n.d.	–
Sicilia	69.850	5.100	74.950	6,8%
Trentino-Alto Adige	10.045	18.591	28.636	64,9%
Valle d'Aosta	114.899	0	114.899	0%
Totale Regioni spec. e P.a.	249.639	37.106	286.745	12,9%
TOTALE	1.395.590	254.241	1.649.831	15,4%

Tabella 5 **Classificazione dei regolamenti secondo macrosettori e profilo delle materie**

1 di 3

Macrosettore		Materia		Reg.
1	Ordinamento istituzionale	1	Organi della Regione (ad esclusione di quanto classificato nella voce successiva)	1
		2	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della Giunta	0
		3	Rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni	2
		4	Personale e amministrazione	36
		5	Enti locali, decentramento	2
		6	Altro (referendum, persone giuridiche private, sistema statistico regionale, difensore civico, ecc.)	10
		7	Multimateria	0
		TOTALE		51
2	Sviluppo economico e attività produttive	1	Artigianato	1
		2	Professioni (incluse le nuove figure professionali: es. naturopata, ecc.)	0
		3	Industria	0
		4	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	16
		5	Ricerca, trasporto e produzione di energia	6
		6	Miniere e risorse geotermiche	2
		7	Commercio, fiere e mercati	1
		8	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	9
		9	Agricoltura e foreste floricoltura, bonifica, raccolta funghi)	24
		10	Caccia, pesca e itticoltura	10
		11	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario, ecc.	0
		12	Altro (es. cooperazione, programmazione negoziata, programmazione economica, ecc.)	15
		13	Multimateria	0
		TOTALE		84

Tabella 5

2 di 3

Macrosettore		Materia		Reg.
3	Territorio, Ambiente e Infrastrutture	1	Territorio e urbanistica (edilizia, demanio)	7
		2	Prot. della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	29
		3	Risorse idriche e difesa del suolo	10
		4	Opere pubbliche (edilizia scolastica, porti, aeroporti, ecc.)	3
		5	Viabilità	1
		6	Trasporti	7
		7	Protezione civile	4
		8	Altro (es.usi civili)	0
		9	Multimateria	1
		TOTALE		62
4	Servizi alla persona e alla comunità	1	Tutela della salute	28
		2	Alimentazione	0
		3	Servizi sociali	58
		4	Istruzione scolastica e universitaria	23
		5	Formazione professionale	12
		6	Lavoro	4
		7	Previdenza complementare e integrativa	4
		8	Beni e attività culturali	17
		9	Ricerca scientifica e tecnologica	0
		10	Ordinamento della comunicazione	1
		11	Spettacolo	2
		12	Sport	2
		13	Altro (es.sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori, contrasto all'usura)	2
		14	Multimateria	0
		TOTALE		153

Tabella 5

3 di 3

	Macrosettore	Materia	Reg.
5	Finanza regionale	1 Bilancio	0
		2 Contabilità regionale	2
		3 Tributi	3
		4 Multimateria	1
		TOTALE	6
6	Multisettoe*		2
TOTALE			358

* Sono classificati in questa voce anche le leggi non ascrivibili ad altri settori come, ad esempio, collegati, leggi di semplificazione, ecc.

Tabella 6 Incidenza dei regolamenti di manutenzione sulla produzione regolamentare

Regioni e province autonome	Regolamenti (A)	Manutenzione (B)	B/A Percentuale
Abruzzo	1	0	0%
Basilicata	2	0	0%
Calabria	15	9	60%
Campania	3	1	33,3%
Emilia-Romagna	0	0	–
Lazio	26	22	84,6%
Liguria	1	0	0%
Lombardia	9	6	66,7%
Marche	4	0	0%
Molise	4	2	50%
Piemonte	7	3	42,9%
Puglia	13	5	38,5%
Toscana	12	7	58,3%
Umbria	2	1	50%
Veneto	6	2	33,3%
Totale Regioni ordinarie	105	58	55,2%
Friuli Venezia Giulia	70	41	58,6%
P. a. Bolzano*	158	42	26,6%
P. a. Trento	14	14	100%
Sardegna	0	0	–
Sicilia	2	0	0%
Trentino-Alto Adige	9	5	55,6%
Valle d'Aosta	0	0	–
Totale Regioni spec. e P.a.	253	102	40,3%
TOTALE	358	160	44,7%

* I 158 atti indicati sono: 29 decreti del Presidente della Provincia (regolamenti formali), di cui 23 di manutenzione, e 129 deliberazioni della Giunta provinciale (regolamenti sostanziali), di cui 19 di manutenzione.

Tabella 7 Regolamenti vigenti al 31 dicembre 2025

Regioni e province autonome	Emanati	Abrogati	Vigenti al 31/12
Abruzzo*	144	19	125
Basilicata	132	6	126
Calabria**	326	60	266
Campania	171	6	165
Emilia-Romagna	123	72	51
Lazio	509	73	436
Liguria	168	76	92
Lombardia	271	94	177
Marche***	169	64	105
Molise	97	17	80
Piemonte	457	164	293
Puglia	560	116	444
Toscana	473	147	326
Umbria	288	102	186
Veneto	125	53	72
Totale Regioni ordinarie	4.013	1.069	2.944
Friuli Venezia Giulia	n.d.	n.d.	n.d.
P. a. Bolzano	n.d.	n.d.	n.d.
P. a. Trento	1.178	653	525
Sardegna	n.d.	n.d.	n.d.
Sicilia	n.d.	n.d.	n.d.
Trentino-Alto Adige	309	n.d.	n.d.
Valle d'Aosta	131	80	51
Totale Regioni spec. e P.a.	1.618	733	576
TOTALE	5.631	1.802	3.520

* I regolamenti sono conteggiati a partire dal 1981.

** I regolamenti sono conteggiati a partire dal 1982.

*** La difformità del dato, rispetto a quello indicato nei precedenti Rapporti, è dovuto a un riconteggio dei regolamenti da parte della Regione.

